SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 156° - Numero 189

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 17 agosto 2015** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 luglio 2015.

Scioglimento del consiglio comunale di Orte e nomina del commissario straordinario. (15A06234) *Pag.* 1

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 luglio 2015.

Scioglimento del consiglio comunale di Cipressa e nomina del commissario straordinario. (15A06235) *Pag.* 1

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 luglio 2015.

Scioglimento del consiglio comunale di Sturno. (15A06236) . . . . *Pag.* 2

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 luglio 2015.

Scioglimento del consiglio comunale di Poggio Bustone e nomina del commissario straordinario. (15A06237) . . . . *Pag.* 2

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 luglio 2015.

Scioglimento del consiglio comunale di Pietraferrazzana. (15A06238) . . . . *Pag.* 3

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 luglio 2015.

Scioglimento del consiglio comunale di Sperlonga. (15A06239). . . . . *Pag.* 4

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

DECRETO 3 luglio 2015.

Modalità e contenuti della prova di ammissione ai corsi di laurea magistrale programmati a livello nazionale anno accademico 2015/2016. (Decreto n. 463). (15A06366) . . . . *Pag.* 4

DECRETO 5 agosto 2015.

Programmazione posti per l'accesso ai corsi di laurea magistrale in odontoiatria e protesi dentaria anno accademico 2015/2016. (Decreto n. 544). (15A06364). . . . . *Pag.* 19

DECRETO 5 agosto 2015.

Programmazione posti per l'accesso ai corsi di laurea magistrale in medicina veterinaria anno accademico 2015/2016. (Decreto 545). (15A06365). . . . . *Pag.* 21

Ministero della salute

DECRETO 14 luglio 2015.

Revoca e riassegnazione alla regione Toscana delle risorse ripartite dal decreto 28 dicembre 2012, in materia di realizzazione di strutture sanitarie extraospedaliere per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari. (15A06367) . . . *Pag.* 22

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

DECRETO 8 giugno 2015.

Fondo di solidarietà bilaterale del settore marittimo - SOLIMARE, ai sensi dell'articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92. (Decreto n. 90401). (15A06284). . . . . *Pag.* 25

DECRETO 15 giugno 2015.

Modifica all'articolo 9 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 27 giugno 2014 n. 82762 relativo alla concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai partiti e movimenti politici. (Decreto n. 90537). (15A06283). . . . . *Pag.* 29

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

DECRETO 21 luglio 2015.

Prescrizioni relative alle prove ed ispezioni per gli imballaggi, i grandi imballaggi ed i contenitori intermedi. (Decreto n. 842/2015). (15A06227) *Pag.* 30

Ministero dello sviluppo economico

DECRETO 30 luglio 2015.

Aggiornamento del tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione ai fini della concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle imprese. (15A06368). . . . *Pag.* 68

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Commissione nazionale per le società e la borsa

DELIBERA 5 agosto 2015.

Pubblicazione dell'elenco degli emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante aggiornato al 30 luglio 2015. (Delibera n. 19298). (15A06372). . . . . *Pag.* 68

CIRCOLARI

Ministero dell'economia e delle finanze

CIRCOLARE 4 agosto 2015, n. **24**.

Dematerializzazione dello speciale ordine di pagamento rivolto al tesoriere per il pagamento di somme dovute in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali e lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva, previsto dall'articolo 14 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30 – Caratteristiche e modalità di emissione. (15A06391). . . . . *Pag.* 71

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Comitato interministeriale per la programmazione economica

Comunicato relativo alla delibera 20 febbraio 2015, recante: «Regione Sicilia – Fondo per lo sviluppo e la coesione – riprogrammazione delle risorse ai sensi della delibera Cipe n. 21/2014. (Delibera n. 26/2015).». (15A06066). . . . . *Pag.* 76

Ministero dell'economia e delle finanze

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 27 luglio 2015 (15A06345) . . . . *Pag.* 76

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 28 luglio 2015 (15A06346) . . . . *Pag.* 76

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 29 luglio 2015 (15A06347) . . . . *Pag.* 77

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 30 luglio 2015 (15A06348) . . . . *Pag.* 77

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 31 luglio 2015 (15A06349) . . . . *Pag.* 78

Ministero dello sviluppo economico

Avviso relativo al decreto 29 luglio 2015 relativo al disciplinare delle procedure per il rilascio dei titoli abilitativi per l'offerta al pubblico dei servizi postali. (15A06369). . . . . *Pag.* 78

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 luglio 2015.

Scioglimento del consiglio comunale di Orte e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 25 maggio 2014 sono stati rinnovati gli organi elettivi del Comune di Orte (Viterbo);

Viste le dimissioni dalla carica rassegnate, in data 19 giugno 2015, dal sindaco, divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'articolo 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'articolo 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'Interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Orte (Viterbo) è sciolto.

Art. 2.

La dottoressa Maria Pia De Rosa è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al Consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 30 luglio 2015

MATTARELLA

ALFANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Orte (Viterbo) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 25 maggio 2014, con contestuale elezione del sindaco nella persona del signor Moreno Polo.

Il citato amministratore, in data 19 giugno 2015, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'articolo 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Viterbo ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, con provvedimento del 13 luglio 2015, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'articolo 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Orte (Viterbo) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Maria Pia De Rosa.

Roma, 23 luglio 2015

Il Ministro dell'interno: ALFANO

15A06234

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 luglio 2015.

Scioglimento del consiglio comunale di Cipressa e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Cipressa (Imperia), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 15 e 16 maggio 2011, è composto dal sindaco e da nove membri;

Considerato altresì che nel citato ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi a causa della riduzione dell'organo assembleare, per impossibilità di surroga, a meno della metà dei componenti del consiglio;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'articolo 141, comma 1, lett. *b)*, n. 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'Interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Cipressa (Imperia) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Fernando Colangelo è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.
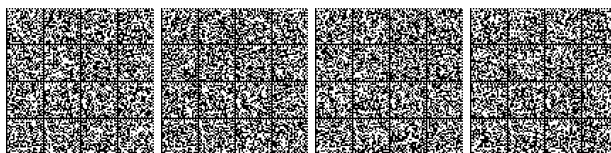
Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 30 luglio 2015

NAPOLITANO

ALFANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Cipressa (Imperia), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 15 e 16 maggio 2011 e composto dal sindaco e da nove consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa della riduzione dell'organo assembleare a meno della metà dei componenti.

Per effetto delle dimissioni, rassegnate in data 26 luglio 2013, di quattro consiglieri, di cui solo due surrogati, e delle successive dimissioni del 29 giugno 2015 di altri tre consiglieri della lista di minoranza non surrogabili per esaurimento della lista, il consiglio comunale si è trovato nell'impossibilità di ricostituire il proprio plenum.

Il prefetto di Imperia pertanto, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'articolo 141, comma 1, lettera *b)*, n. 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con del 1° luglio 2015 la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Cipressa (Imperia) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Fernando Colangelo.

Roma, 23 luglio 2015

Il Ministro dell'interno: ALFANO

15A06235

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 luglio 2015.

Scioglimento del consiglio comunale di Sturno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 25 maggio 2014 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Sturno (Avellino);

Considerato altresì che, in data 3 luglio 2015, il sindaco è deceduto;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'articolo 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'articolo 141, comma 1, lett. *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'Interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Sturno (Avellino) è sciolto.

Dato a Roma, addì 30 luglio 2015

MATTARELLA

ALFANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Sturno (Avellino) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 25 maggio 2014, con contestuale elezione del sindaco nella persona del signor Aurelio Cangero.

Il citato amministratore, in data 3 luglio 2015, è deceduto.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'articolo 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale il decesso del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'articolo 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Sturno (Avellino).

Roma, 23 luglio 2015

Il Ministro dell'interno: ALFANO

15A06236

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 luglio 2015.

Scioglimento del consiglio comunale di Poggio Bustone e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 25 maggio 2014 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Poggio Bustone (Rieti);

Viste le dimissioni contestuali rassegnate da sei consiglieri su dieci assegnati all'ente, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'articolo 141, comma 1, lett. *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'Interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;
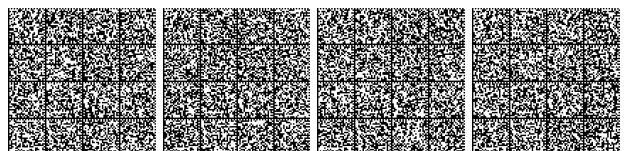
Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Poggio Bustone (Rieti) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Emanuele D'Amico è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 30 luglio 2015

MATTARELLA

ALFANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Poggio Bustone (Rieti), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 25 maggio 2014 e composto dal sindaco e da dieci consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da sei componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente dalla metà più uno dei consiglieri con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 11 luglio 2015, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'articolo 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il viceprefetto vicario in sede vacante di Rieti ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento del 14 luglio 2015, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Poggio Bustone (Rieti) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Emanuele D'Amico.

Roma, 23 luglio 2015

Il Ministro dell'interno: ALFANO

15A06237

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 luglio 2015.

Scioglimento del consiglio comunale di Pietraferrazzana.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 15 e 16 maggio 2011 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Pietraferrazzana (Chieti);

Considerato altresì che, in data 4 luglio 2015, il sindaco è deceduto;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'articolo 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'articolo 141, comma 1, lett. *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'Interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Pietraferrazzana (Chieti) è sciolto.

Dato a Roma, addì 30 luglio 2015

MATTARELLA

ALFANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Pietraferrazzana (Chieti) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 15 e 16 maggio 2011, con contestuale elezione del sindaco nella persona del signor Pierino Liberatore.

Il citato amministratore, in data 4 luglio 2015, è deceduto.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'articolo 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale il decesso del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'articolo 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Pietraferrazzana (Chieti).

Roma, 23 luglio 2015

Il Ministro dell'interno: ALFANO

15A06238
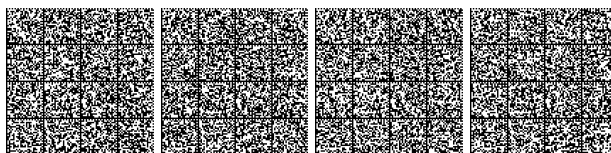
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 luglio 2015.

Scioglimento del consiglio comunale di Sperlonga.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 15 e 16 maggio 2011 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Sperlonga (Latina);

Considerato altresì che, in data 6 luglio 2015, il sindaco è deceduto;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'articolo 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'articolo 141, comma 1, lett. *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'Interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Sperlonga (Latina) è sciolto.

Dato a Roma, addì 30 luglio 2015

MATTARELLA

ALFANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Sperlonga (Latina) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 15 e 16 maggio 2011, con contestuale elezione del sindaco nella persona del signor Rocco Scalingi.

Il citato amministratore, in data 6 luglio 2015, è deceduto.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'articolo 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale il decesso del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'articolo 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Sperlonga (Latina).

Roma, 23 luglio 2015

Il Ministro dell'interno: ALFANO

15A06239

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 3 luglio 2015.

Modalità e contenuti della prova di ammissione ai corsi di laurea magistrale programmati a livello nazionale anno accademico 2015/2016. (Decreto n. 463).

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'art. 2, comma 1, n. 11), che, a seguito della modifica apportata dal decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, istituisce il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244» che, all'art. 1, comma 5, dispone il trasferimento delle funzioni del Ministero dell'università e della ricerca, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modificazioni;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante «Riforma degli ordinamenti didattici universitari»;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate» e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»;

Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante «Norme in materia di accessi ai corsi universitari» e, in particolare, gli articoli 1, comma 1, lettera *a)*, e 4, commi 1 e 1-*bis*;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero e, in particolare, l'art. 39, comma 5, come sostituito dalla legge 30 luglio 2002, n. 189 e modificato dal decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell' art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali» e, in particolare, l'art. 154, commi 4 e 5;

Vista la legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante «Norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico» e, in particolare, l'art. 5, comma 4;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334, concernente «Regolamento recante modifiche e integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in materia di immigrazione»;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, recante «Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509»;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 16 marzo 2007, recante la Determinazione delle classi delle lauree universitarie, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 6 luglio 2007, n. 155;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 16 marzo 2007 di Determinazione delle classi di laurea magistrale, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 luglio 2007, n. 157;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 19 febbraio 2009, con il quale sono state determinate le classi delle lauree universitarie delle professioni sanitarie;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 12 luglio 2011, n. 5669, recante «Linee guida disturbi specifici dell'apprendimento»;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 30 gennaio 2013, n. 47, recante «Decreto autovalutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio e valutazione periodica», così come modificato dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 23 dicembre 2013, n. 1059;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 12 giugno 2015, n. 339, con il quale è costituita la Commissione incaricata della validazione dei test per le prove di accesso per l'anno accademico 2015/2016;

Viste le disposizioni interministeriali dell'8 aprile 2015 e successive integrazioni, con le quali sono state regolamentate «Procedure per l'accesso degli studenti stranieri richiedenti visto ai corsi di formazione superiore del 2015-2016»;

Visto lo schema tipo i regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari nel sistema universitario in attuazione del decreto legislativo n. 196/2003 adottato dalla CRUI previo parere del Garante per la protezione dei dati personali in data 17 novembre 2005;

Tenuto conto delle convenzioni stipulate tra la Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, l'Accademia Navale di Livorno, l'Accademia Militare di Modena, l'Accademia Aeronautica di Pozzuoli e le Università di Bologna, di Modena - Reggio Emilia, di Napoli «Federico II» e di Pisa;

Visto il protocollo d'intesa tra il MIUR e Cambridge Assessment ESOL del 28 febbraio 2012, con specifico riferimento alla collaborazione nello sviluppo dei test di ammissione per gli studenti che desiderano iscriversi nelle università italiane;

Visto l'accordo quadro tra MIUR e University of Cambridge ESOL del 2 luglio 2012, con specifico riferimento alla collaborazione nello sviluppo dei test di ammissione per gli studenti che desiderano iscriversi nelle università italiane;

Valutata l'opportunità di avvalersi del CINECA Consorzio Interuniversitario per il supporto tecnico informatico connesso alle procedure di selezione, nonché alla gestione delle graduatorie;

Vista la proposta definita nella riunione del 6 maggio 2015 dal tavolo tecnico costituito ai fini della definizione delle modalità e dei contenuti delle prove di accesso per l'anno accademico 2015/2016 ai corsi ad accesso programmato nazionale con i rappresentanti del MIUR, dell'Osservatorio nazionale per la formazione medico specialistica, della Conferenza permanente delle facoltà e delle scuole di medicina e chirurgia, della conferenza dei Direttori di Dipartimento di medicina Veterinaria, della Conferenza delle Università italiane di Architettura, della Conferenza per l'ingegneria, del Consiglio Universitario nazionale, del Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari, della Conferenza delle Università italiane;

Visto il parere espresso in data 2 luglio 2015 dal Garante per la protezione dei dati personali;

Vista la mozione presentata dalla Conferenza nazionale universitaria delegati per la disabilità (CNUDD) del 9 marzo 2015;

Considerato che, anche al fine di tenere conto di quanto espresso nei tavoli di programmazione dei posti e con specifico riferimento ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Veterinaria, si ritiene altresì opportuno verificare il possesso della certificazione europea rilasciata dalle EAEVE «European Association of Establishments of Veterinary Education»;

Ravvisata la necessità di determinare in via provvisoria il numero di posti disponibili per ciascun corso di laurea magistrale a ciclo unico a livello di singolo Ateneo al fine di consentire la tempestiva adozione dei bandi da parte degli Atenei relativamente ai corsi di cui sopra;
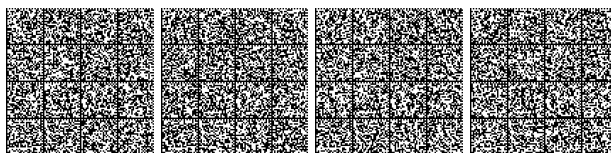
Considerato che con successivi decreti sarà stabilito il numero definitivo di posti disponibili per ciascun corso di laurea e laurea magistrale a ciclo unico a livello di singolo ateneo;

Ritenuto di dover assicurare il tempestivo avvio delle attività didattiche dei corsi di laurea di cui al presente decreto con l'inizio dell'anno accademico 2015/2016;

Ritenuto di definire, per l'anno accademico 2015/2016, le modalità e i contenuti delle prove di ammissione ai corsi di cui all'art. 1, comma 1, lettera *a)*, della citata legge n. 264 del 1999;

Decreta:

Art. 1.

Disposizioni generali

Per l'anno accademico 2015/2016, l'ammissione dei candidati ai corsi di laurea di cui all'art. 1, comma 1, lettera *a)*, della legge 2 agosto 1999, n. 264, previo accreditamento dei corsi stessi ai sensi del D.M. n. 47/2013 citato in premessa, avviene a seguito di superamento di apposita prova sulla base delle disposizioni di cui al presente decreto.

Art. 2.

Prova di ammissione ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia e in odontoiatria e protesi dentaria

1. La prova di ammissione ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia e in odontoiatria e protesi dentaria, alla quale partecipano i candidati comunitari, i candidati non comunitari di cui all'art. 26 della legge n. 189/2002 citata in premessa e i candidati non comunitari residenti all'estero, è unica per entrambi i corsi ed è di contenuto identico sul territorio nazionale. Essa è predisposta dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR) avvalendosi di Cambridge Assessment per la formulazione dei quesiti e di una Commissione di esperti, costituita con il decreto ministeriale n. 339/2015 citato in premessa, per la relativa validazione.

2. La prova di ammissione consiste nella soluzione di sessanta quesiti che presentano cinque opzioni di risposta, tra cui il candidato deve individuarne una soltanto, scartando le conclusioni errate, arbitrarie o meno probabili, su argomenti di: cultura generale e ragionamento logico; biologia; chimica; fisica e matematica. Sulla base dei programmi di cui all'Allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto, vengono predisposti: due (2) quesiti di cultura generale, venti (20) di ragionamento logico, diciotto (18) di biologia, dodici (12) di chimica; otto (8) di fisica e matematica.

3. La prova di ammissione ha inizio alle ore 11:00 e per il suo svolgimento è assegnato un tempo di 100 minuti.

4. Le procedure relative allo svolgimento della prova sono indicate nell'Allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.

5. I candidati allievi della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa che intendono avvalersi della riserva di posti prevista nella convenzione stipulata con l'Università di Pisa devono superare la prova di ammissione al corso di laurea magistrale in medicina e chirurgia in una delle sedi universitarie statali con un punteggio pari o superiore a quello dell'ultimo avente titolo all'immatricolazione nell'Università di Pisa all'atto del primo scorrimento.

Art. 3.

Corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia in lingua inglese

Le modalità, i contenuti della prova di accesso e i posti disponibili per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia in lingua inglese sono definiti con specifico decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Art. 4.

Prova di ammissione ai corsi di laurea magistrale in medicina veterinaria

1. La prova di ammissione ai corsi di laurea magistrale in medicina veterinaria, alla quale partecipano i candidati comunitari, i candidati non comunitari di cui all'art. 26 della legge n. 189/2002 citata in premessa e i candidati non comunitari residenti all'estero, è unica per entrambi i corsi ed è di contenuto identico sul territorio nazionale. Essa è predisposta dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR) avvalendosi di Cambridge Assessment per la formulazione dei quesiti e di una Commissione di esperti, costituita con il decreto ministeriale n. 339/2015 citato in premessa, per la relativa validazione.

2. La prova di ammissione consiste nella soluzione di sessanta quesiti che presentano cinque opzioni di risposta, tra cui il candidato deve individuarne una soltanto, scartando le conclusioni errate, arbitrarie o meno probabili, su argomenti di: cultura generale e ragionamento logico; biologia; chimica; fisica e matematica. Sulla base dei programmi di cui all'Allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto, vengono predisposti: due (2) quesiti di cultura generale, venti (20) di ragionamento logico, sedici (16) di biologia, sedici (16) di chimica; sei (6) di fisica e matematica.

3. La prova di ammissione ha inizio alle ore 11:00 e per il suo svolgimento è assegnato un tempo di 100 minuti.

4. Le procedure relative allo svolgimento della prova sono indicate nell'Allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 5.

Prova di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico direttamente finalizzati alla formazione di architetto

1. La prova di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico direttamente finalizzati alla formazione di Architetto, alla quale partecipano i candidati comunitari, i candidati non comunitari di cui all'art. 26 della legge n. 189/2002 citata in premessa e i candidati non comunitari residenti all'estero, è unica per entrambi i corsi ed è di contenuto identico sul territorio nazionale.

Essa è predisposta dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR) avvalendosi di Cambridge Assessment per la formulazione dei quesiti e di una Commissione di esperti, costituita con il decreto ministeriale n. 339/2015 citato in premessa, per la relativa validazione.

2. La prova di ammissione consiste nella soluzione di sessanta quesiti che presentano cinque opzioni di risposta, tra cui il candidato deve individuarne una soltanto, scartando le conclusioni errate, arbitrarie o meno probabili, su argomenti di: cultura generale e ragionamento logico; storia; disegno e rappresentazione; fisica e matematica. Sulla base dei programmi di cui all'Allegato B, che costituisce parte integrante del presente decreto, vengono predisposti: due (2) quesiti di cultura generale, venti (20) di ragionamento logico, sedici (16) di storia, dieci (10) di disegno e rappresentazione; dodici (12) di fisica e matematica.

3. La prova di ammissione ha inizio alle ore 11:00 e per il suo svolgimento è assegnato un tempo di 100 minuti.

Le procedure relative allo svolgimento della prova sono indicate nell'Allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 6.

Corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico direttamente finalizzati alla formazione di architetto con didattica prevalentemente erogata in lingua inglese

1. Nelle Università in cui sono attivati corsi di studio organizzati anche in percorsi erogati prevalentemente in lingua inglese e su richiesta delle stesse, per l'anno accademico 2015/2016 la prova è predisposta anche nella suddetta lingua.

2. La prova in inglese può essere svolta dai candidati comunitari, dai candidati non comunitari di cui all'art. 26 della legge n. 189/2002 citata in premessa e dai candidati non comunitari residenti all'estero che ne formulino espressa richiesta al momento della presentazione della domanda di partecipazione alla prova.

3. Sono ammessi ai percorsi erogati prevalentemente in lingua inglese i candidati di cui al comma 2 del presente articolo che hanno sostenuto e superato la prova di accesso in lingua inglese, secondo l'ordine del punteggio ottenuto, tenuto conto delle modalità previste dal bando dell'Ateneo.

4. La prova di ammissione ha inizio alle ore 11:00 e per il suo svolgimento è assegnato un tempo di 100 minuti.

5. Le procedure relative allo svolgimento della prova sono allegate nell'Allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 7.

Prova di ammissione ai corsi di laurea delle professioni sanitarie

1. Per l'accesso ai corsi di laurea delle professioni sanitarie, la prova di ammissione è predisposta da ciascuna università ed è identica per l'accesso a tutte le tipologie dei corsi attivati presso ciascun Ateneo.

2. Ai fini dell'utilizzo di tutti i posti disponibili per ciascun corso, ciascun Ateneo è tenuto a definire procedure idonee a consentire ai candidati di esprimere l'ordine di preferenza.

3. La prova di ammissione verte sugli argomenti di cui al precedente art. 2, comma 2, ed è definita sulla base dei programmi di cui all'Allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

4. La prova di ammissione ha inizio alle ore 11:00 e per il suo svolgimento è assegnato un tempo di 100 minuti.

Art. 8.

Accademie militari

1. Le disposizioni di cui agli articoli 2 e 4 del presente decreto non si applicano ai candidati dell'Accademia navale di Livorno, dell'Accademia militare di Modena e dell'Accademia aeronautica di Pozzuoli che intendono avvalersi della riserva di posti prevista rispettivamente dalle Università di Pisa, di Bologna, di Modena - Reggio Emilia e di Napoli «Federico II», tenuto conto che i relativi bandi di concorso, secondo le intese intercorse con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, prevedono la somministrazione di quesiti a risposta multipla individuati con decreto interdirigenziale del Ministero della difesa 27 dicembre 2013, n. 275/1D con riferimento ai programmi previsti dagli Allegati A e B del presente decreto, e che, in quanto tali, soddisfano le condizioni per l'accesso ai corsi di laurea magistrale previsti dalla normativa che li disciplina.

Art. 9.

Calendario delle prove di ammissione

1. Le prove di ammissione ai corsi di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7 si svolgono presso le sedi universitarie secondo il seguente calendario:

Corsi di laurea delle professioni sanitarie 4 settembre 2015;

Medicina e chirurgia e odontoiatria e protesi dentaria in lingua italiana 8 settembre 2015;

Medicina veterinaria 9 settembre 2015;

Corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico direttamente finalizzati alla formazione di architetto 10 settembre 2015;

Medicina e chirurgia in lingua inglese 16 settembre 2015.

Art. 10.

Graduatorie, soglia di punteggio minimo e valutazione delle prove

1. Nell'ambito dei posti disponibili per le immatricolazioni, sono ammessi ai corsi di laurea e di laurea magistrale di cui agli articoli 2, 4, 5 e 6 i candidati comunitari e non comunitari di cui all'art. 26 della legge n. 189/2002 nonché, nell'ambito della relativa riserva di posti, i candidati non comunitari residenti all'estero, secondo l'ordine decrescente del punteggio conseguito. Sono ammessi ai

corsi i candidati appartenenti a tutte le predette categorie e che abbiano ottenuto nel test un punteggio minimo pari a venti (20) punti.

2. I posti eventualmente non utilizzati nella graduatoria dei cittadini extracomunitari residenti all'estero non potranno essere utilizzati a beneficio dei cittadini comunitari e non comunitari di cui all'art. 26 della legge n. 189/2002.

3. Per la valutazione delle prove di cui agli articoli 2, 4, 5, 6 e 7 sono attribuiti al massimo 90 punti e si tiene conto dei seguenti criteri:

1,5 punti per ogni risposta esatta;

meno 0,4 (-0,4) punti per ogni risposta sbagliata;

0 punti per ogni risposta non data.

4. Per i corsi di cui agli articoli 2, 4, 5 e 6 il CINECA, sulla base del punteggio, calcolato ai sensi del comma 3, redige una graduatoria unica nazionale per i candidati comunitari e stranieri residenti in Italia, di cui all'art. 26 della legge n. 189/2002, secondo le procedure di cui all'Allegato 2, che costituisce parte integrante del presente decreto.

5. La graduatoria per i candidati stranieri residenti all'estero è definita dalle Università.

6. Per i corsi di cui all'art. 7 le Università, sulla base del punteggio ottenuto nel test, calcolato ai sensi del comma 3, redigono due distinte graduatorie, una per i candidati comunitari e stranieri residenti in Italia, di cui all'art. 26 della legge n. 189/2002, e l'altra per i candidati stranieri residenti all'estero.

7. In caso di parità di punteggio si applicano i seguenti criteri:

per i corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia e in odontoiatria e protesi dentaria e per i corsi di laurea delle professioni sanitarie, prevale in ordine decrescente il punteggio ottenuto dal candidato nella soluzione, rispettivamente, dei quesiti relativi agli argomenti di ragionamento logico, cultura generale, biologia, chimica, fisica e matematica.

per il corso di laurea magistrale in medicina veterinaria prevale in ordine decrescente il punteggio ottenuto dal candidato nella soluzione, rispettivamente, dei quesiti relativi agli argomenti di chimica, ragionamento logico, cultura generale, biologia, fisica e matematica.

per i corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico direttamente finalizzati alla formazione di architetto, prevale in ordine decrescente il punteggio ottenuto dal candidato nella soluzione, rispettivamente, dei quesiti relativi agli argomenti di ragionamento logico, cultura generale, storia, disegno e rappresentazione, fisica e matematica.

In caso di ulteriore parità, prevale il candidato anagraficamente più giovane.

8. La graduatoria dei corsi di cui agli articoli 2, 4, 5 e 6 si chiude con provvedimento ministeriale. La condizione di idoneo non vincitore si riferisce alla sola procedura selettiva in atto: da essa non scaturisce alcun diritto in relazione all'accesso al corso di laurea e di laurea magistrale in anni successivi a quello in cui si è sostenuta la prova.

Art. 11.

Candidati con disabilità e candidati con diagnosi di DSA

1. Le prove di cui al presente decreto sono organizzate dagli Atenei tenendo conto delle singole esigenze dei candidati con disabilità, a norma della legge n. 104 del 1992 e successive modificazioni.

2. I candidati con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA), di cui alla legge n. 170/2010 citata in premessa, devono presentare idonea certificazione rilasciata da non più di 3 anni da strutture del SSN o da specialisti e strutture accreditati dallo stesso. A tali candidati è concesso un tempo aggiuntivo pari al 30 per cento in più rispetto a quello definito per le prove di ammissione, di cui ai precedenti articoli 2, 4, 5, 6 e 7.

Art. 12.

Trasparenza delle fasi del procedimento

1. I bandi di concorso delle Università sono emanati con decreto rettorale entro il termine di 60 giorni dallo svolgimento delle prove e prevedono le disposizioni atte a garantire la trasparenza di tutte le fasi del procedimento ai sensi della legge n. 241/1990 e successive modificazioni.

2. I bandi di concorso definiscono le modalità relative agli adempimenti per l'accertamento dell'identità dei candidati e gli obblighi degli stessi nel corso dello svolgimento delle prove.

Art. 13.

Informativa ai sensi dell'art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali

1. Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, viene predisposta l'informativa di cui all'Allegato 3 che costituisce parte integrante del presente decreto, nella quale vengono esplicitate le finalità e le modalità del trattamento dei dati personali forniti da ciascun candidato.

Art. 14.

Posti disponibili

1. I posti relativi ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico con la prova selettiva calendarizzata per i giorni 8, 9, 10 e 16 settembre 2015, destinati ai candidati comunitari e non comunitari residenti in Italia, di cui all'art. 26 della legge 30 luglio 2002, n. 189, sono ripartiti fra le Università secondo la tabella dell'Allegato 4 che costituisce parte integrante del presente decreto. Ai candidati stranieri residenti all'estero sono destinati i posti secondo la riserva contenuta nel contingente di cui alle disposizioni interministeriali citate in premessa.

2. Fatto salvo quanto previsto in premessa e fermo restando il contingente minimo dei posti disponibili cui al comma 1, con successivi decreti sarà determinata la programmazione in via definitiva.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 luglio 2015

Il Ministro: GIANNINI

ALLEGATO 1

PROVA DI AMMISSIONE PER I CORSI DI LAUREA E LAUREA MAGISTRALE CUI AGLI ARTICOLI 2, 4, 5 E 6

1. Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca si avvale del CINECA Consorzio Interuniversitario per le procedure di iscrizione on line al test. Il CINECA è incaricato altresì della predisposizione dei plichi destinati a ciascun candidato, in numero corrispondente alla stima dei partecipanti risultante dalle iscrizioni, aumentata del cinque per cento, contenenti il materiale relativo alle prove di ammissione ai corsi di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria, in Medicina Veterinaria, nonché ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico, direttamente finalizzati alla formazione di Architetto. Il CINECA provvede anche alla stampa di "fogli di istruzione alla compilazione del modulo risposte" in numero pari ai plichi predisposti per ciascun Ateneo, nonché alla realizzazione di un filmato che viene pubblicato sul sito del MIUR al fine di consentire alle Commissioni d'aula e ai singoli partecipanti di conoscere le varie fasi che attengono alla prova di ammissione.

2. È affidato al CINECA l'incarico di determinare il punteggio relativo ad ogni modulo di risposte fornite dai candidati alle prove di ammissione.

3. Gli Atenei provvedono, secondo le indicazioni che verranno comunicate dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR), al ritiro presso la sede del CINECA - alla presenza della rappresentanza del MIUR - delle scatole sigillate in cui sono contenuti i plichi destinati ai candidati che partecipano alle prove, nonché della scatola/e contenente i "fogli di istruzione alla compilazione del modulo risposte".

4. Ogni scatola contiene:

a) cinquanta plichi contenenti il materiale di cui al successivo punto 8;

b) otto fogli in ciascuno dei quali sono stampate sette coppie di etichette adesive recanti un codice a barre con il relativo codice alfanumerico, destinate all'abbinamento dell'elaborato con la scheda anagrafica del candidato, secondo la procedura descritta al successivo punto 9, lettera *j)*.

5. A decorrere dall'avvenuta consegna ciascuna Università appronta idonee misure cautelari per la custodia e la sicurezza delle scatole contenenti i plichi che devono risultare integre all'atto dello svolgimento della prova di ammissione.

6. In ciascuna giornata d'esame, prima dell'inizio della prova, il Presidente della Commissione d'aula o il responsabile d'aula sorteggia quattro studenti fra i candidati presenti in aula e verifica con loro l'integrità delle scatole; provvede quindi all'apertura delle stesse e alla distribuzione dei plichi in relazione al numero dei partecipanti; consegna a ciascun candidato il "foglio di istruzione alla compilazione del modulo risposte". I "fogli di istruzione alla compilazione del modulo risposte" sono messi a disposizione dei candidati prima dell'effettuazione della prova. Il Presidente della Commissione d'aula o il responsabile d'aula ha cura di redigere, quindi, una dichiarazione dalla quale risulti l'integrità delle scatole, il numero dei plichi assegnati e il numero di quelli eventualmente non utilizzati. Tale dichiarazione è sottoscritta a margine anche dai quattro studenti sorteggiati.

7. Nel caso in cui uno o più candidati segnalino eventuali irregolarità in merito al plico ricevuto, il Presidente della Commissione d'aula o il responsabile d'aula ne verifica l'attendibilità e, se necessario, provvede alla sostituzione del plico stesso. Detta operazione deve risultare dal verbale d'aula unitamente alle relative motivazioni. I plichi sostituiti non sono da considerare materiale di scarto, ma devono essere restituiti nella stessa giornata d'esame unitamente al materiale descritto al successivo punto 11.

8. Ogni plico contiene:

a) una scheda anagrafica priva di qualsivoglia codice di identificazione;

b) i quesiti relativi alla prova di ammissione, recanti il codice identificativo del plico;

c) un modulo di risposte, dotato dello stesso codice identificativo del plico;

d) un foglio sul quale sono apposti il codice identificativo del plico, nonché l'indicazione dell'Ateneo e del corso di laurea cui si riferisce la prova.

9. La sostituzione che si dovesse rendere necessaria nel corso della prova anche di uno solo dei documenti indicati ai punti *b)* e *c)* comporta la sostituzione integrale del plico in quanto contraddistinti dal medesimo codice identificativo del plico. Eventuali correzioni o segni apportati dal candidato sulla scheda anagrafica non comportano la sostituzione della stessa. Alla sostituzione della scheda anagrafica si provvede solo laddove vi siano difficoltà di identificazione del candidato: in quel caso, la commissione sostituirà la scheda anagrafica prendendola da uno dei plichi di riserva e dell'operazione darà atto nel verbale d'aula. La sostituzione della scheda anagrafica non comporta mai in ogni caso la sostituzione dell'intero plico. I bandi di concorso, predisposti dagli Atenei, devono indicare che:

a) A decorrere dal 6 luglio al 23 luglio 2015 i candidati si iscrivono alla prova di ammissione esclusivamente attraverso la procedura presente nel portale www.universitaly.it. Il pagamento del contributo di partecipazione al test avviene secondo le modalità previste dall'Ateneo in cui si sostiene la prova. Il pagamento non accompagnato dalla ricevuta dell'iscrizione on line non dà diritto alla partecipazione alla prova.

b) La sede indicata dal candidato come prima preferenza di assegnazione è quella in cui dovrà essere sostenuta la prova.

c) L'immatricolazione ai predetti corsi di laurea magistrale è disposta in relazione alla collocazione in graduatoria di merito che viene redatta tenuto conto dei posti definiti per ciascuno dei corsi di laurea e delle opzioni espresse.

d) I candidati, in caso di utilizzo di più aule, vengono distribuiti per età anagrafica, eccezione fatta per i gemelli;

e) Per la compilazione del modulo risposte deve essere utilizzata una penna nera;

f) È fatto divieto di introdurre nelle aule cellulari, palmari o altra strumentazione similare, a pena di annullamento della prova;

g) Lo studente deve obbligatoriamente compilare la scheda anagrafica e sottoscriverla unitamente alla dichiarazione di corrispondenza dei dati di cui alla lettera *j)* al momento della consegna dell'elaborato;

h) È offerta la possibilità di correggere una (e una sola) risposta eventualmente già data a un quesito, avendo cura di annerire completamente la casella precedentemente tracciata e scegliendone un'altra: deve risultare in ogni caso un contrassegno in una sola delle cinque caselle perché possa essere attribuito il relativo punteggio;

i) Il modulo risposte prevede, in corrispondenza del numero progressivo di ciascun quesito, una piccola figura circolare che lo studente, per dare certezza della volontà di non rispondere, deve barrare. Tale indicazione, una volta apposta, non è più modificabile; se il candidato non appone alcun segno nelle caselle di risposta anche se non - barra la figura circolare la risposta è considerata non data;
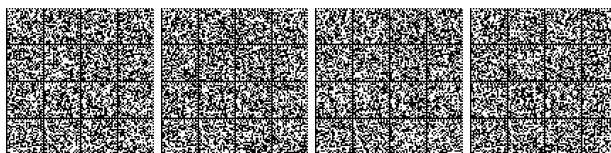
j) A conclusione della prova, il candidato si reca alla postazione predisposta dalla commissione e viene invitato a scegliere una coppia di etichette adesive identiche. Ciascuna etichetta deve essere applicata, alla presenza della Commissione, a cura esclusiva del candidato, che deve accertarsi della corrispondenza dei codici alfanumerici impressi sulle etichette, sul modulo risposte e sulla scheda anagrafica. Il candidato deve quindi sottoscrivere, sulla scheda anagrafica, la dichiarazione di veridicità dei dati anagrafici e di corrispondenza dei codici delle etichette applicate alla scheda anagrafica e al modulo risposte.

k) È consentito lasciare l'aula solo trenta minuti prima della conclusione della prova.

I bandi devono precisare, inoltre, che le prove sono soggette ad annullamento da parte della Commissione d'aula, qualora il modulo risposte risulti firmato o contrassegnato dal candidato o da un componente della Commissione. In tal caso, il CINECA non determina il relativo punteggio.

10. Al termine della prova, il Presidente della Commissione d'aula o il responsabile d'aula provvede a:

a) inserire tutti i moduli risposte in uno o più contenitori che devono essere chiusi alla presenza degli stessi candidati chiamati a verificare l'integrità delle scatole o comunque di altri quattro candidati estratti a sorte;

b) inserire tutte le schede anagrafiche in uno o più contenitori che devono essere chiusi alla presenza degli stessi candidati chiamati a verificare l'integrità delle scatole o comunque di altri quattro candidati estratti a sorte;

c) apporre una firma sui lembi di chiusura del o dei contenitori;

d) invitare i quattro studenti a firmare sugli stessi lembi;

e) confezionare altri contenitori in cui racchiudere: i plichi aperti perché oggetto di sostituzione; la dichiarazione di cui al punto 6 e la copia del o dei verbali d'aula.

Al momento della consegna dei moduli risposta, il Presidente della Commissione d'aula o il responsabile d'aula, in presenza di ciascun candidato, deve trattenere, perché sia conservato dall'Università, sia ai fini della formulazione della graduatoria finale di merito, sia per ogni eventuale futura richiesta di accesso agli atti, il seguente materiale:

1. i fogli in cui risultano stampati i quesiti relativi alla prova;
2. la scheda anagrafica;
3. il foglio di controllo del plico.

Il suddetto materiale deve essere conservato dall'Università per cinque anni dall'effettuazione della prova.

11. Ogni Università, a cura del responsabile amministrativo, nella stessa giornata dello svolgimento della prova di ammissione, consegna presso la sede del CINECA alla rappresentanza del MIUR il materiale di cui al punto 10, lettera *a)* e quello di cui alla lettera *e)*. Le Università con sede nelle Isole, tenuto conto delle oggettive difficoltà delle vie di comunicazione, sono autorizzate alla consegna del materiale sopra indicato, entro le 24 ore successive alla conclusione di ogni singola prova di ammissione.

12. Il responsabile del procedimento (o suo delegato) delle Università assiste alle operazioni di scansione e conteggio dei moduli risposte, presso la sede del CINECA, e provvede al loro ritiro al termine delle operazioni di determinazione del punteggio degli elaborati, in modo che tutti i documenti relativi al singolo candidato siano conservati agli atti.

13. Presso il CINECA, l'Ufficio competente del MIUR, verificato che sono state rispettate le procedure previste nel presente decreto, autorizza il Consorzio stesso alla determinazione del punteggio di ciascun elaborato.

14. Il Ministero, tramite il CINECA, pubblica secondo il codice etichetta della prova sul sito http://accessoprogrammato.miur.it, nel rispetto delle norme per la protezione dei dati personali, garantendo l'anonimato dei candidati, esclusivamente il punteggio in ordine di codice etichetta. Tali dati restano disponibili sul sito pubblico fino alla conclusione delle procedure.

15. Gli Atenei inviano al CINECA, in modalità telematica e attraverso un sito riservato, i dati anagrafici dei singoli candidati associati ai relativi codici etichetta. Gli Atenei inviano altresì, con la stessa modalità, le immagini dei moduli anagrafica secondo le specifiche tecniche che verranno successivamente concordate.

16. Il Ministero autorizza il CINECA alla trasmissione telematica, attraverso il sito riservato, dei file relativi ai punteggi ottenuti dai candidati. Dopo l'associazione delle anagrafiche alle prove, i candidati, attraverso il portale Universitaly, possono accedere a un'area riservata dello stesso sito per visualizzare, unitamente ai predetti dati, l'immagine del proprio elaborato e della scheda anagrafica.

ALLEGATO 2

PROCEDURE PER L'ISCRIZIONE, L'ACCESSO AI RISULTATI E LO SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA

1. Ciascun candidato deve presentare la richiesta di partecipazione al test selettivo per l'accesso ai corsi di laurea e laurea magistrale di cui agli articoli 2, 4, 5 e 6 esclusivamente in modalità on – line attraverso il portale Universitaly (www.universitaly.it). L'iscrizione on line è attiva dal giorno 6 luglio 2015 e si chiude inderogabilmente alle ore 15.00 (GMT+1) del giorno 23 luglio 2015. Il perfezionamento dell'iscrizione avviene a seguito del pagamento del contributo per la partecipazione al test secondo le procedure indicate dall'Università in cui il candidato sostiene la prova. Tale procedura di pagamento deve in ogni caso concludersi entro il 31 luglio 2015. Al fine della definizione degli aventi diritto alla partecipazione alle prove, le Università inviano entro e non oltre il 7 agosto 2015 al CINECA e tramite il sito riservato, l'elenco degli studenti che hanno perfezionato l'iscrizione al test attraverso il pagamento del relativo contributo.

2. Al momento dell'iscrizione on line al test il candidato, attraverso l'apposita procedura informatica e a seguito di registrazione fornisce le seguenti informazioni (tutti i dati con asterisco sono obbligatori):

Cognome *
Nome *
Paese di nascita *
Provincia di nascita *
Città di nascita *
Data di Nascita *
Sesso *
Cittadinanza *
Codice Fiscale *
email *
Tipo Documento * Numero Documento * Rilasciato da * Valido dal al*
Residenza:
Paese * Provincia * Località * C.A.P. * Indirizzo *
Telefono Cellulare (a)

Tali informazioni sono utilizzate esclusivamente per tutte le attività connesse alla selezione per l'accesso ai corsi di laurea e di laurea magistrale di riferimento e alla successiva immatricolazione. L'informazione di cui alla nota (a) deve essere inserita in caso di assenza di indirizzo e-mail esclusivamente al fine di fornire comunicazioni inerenti le procedure di selezione.

Tutte le informazioni restano conservate per cinque anni dal momento dell'iscrizione on line del candidato.

3. All'atto dell'iscrizione al test il candidato deve contestualmente indicare:

a) in ordine di preferenza le sedi per cui intende concorrere, fatto salvo quanto previsto al successivo punto *b)*. Tali preferenze sono irrevocabili e non integrabili successivamente alle ore 15.00 (GMT+1) del 23 luglio 2015. Farà fede in ogni caso l'ultima "conferma" espressa dal candidato entro tale termine.

Per prima preferenza utile si intende, nell'ordine delle preferenze indicate, l'opzione migliore relativa alla sede e al corso in cui il candidato, in base al punteggio ottenuto e al numero dei posti disponibili, risulta immatricolabile.

b) Il candidato è in ogni caso obbligato a sostenere il test nella sede indicata come "prima scelta".

4. Nei giorni di seguito indicati il CINECA, per conto del MIUR, pubblica esclusivamente il punteggio ottenuto dai candidati secondo il codice etichetta sul sito http://accessoprogrammato.miur.it , nel rispetto delle norme per la protezione dei dati personali, garantendo l'anonimato dei candidati.

Prova selettiva	Data pubblicazione dei risultati del test
Medicina e chirurgia - Odontoiatria	22 settembre 2015
Veterinaria	23 settembre 2015
Architettura	24 settembre 2015

Tali dati restano disponibili sul sito pubblico fino alla conclusione delle procedure.

5. A partire dal giorno successivo la data di pubblicazione dei risultati del test ed entro 5 giorni lavorativi i responsabili del procedimento delle Università inviano al CINECA, attraverso un sito web riservato, realizzato per esse dallo stesso Consorzio quale unico mezzo di comunicazione, i dati identificativi di ogni studente tratti dalla scheda anagrafica e la scansione delle singole schede anagrafiche in formato pdf. Delle predette operazioni è redatto analitico verbale che gli Atenei dovranno rendere disponibile al MIUR su un sito web riservato.

6. Il giorno 2 ottobre 2015 sul portale Universitaly i candidati possono prendere visione del proprio elaborato, del proprio punteggio e del proprio modulo anagrafica.

7. Il giorno 7 ottobre 2015 viene pubblicata, nell'area del sito riservato agli studenti, la graduatoria nazionale di merito nominativa.

8. Il candidato che a ogni scorrimento di graduatoria:

a) rientra nei posti disponibili relativi alla prima preferenza utile risulta ASSEGNATO ed è tenuto a immatricolarsi presso la sede e il corso cui è ASSEGNATO entro i termini stabiliti al punto 10. In caso di mancato rispetto dei termini, il candidato decade dal diritto all'immatricolazione e non assume rilevanza alcuna la motivazione giustificativa del ritardo;

b) non rientra nei posti disponibili relativi alla prima preferenza utile risulta PRENOTATO su una scelta successiva. In tal caso il candidato può comunque immatricolarsi nella sede e nel corso nei termini stabiliti al punto 10, ovvero attendere che a conclusione delle immatricolazioni di coloro che lo precedono in graduatoria si rendano eventualmente disponibili dei posti relativi alle preferenze migliori indicate. Qualora il candidato PRENOTATO si immatricoli, si annullano automaticamente tutte le altre preferenze espresse.

9. Il giorno 7 ottobre 2015, in relazione alla graduatoria di merito e al numero dei posti disponibili presso le Università, sull'area riservata agli studenti sono pubblicati i nominativi di coloro che risultano ASSEGNATI o PRENOTATI al corso e alla sede indicata come prima preferenza utile e viene fornito a ciascun Ateneo l'elenco di tali candidati.

10. Il funzionamento e lo scorrimento delle graduatorie di ciascun corso di laurea ai fini dell'immatricolazione avviene secondo le seguenti fasi e regole:

a) Il giorno 7 ottobre 2015 sono pubblicate sul sito riservato le graduatorie nominative di ciascun corso di laurea con l'indicazione per ogni candidato del punteggio ottenuto, della posizione in graduatoria e della sede universitaria in cui lo stesso è collocato come "assegnato" ovvero tenendo conto della posizione in graduatoria di tutti i candidati che lo precedono e delle relative preferenze di sede se "prenotato" ovvero "in attesa";

b) I candidati ASSEGNATI devono provvedere all'immatricolazione presso gli Atenei secondo le procedure amministrative proprie di ciascuna sede universitaria. I candidati PRENOTATI possono provvedere all'immatricolazione presso gli Atenei secondo le procedure amministrative proprie di ciascuna sede universitaria. Al fine di consentire l'adeguata gestione della graduatoria nazionale è in ogni caso stabilito, sia per i candidati ASSEGNATI, sia per i candidati PRENOTATI, che esercitino tale possibilità con riferimento allo specifico scorrimento, un termine massimo di 4 (quattro) giorni per immatricolarsi, incluso il giorno dello scorrimento della graduatoria ed esclusi il sabato ed i festivi. La mancata immatricolazione dei candidati ASSEGNATI comporta la rinuncia alla stessa se non esercitata nel termine di 4 giorni secondo quanto sopra riportato. I candidati PRENOTATI che non esercitano tale possibilità non decadono dalla graduatoria.

c) Entro 5 giorni dal termine di cui alla lettera *a)*, e comunque entro le ore 12 del quinto giorno successivo a ciascuno scorrimento, esclusi sabati e festivi, ogni Università, mediante il proprio sito riservato, comunica al CINECA i nominativi degli studenti immatricolati.

d) Entro 5 giorni dal termine di cui alla lettera *a)*, e comunque entro le ore 12 del quinto giorno successivo a ciascuno scorrimento, esclusi sabati e festivi, tutti i candidati, fatta eccezione per gli immatricolati e i rinunciatari, devono manifestare la conferma di interesse all'immatricolazione nell'area riservata del sito Universitaly. In assenza di conferma il candidato decade dalle graduatorie nazionali in cui è inserito e non conserva alcun diritto all'immatricolazione.

e) Il giorno 14 ottobre 2015, il CINECA, ricevute le comunicazioni di cui alla lettera *c)*, procede, in relazione alla posizione di merito e alle preferenze espresse, alla pubblicazione del nuovo scorrimento della graduatoria con le procedure indicate dalle lettere da *b)* a *d)*.

f) I successivi scorrimenti delle graduatorie replicano le procedure e le tempistiche indicate dalle lettere da *b)* a *d)* fino al provvedimento ministeriale di chiusura delle graduatorie.

11. Agli atenei è consentito di procedere all'iscrizione dei candidati collocati in posizione utile in graduatoria ad anni successivi al primo, esclusivamente a seguito di riconoscimento dei relativi crediti, nonché previo accertamento della documentata disponibilità di posti presso l'ateneo per l'anno di corso in cui richiedono l'iscrizione, rispetto ai posti attribuiti all'interno della rispettiva coorte di studenti nelle precedenti programmazioni. Tali procedure, al pari delle rinunce successive all'immatricolazione, comportano lo "scorrimento" della graduatoria ad esclusivo beneficio degli studenti che non risultano immatricolati, ma che sono in posizione utile, solo se comunicate fino a quando siano ancora presenti posti disponibili sul corso del singolo ateneo. Eventuali ulteriori richieste di passaggio o di rinuncia successive alla copertura di tutti i posti del corso non determinano nuovi scorrimenti di graduatoria.

12. Le iscrizioni ad anni successivi al primo, a seguito delle procedure di riconoscimento crediti da parte dell'Ateneo di destinazione, possono avvenire esclusivamente nel limite dei posti resisi disponibili a seguito di rinunce, trasferimenti, abbandoni nell'anno di corso di riferimento, in relazione ai posti a suo tempo definiti nei decreti annuali di programmazione. Ai fini di cui ai punti 11 e 12 non è richiesto il superamento del test esclusivamente a coloro che sono già iscritti ai medesimi corsi di laurea magistrale a ciclo unico in altra sede universitaria italiana ovvero comunitaria ovvero extracomunitaria.
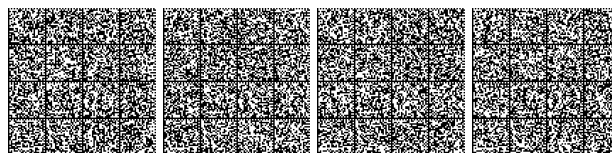
13. Gli Atenei devono prevedere, nei loro bandi, che l'iscrizione ad anni successivi al primo di uno studente proveniente da un Ateneo comunitario ovvero extracomunitario è sempre subordinata all'accertamento, da parte dell'Università italiana di destinazione, del percorso formativo compiuto dallo studente che richiede il trasferimento, con segnato riguardo alle peculiarità del corso di laurea, agli esami sostenuti, agli studi teorici compiuti e alle esperienze pratiche acquisite nell'Ateneo di provenienza nonché all'ineludibile limite del numero di posti disponibili fissato dall'Università stessa per ciascun anno di corso in sede di programmazione annuale. A tal fine, per ciascuno dei corsi di cui al presente decreto gli Atenei specificano analiticamente nei loro bandi sia i criteri per il riconoscimento dei crediti acquisiti nell'Ateneo estero e per la valutazione delle equipollenze sia il numero di posti disponibili per il trasferimento a ciascun anno successivo al primo.

ALLEGATO 3

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D.LGS. 30 GIUGNO 2003 N. 196 «CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI»

1. Finalità del trattamento.

Il trattamento dei dati personali richiesti, effettuato ai sensi dell'art. 22, comma 2, del D. Lgs. n. 196/2003, è finalizzato alla selezione per l'accesso ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria, in medicina veterinaria, e di laurea e laurea magistrale a ciclo unico direttamente finalizzati alla formazione di architetto, alla determinazione del punteggio, corrispondente a ciascun codice etichetta, conseguito a seguito dello svolgimento delle prove di ammissione e alla immatricolazione ai ridetti corsi di laurea.

Le prove di ammissione sono previste dall'articolo 4, comma 1, della legge 2 agosto 1999, n. 264 recante norme in materia di accessi ai corsi universitari, che all'articolo 1, comma 1, lettera *a)* stabilisce quali siano i corsi soggetti alla programmazione nazionale per le relative immatricolazioni.

2. Modalità del trattamento e soggetti interessati.

Il trattamento dei dati personali, forniti anche nell'ambito delle procedure di iscrizione on-line al test, per conto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR) - Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca - è curato, in base ad una procedura informatizzata, dal CINECA Consorzio interuniversitario, nella persona del Direttore e da unità designate dallo stesso Direttore tra il personale del medesimo Consorzio. I soggetti indicati ricevono dai responsabili delle Università, presente un rappresentante del MIUR, in buste sigillate, gli elaborati degli studenti contrassegnati da un codice identificativo univoco.

Il CINECA, attraverso un sito web riservato, realizzato per ciascun Ateneo dallo stesso Consorzio riceve dai responsabili del procedimento di ciascuna università, nominati dai Rettori, i dati personali degli studenti, quali risultano sul modulo anagrafica, ovvero il codice identificativo, il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita.

CINECA, pubblica sul proprio sito (http://accessoprogrammato.miur.it), nel rispetto dell'anonimato degli studenti di cui alla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, la determinazione del punteggio riferito ai singoli argomenti d'esame e al totale complessivo, nonché l'indicazione del corso e della sede prescelti da ciascun partecipante.

Le fasi successive a tale pubblicazione, ivi compresa la pubblicazione della graduatoria nominativa, possono essere seguite dagli studenti accedendo all'area riservata dello stesso sito attraverso l'utilizzo delle credenziali loro assegnate all'atto di iscrizione al portale Universitaly.

3. Natura del conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto.

Il conferimento dei dati personali, salvo quanto previsto al punto 2 dell'allegato 2, è obbligatorio per l'attribuzione del punteggio e della posizione in graduatoria con eventuale assegnazione presso una delle sedi prescelte ai fini della immatricolazione da parte degli Atenei. Tali informazioni sono utilizzate esclusivamente per tutte le attività connesse alla selezione per l'accesso ai corsi di laurea e di laurea magistrale di riferimento e alla successiva immatricolazione. La mancata acquisizione dei dati comporta l'esclusione dalla graduatoria.

4. Titolare del trattamento dei dati.

È titolare del trattamento dei dati, in relazione alla determinazione del punteggio conseguito, corrispondente a ciascun codice identificativo della prova il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca cui ci si può rivolgere per esercitare i diritti di cui all'art.7 del d.lgs. 196/2003.

5. Responsabile del trattamento dei dati.

per quanto attiene al MIUR:

a) Il CINECA, designato dal Titolare del trattamento dei dati, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 196/2003;

b) Unità di personale del CINECA, designati dal Direttore del Consorzio stesso, in qualità di incaricati del trattamento dei dati.

6. Diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. n.196/2003

(Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti)

L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.

L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:

a) dell'origine dei dati personali;

b) delle finalità e modalità del trattamento;

c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;

d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;

e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

L'interessato ha diritto di ottenere:

a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;

b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non e' necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;

c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere *a)* e *b)* sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;

b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

ALLEGATO 4
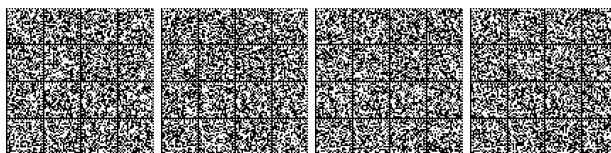
Posti da perfezionare con successivi decreti ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a) della legge 264 del 1999

Posti disponibili per l'accesso al corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia anno accademico 2015-2016

Università	*Comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui alla legge 30 luglio 2002 n. 189, art. 26.*	*Non comunitari non soggiornanti*
Bari	297	3
Bari (Lingua inglese)	22	8
Bologna	340	40
Brescia	209	16
Cagliari	188	7
Catania	270	3
Catanzaro "Magna Graecia"	240	24
Chieti - "G. D'Annunzio"	180	10
del Molise	75	5
Ferrara	151	2
Firenze	330	20
Foggia	75	5
Genova	250	25
L'Aquila	98	5
Messina	183	10
Milano	350	2
Milano (Lingua inglese)	34	16
Milano Bicocca	135	7
Milano Cattolica "S. Cuore"	270	0
Milano Cattolica "S. Cuore" (lingua inglese)	50	2
Milano "Vita e Salute S.Raffaele"	100	0
Milano "Vita e Salute S.Raffaele" (Lingua inglese)	36	36
Milano Humanitas (Lingua inglese)	80	40
Modena e Reggio Emilia	111	11
Napoli "Federico II"	421	9
Napoli "Federico II" (Lingua Inglese)	25	0
Napoli Seconda Università	430	0
Napoli Seconda Università (Lingua inglese)	8	22
Padova	378	22
Palermo	297	2
Parma	206	20
Pavia	190	10
Pavia (Lingua inglese)	60	40
Perugia	190	17
Pisa	236	6
Politecnica delle Marche	150	10
Roma "La Sapienza" Policlinico	552	48
Roma "La Sapienza" Policlinico (Lingua inglese)	35	10
Roma "La Sapienza" Polo Pontino	121	2
Roma "La Sapienza" S. Andrea	160	5
Roma - "Tor Vergata"	220	12
Roma - "Tor Vergata" (Lingua inglese)	20	5
Roma - Campus Bio-Medico	120	2

Università	*Comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui alla legge 30 luglio 2002 n. 189, art. 26.*	*Non comunitari non soggiornanti*
Salerno	**146**	**0**
Sassari	**112**	**11**
Siena	**231**	**9**
Torino	**389**	**1**
Torino sede Orbassano	**100**	**2**
Trieste	**121**	**13**
Udine	**90**	**2**
Varese "Insubria"	**159**	**1**
Vercelli "Avogadro"	**95**	**5**
Verona	**177**	**3**
Totale	**9.513**	**586**

Posti disponibili per l'accesso al corso di laurea magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria anno accademico 2015-2016

Università	*Comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui alla legge 30 luglio 2002 n. 189, art. 26.*	*Non comunitari non soggiornanti*
Bari	**13**	**1**
Bologna	**28**	**3**
Brescia	**16**	**0**
Cagliari	**10**	**3**
Catania	**15**	**2**
Catanzaro "Magna Graecia"	**10**	**2**
Chieti - "G. D'Annunzio"	**30**	**5**
Ferrara	**15**	**0**
Firenze	**46**	**2**
Foggia	**28**	**2**
Genova	**20**	**5**
L'Aquila	**20**	**10**
Messina	**15**	**7**
Milano	**58**	**3**
Milano Bicocca	**16**	**15**
Milano Cattolica "S. Cuore"	**25**	**0**
Milano "Vita e Salute S.Raffaele"	**35**	**0**
Modena e Reggio Emilia	**10**	**2**
Napoli "Federico II"	**30**	**3**

Università	*Comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui alla legge 30 luglio 2002 n. 189, art. 26.*	*Non comunitari non soggiornanti*
Napoli Seconda Università	**24**	**0**
Padova	**15**	**2**
Palermo	**15**	**0**
Parma	**18**	**2**
Pavia	**16**	**0**
Perugia	**10**	**0**
Pisa	**10**	**2**
Politecnica delle Marche	**21**	**0**
Roma "La Sapienza" Med. Odontoiatria	**65**	**3**
Roma - "Tor Vergata"	**35**	**6**
Sassari	**15**	**3**
Salerno	**10**	**1**
Torino	**42**	**4**
Trieste	**25**	**0**
Varese "Insubria"	**16**	**1**
Verona	**15**	**0**
Totale	**792**	**89**

Posti disponibili per l'accesso al corso di laurea magistrale in Medicina Veterinaria anno accademico 2015-2016

Università	*Comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui alla legge 30 luglio 2002 n. 189, art. 26.*	*Non comunitari non soggiornanti*
Bari	**46**	**5**
Bologna	**72**	**10**
Camerino	**30**	**15**
Messina	**38**	**5**
Milano	**80**	**5**
Napoli "Federico II"	**60**	**10**
Padova	**65**	**10**
Parma	**45**	**3**

Università	*Comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui alla legge 30 luglio 2002 n. 189, art. 26.*	*Non comunitari non soggiornanti*
Perugia	**53**	**10**
Pisa	**53**	**5**
Sassari	**35**	**10**
Teramo	**50**	**5**
Torino	**90**	**10**
Totale	**717**	**103**

Posti disponibili per l'accesso ai corsi di laurea magistrale, direttamente finalizzati alla professione di Architetto anno accademico 2015 -2016

Università	**Corso**	*Comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui alla legge 30 luglio 2002 n. 189, art. 26.*	*Non comunitari non soggiornanti*
Bari Politecnico	Architettura	**147**	**3**
Bari Politecnico	Ingegneria edile-architettura	**98**	**2**
Bologna	Architettura	**98**	**2**
Bologna	Ingegneria edile-architettura	**96**	**4**
Brescia	Ingegneria edile-architettura	**78**	**2**
Cagliari	Scienze dell'Architettura	**100**	**6**
Camerino	Scienze dell'Architettura	**120**	**16**
Catania	Architettura	**100**	**0**
Catania	Ingegneria edile-architettura	**98**	**2**
Chieti "G. D"Annunzio"	Architettura	**246**	**4**
della Basilicata	Architettura	**100**	**2**
della Calabria	Ingegneria edile-architettura	**92**	**8**
Enna "Kore"	Architettura	**95**	**5**
Ferrara	Architettura	**131**	**4**
Firenze	Architettura	**300**	**24**
Firenze	Scienze dell'Architettura	**150**	**19**
Genova	Scienze dell'Architettura	**190**	**10**
L'Aquila	Ingegneria edile-architettura	**97**	**3**
Milano Politecnico	Progettazione dell'Architettura (Sede Piacenza)	**95**	**5**
Milano Politecnico	Progettazione dell'Architettura (Sede Milano)	**793**	**57**
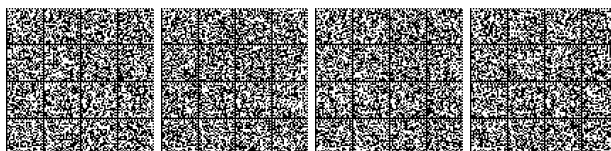
Università	**Corso**	***Comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui alla legge 30 luglio 2002 n. 189, art. 26.***	***Non comunitari non soggiornanti***
Milano Politecnico	Progettazione dell'Architettura (Sede Mantova)	91	9
Milano Politecnico	Ingegneria edile-architettura (Sede Lecco)	115	5
Napoli "Federico II"	Architettura	250	3
Napoli "Federico II"	Scienze dell'Architettura	146	4
Napoli "Federico II"	Ingegneria edile-architettura	97	3
Napoli "Seconda Università"	Architettura	160	4
Padova	Ingegneria edile-architettura	97	3
Palermo	Architettura (sede di Palermo)	150	12
Palermo	Architettura (sede di Agrigento)	150	7
Palermo	Ingegneria edile-architettura	100	6
Parma	Scienze dell'Architettura	147	3
Pavia	Ingegneria edile-architettura	75	5
Perugia	Ingegneria edile-architettura	78	2
Pisa	Ingegneria edile-architettura	78	7
Politecnica delle Marche	Ingegneria edile-architettura	90	10
Reggio Calabria "Mediterranea"	Architettura	150	20
Reggio Calabria "Mediterranea"	Scienze dell'Architettura	100	20
Roma "La Sapienza"	Architettura	400	20
Roma "La Sapienza"	Scienze dell'Architettura	171	9
Roma "La Sapienza"	Ingegneria edile-architettura	160	8
Roma "Tor Vergata"	Ingegneria edile-architettura	60	5
Roma TRE	Scienze dell'Architettura	230	24
Salerno	Ingegneria edile-architettura	98	2
Sassari	Scienze dell'Architettura e del Progetto	50	10
Torino Politecnico	Architettura	500	40
Trento	Ingegneria edile-architettura	100	0
Trieste	Architettura	60	3
Udine	Scienze dell'Architettura	100	2
Venezia IUAV	Architettura, Costruzione, Conservazione	285	15
Venezia IUAV	Architettura: tecniche e culture del progetto	290	10
	Totale	**7.802**	**449**
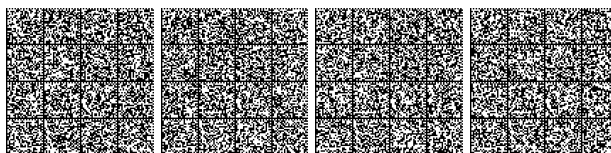
ALLEGATO *A*

PROGRAMMI RELATIVI AI QUESITI DELLE PROVE DI AMMISSIONE AI CORSI DI LAUREA MAGISTRALE IN MEDICINA E CHIRURGIA, IN ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA, IN MEDICINA VETERINARIA E AI CORSI DI LAUREA DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Per l'ammissione ai corsi è richiesto il possesso di una cultura generale, con particolari attinenze all'ambito letterario, storico- filosofico, sociale ed istituzionale, nonché della capacità di analisi su testi scritti di vario genere e da attitudini al ragionamento logico- matematico.

Peraltro, le conoscenze e le abilità richieste fanno comunque riferimento alla preparazione promossa dalle istituzioni scolastiche che organizzano attività educative e didattiche coerenti con i Programmi Ministeriali, soprattutto in vista degli Esami di Stato e che si riferiscono anche alle discipline scientifiche della Biologia, della Chimica, della Fisica e della Matematica.

Cultura generale e ragionamento logico.

Accertamento delle capacità di usare correttamente la lingua italiana e di completare logicamente un ragionamento, in modo coerente con le premesse, che vengono enunciate in forma simbolica o verbale attraverso quesiti a scelta multipla formulati anche con brevi proposizioni, scartando le conclusioni errate, arbitrarie o meno probabili.

I quesiti verteranno su testi di saggistica scientifica o narrativa di autori classici o contemporanei, oppure su testi di attualità comparsi su quotidiani o su riviste generalistiche o specialistiche; verteranno altresì su casi o problemi, anche di natura astratta, la cui soluzione richiede l'adozione di forme diverse di ragionamento logico.

Quesiti relativi alle conoscenze di cultura generale, affrontati nel corso degli studi, completano questo ambito valutativo.

Biologia.

La Chimica dei viventi.

L'importanza biologica delle interazioni deboli.

Le molecole organiche presenti negli organismi e rispettive funzioni. Il ruolo degli enzimi.

La cellula come base della vita.

Teoria cellulare. Dimensioni cellulari. La cellula procariotica ed eucariotica, animale e vegetale. I virus.

La membrana cellulare: struttura e funzioni - il trasporto attraverso la membrana.

Le strutture cellulari e loro specifiche funzioni.

Ciclo cellulare e riproduzione cellulare: mitosi e meiosi - corredo cromosomico e mappe cromosomiche.

Bioenergetica.

La valuta energetica delle cellule: l'ATP.

Reazioni di ossidoriduzione nei viventi.

I processi energetici: fotosintesi, glicolisi, respirazione aerobica e fermentazione.

Riproduzione ed Ereditarietà.

Cicli vitali. Riproduzione sessuata ed asessuata.

Genetica Mendeliana: le leggi di Mendel e loro applicazioni.

Genetica classica: teoria cromosomica dell'ereditarietà - modelli di ereditarietà.

Genetica molecolare: struttura e duplicazione del DNA, il codice genetico, la sintesi proteica. Il DNA dei procarioti. La struttura del cromosoma eucariotico. I geni e la regolazione dell'espressione genica.

Genetica umana: trasmissione dei caratteri mono- e polifattoriali; malattie ereditarie autosomiche e legate al cromosoma X.

Le biotecnologie: la tecnologia del DNA ricombinante e le sue applicazioni.

Ereditarietà e ambiente.

Mutazioni. Selezione naturale e artificiale. Le teorie evolutive. Le basi genetiche dell'evoluzione.

Anatomia e Fisiologia degli animali e dell'uomo.

I tessuti animali.

Anatomia e fisiologia di sistemi ed apparati nell'uomo e relative interazioni.

Omeostasi.

Chimica

La costituzione della materia: gli stati di aggregazione della materia; sistemi eterogenei e sistemi omogenei; composti ed elementi.

Leggi dei gas perfetti.

La struttura dell'atomo: particelle elementari; numero atomico e numero di massa, isotopi, struttura elettronica degli atomi dei vari elementi.

Il sistema periodico degli elementi: gruppi e periodi; elementi di transizione. Proprietà periodiche degli elementi: raggio atomico, potenziale di ionizzazione, affinità elettronica, carattere metallico. Relazioni tra struttura elettronica, posizione nel sistema periodico e proprietà degli elementi.

Il legame chimico: legame ionico, legame covalente e metallico. Energia di legame. Polarità dei legami. Elettronegatività. Legami intermolecolari.

Fondamenti di chimica inorganica: nomenclatura e principali proprietà dei composti inorganici: ossidi, idrossidi, acidi, sali.

Le reazioni chimiche e la stechiometria: massa atomica e molecolare, numero di Avogadro, concetto di mole e sua applicazione, calcoli stechiometrici elementari, bilanciamento di semplici reazioni, i differenti tipi di reazione chimica.

Le soluzioni: proprietà solventi dell'acqua, solubilità, i principali modi di esprimere la concentrazione delle soluzioni.

Equilibri in soluzione acquosa.

Elementi di cinetica chimica e catalisi.

Ossidazione e riduzione: numero di ossidazione, concetto di ossidante e riducente. Bilanciamento di semplici reazioni.

Acidi e basi: il concetto di acido e di base. Acidità, neutralità e basicità delle soluzioni acquose. Il pH. Idrolisi. Soluzioni tampone.

Fondamenti di chimica organica: legami tra atomi di carbonio, formule grezze e di struttura, concetto di isomeria. Idrocarburi alifatici, aliciclici e aromatici. Gruppi funzionali: alcoli, eteri, ammine, aldeidi, chetoni, acidi carbossilici, esteri, ammidi. Elementi di nomenclatura.

Fisica

Le misure: misure dirette e indirette, grandezze fondamentali e derivate, dimensioni fisiche delle grandezze, conoscenza del sistema metrico decimale e dei Sistemi di Unità di Misura CGS, Tecnico (o Pratico) (ST) e Internazionale (SI), delle unità di misura (nomi e relazioni tra unità fondamentali e derivate), multipli e sottomultipli (nomi e valori).

Cinematica: grandezze cinematiche, moti vari con particolare riguardo a moto rettilineo uniforme e uniformemente accelerato; moto circolare uniforme; moto armonico (per tutti i moti: definizione e relazioni tra le grandezze cinematiche connesse).

Dinamica: vettori e operazioni sui vettori. Forze, momenti delle forze rispetto a un punto. Momento di una coppia di forze. Composizione vettoriale delle forze. Definizioni di massa e peso. Accelerazione di gravità. Densità e peso specifico. Legge di gravitazione universale, 1°, 2° e 3° principio della dinamica. Lavoro, energia cinetica, energie potenziali. Principio di conservazione dell'energia. Impulso e quantità di moto. Principio di conservazione della quantità di moto.

Meccanica dei fluidi: pressione, e sue unità di misura (non solo nel sistema *SI)*. Principio di Archimede. Principio di Pascal. Legge di Stevino.

Termologia, termodinamica: termometria e calorimetria. Calore specifico, capacità termica. Meccanismi di propagazione del calore. Cambiamenti di stato e calori latenti. Leggi dei gas perfetti. Primo e secondo principio della termodinamica.

Elettrostatica e elettrodinamica: legge di Coulomb. Campo e potenziale elettrico. Costante dielettrica. Condensatori. Condensatori in serie e in parallelo. Corrente continua. Legge di Ohm. Principi di Kirchhoff. Resistenza elettrica e resistività, resistenze elettriche in serie e in parallelo. Lavoro, Potenza, effetto Joule. Generatori. Induzione elettromagnetica e correnti alternate. Effetti delle correnti elettriche (termici, chimici e magnetici).

Matematica

Insiemi numerici e algebra: numeri naturali, interi, razionali, reali. Ordinamento e confronto; ordine di grandezza e notazione scientifica. Operazioni e loro proprietà. Proporzioni e percentuali. Potenze con esponente intero, razionale) e loro proprietà. Radicali e loro proprietà. Logaritmi (in base 10 e in base *e)* e loro proprietà. Cenni di calcolo combinatorio. Espressioni algebriche, polinomi. Prodotti notevoli, potenza

n-esima di un binomio, scomposizione in fattori dei polinomi. Frazioni algebriche. Equazioni e disequazioni algebriche di primo e secondo grado. Sistemi di equazioni.

Funzioni: nozioni fondamentali sulle funzioni e loro rappresentazioni grafiche (dominio, codominio, segno, massimi e minimi, crescenza e decrescenza, ecc.). Funzioni elementari: algebriche intere e fratte, esponenziali, logaritmiche, goniometriche. Funzioni composte e funzioni inverse. Equazioni e disequazioni goniometriche.

Geometria: poligoni e loro proprietà. Circonferenza e cerchio. Misure di lunghezze, superfici e volumi. Isometrie, similitudini ed equivalenze nel piano. Luoghi geometrici. Misura degli angoli in gradi e radianti. Seno, coseno, tangente di un angolo e loro valori notevoli. Formule goniometriche. Risoluzione dei triangoli. Sistema di riferimento cartesiano nel piano. Distanza di due punti e punto medio di un segmento. Equazione della retta. Condizioni di parallelismo e perpendicolarità. Distanza di un punto da una retta. Equazione della circonferenza, della parabola, dell'iperbole, dell'ellisse e loro rappresentazione nel piano cartesiano. Teorema di Pitagora. Teoremi di Euclide (primo e secondo).

Probabilità e statistica: distribuzioni delle frequenze a seconda del tipo di carattere e principali rappresentazioni grafiche. Nozione di esperimento casuale e di evento. Probabilità e frequenza.

ALLEGATO *B*

PROGRAMMI RELATIVI ALLA PROVA DI AMMISSIONE AI CORSI DI LAUREA E DI LAUREA SPECIALISTICA/MAGISTRALE A CICLO UNICO, DIRETTAMENTE FINALIZZATI ALLA FORMAZIONE DI ARCHITETTO

Per l'ammissione ai corsi è richiesta una sufficiente cultura generale, con particolari attinenze all'ambito storico, sociale e istituzionale, affiancata da capacità di lavoro su testi scritti di vario genere (artistico, letterario, storico, sociologico, filosofico, ecc.) e da attitudini al ragionamento logico-astratto sia in ambito matematico che linguistico.

Cultura generale e ragionamento logico

Accertamento della capacità di completare logicamente un ragionamento, in modo coerente con le premesse, che vengono enunciate in forma simbolica o verbale attraverso quesiti a scelta multipla.

I quesiti verteranno su testi di saggistica scientifica o narrativa di autori classici o contemporanei, oppure su testi di attualità comparsi su quotidiani o su riviste generalistiche o specialistiche; verteranno altresì su casi o problemi, anche di natura astratta, la cui soluzione richiede l'adozione di forme diverse di ragionamento logico.

Quesiti relativi alle conoscenze di cultura generale completano questo ambito valutativo.

Storia

La prova è mirata ad accertare coerenti criteri generali di orientamento cronologico rispetto a protagonisti e fenomeni di rilievo storico (dell'Età antica, dell'alto e basso medioevo, dell'età moderna, dell'età contemporanea). Tali orientamenti storico-cronologici generali saranno verificati anche attraverso l'accertamento di conoscenze intrecciate alle specifiche vicende artistico-architettoniche (opere di architettura o correnti artistiche).

Disegno e Rappresentazione

La prova è mirata all'accertamento della capacità di analizzare grafici, disegni, e rappresentazioni iconiche o termini di corrispondenza rispetto all'oggetto rappresentato della padronanza di nozioni elementari relative alla rappresentazione (piante, prospetti, assonometrie)

Matematica e Fisica

La prova è mirata all'accertamento della padronanza di:

insiemi numerici e calcolo aritmetico (numeri naturali, relativi, razionali, reali; ordinamento e confronto di numeri; ordine di grandezza; operazioni, potenze, radicali, logaritmi), calcolo algebrico, geometria euclidea (poligoni, circonferenza e cerchio, misure di lunghezze, superfici e volumi, isometria, similitudini e equivalenze, luoghi geometrici), geometria analitica (fondamenti), probabilità e statistica (fondamenti), elementi di trigonometria (fondamenti);

nozioni elementari sui principi della Meccanica: definizione delle grandezze fisiche fondamentali (spostamento, velocità, accelerazione, massa, quantità di moto, forza, peso, lavoro e potenza); legge d'inerzia, legge di Newton e principio di azione e reazione), fondamenti di Statica;

nozioni elementari sui principi della Termodinamica (concetti generali di temperatura, calore, calore specifico, dilatazione dei corpi);

nozioni elementari di Elettrostatica ed Elettrodinamica: legge di Coulomb, campo e potenziale elettrico, condensatori, condensatori in serie e in parallelo, corrente continua, resistenza elettrica, legge di Ohm, resistenze in serie e in parallelo.

15A06366

DECRETO 5 agosto 2015.

Programmazione posti per l'accesso ai corsi di laurea magistrale in odontoiatria e protesi dentaria anno accademico 2015/2016. (Decreto n. 544).

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'art. 2, comma 1, n. 11), che, a seguito della modifica apportata dal decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, istituisce il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero», e successive modificazioni e integrazioni, e, in particolare l'art. 39, comma 5;

Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264 recante «Norme in materia di accessi ai corsi universitari» e, in particolare, l'art. 3, comma 1, lettera *a)*;

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 recante «Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334 «Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 in materia di immigrazione»;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270 recante «Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509»;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 marzo 2007 con il quale sono state determinate le classi delle lauree magistrali;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 463 del 3 luglio 2015 concernente «Modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato a livello nazionale per l'anno accademico 2015-2016»;

Viste le disposizioni interministeriali dell'8 aprile 2015 e successive integrazioni, con le quali sono state regola-

mentate «Procedure per l'accesso degli studenti stranieri richiedenti visto ai corsi di formazione superiore del 2015-2016»;

Visto il contingente riservato agli studenti stranieri per l'anno accademico 2015-2016 riferito alle predette disposizioni;

Vista la rilevazione relativa al fabbisogno professionale di Odontoiatri per l'anno accademico 2015-2016 che il Ministero della salute ha effettuato ai sensi dell'art. 6-*ter* del decreto legislativo n. 502/1992, trasmessa dallo stesso Ministero in data 5 maggio 2015 alla Conferenza per i Rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome in vista dell'accordo formale;

Visto l'Accordo della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e Bolzano del 7 maggio 2015;

Considerata la necessità di emanare il presente decreto per consentire il perfezionamento del bando di concorso da parte degli Atenei relativamente ai posti disponibili per l'anno accademico 2015-2016 nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4, comma 1 della richiamata legge n. 264/1999;

Tenuto conto dell'istruttoria compiuta ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera *a)*, della legge n. 264/1999;

Vista la potenziale offerta formativa così come deliberata dagli Atenei, con espresso riferimento ai parametri di cui all'art. 3, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)* della richiamata legge n. 264;

Considerato che il fabbisogno professionale definito dal Ministero della Salute risulta inferiore all'offerta formativa deliberata dagli Atenei;

Valutata la necessità di contemperare quanto più possibile l'offerta formativa delle Università con il fabbisogno professionale, tenendo conto, nella ripartizione dei posti, della necessità di soddisfare l'offerta formativa secondo una distribuzione sul territorio nazionale;

Visto il parere n. 7 del 3 luglio 2015 espresso dall'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca;

Ritenuto di non procedere per l'anno accademico 2015-2016 ad alcun successivo ampliamento dei posti attribuiti con il presente decreto, al fine di assicurare l'adeguato inizio delle attività didattiche dei corsi di laurea;

Ritenuto, alla luce delle risultanze della summenzionata istruttoria, di determinare per l'anno accademico 2015-2016 la programmazione a livello nazionale del corso di laurea magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria;

Ritenuto di disporre la ripartizione dei posti stessi tra le Università;

Decreta:

Art. 1.

1. Per l'anno accademico 2015-2016, i posti per le immatricolazioni al corso di laurea magistrale in odontoiatria e protesi dentaria, destinati agli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia, di cui all'art. 26 della legge 30 luglio 2002, n. 189, sono determinati a livello nazionale in n. 792 e sono ripartiti fra le Università secondo la tabella allegata che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Agli studenti stranieri residenti all'estero sono destinati i posti secondo la riserva contenuta nel contingente di cui alle disposizioni interministeriali in data 8 aprile 2015 citate in premessa.

Art. 2.

1. Ciascuna Università dispone l'ammissione degli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia in base alla graduatoria di merito unica nazionale secondo quanto previsto dal decreto ministeriale sulle modalità citato in premessa, nei limiti dei corrispondenti posti di cui alla tabella allegata al presente decreto.

2. Ciascuna università dispone l'ammissione degli studenti non comunitari residenti all'estero in base ad apposita graduatoria di merito nel limite del contingente ad essi riservato.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 agosto 2015

Il Ministro: GIANNINI

Posti disponibili per l'accesso al corso di laurea magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria anno accademico 2015-2016

Università	Comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui alla legge 30 luglio 2002 n. 189, art. 26
Bari	13
Bologna	28
Brescia	16
Cagliari	10
Catania	15
Catanzaro "Magna Graecia"	10
Chieti - "G. D'Annunzio"	30
Ferrara	15
Firenze	46
Foggia	28
Genova	20
L'Aquila	20
Messina	15
Milano	58
Milano Bicocca	16
Milano Cattolica "S. Cuore"	25
Milano "Vita e Salute S. Raffaele"	35
Modena e Reggio Emilia	10
Napoli "Federico II"	30
Napoli Seconda Università	24
Padova	15

Palermo	15
Parma	18
Pavia	16
Perugia	10
Pisa	10
Politecnica delle Marche	21
Roma “La Sapienza” Med. Odontoiatria	65
Roma - “Tor Vergata”	35
Sassari	15
Salerno	10
Torino	42
Trieste	25
Varese “Insubria”	16
Verona	15
Totale	792

15A06364

DECRETO 5 agosto 2015.

Programmazione posti per l’accesso ai corsi di laurea magistrale in medicina veterinaria anno accademico 2015/2016. (Decreto 545).

IL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante «Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l’art. 2, comma 1, n. 11), che, a seguito della modifica apportata dal decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, istituisce il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero», e successive modificazioni e integrazioni, e, in particolare l’art. 39, comma 5;

Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264 recante «Norme in materia di accessi ai corsi universitari» e, in particolare, l’art. 3, comma 1, lettera *a)*;

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 recante «Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334 «Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 in materia di immigrazione»;

Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270 recante «Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509»;

Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 16 marzo 2007 con il quale sono state determinate le classi delle lauree magistrali;

Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 3 luglio 2015, n. 463 concernente Modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato a livello nazionale per l’anno accademico 2015-16;

Viste le disposizioni interministeriali dell’8 aprile 2015 e successive integrazioni, con le quali sono state regolamentate «Procedure per l’accesso degli studenti stranieri richiedenti visto ai corsi di formazione superiore del 2015-2016»;

Visto il contingente riservato agli studenti stranieri per l’anno accademico 2015-2016 riferito alle predette disposizioni;

Vista la rilevazione relativa al fabbisogno professionale di medici veterinari per l’anno accademico 2015-2016, che il Ministero della salute ha effettuato ai sensi dell’art. 6-*ter* del decreto legislativo n. 502/1992 e trasmessa dallo stesso Ministero in data 5 maggio 2015 alla Conferenza per i Rapporti tra lo Stato e le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano, in vista dell’accordo formale;

Visto l’Accordo della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano del 7 maggio 2015;

Considerata la necessità di emanare il presente decreto per consentire il perfezionamento del bando di concorso da parte degli Atenei relativamente ai posti disponibili per l’anno accademico 2015-2016 nel rispetto di quanto disposto dall’art. 4, comma 1, della richiamata legge n. 264/1999;

Visto la potenziale offerta formativa così come deliberata dagli Atenei con espresso riferimento ai parametri di cui all’art. 3, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)* della richiamata legge n. 264;

Considerato che il fabbisogno professionale definito dal Ministero della Salute risulta inferiore all’offerta formativa deliberata dagli Atenei;

Valutata la necessità di contemperare quanto più possibile l’offerta formativa delle Università con il fabbisogno professionale tenendo conto, nella ripartizione dei posti, della necessità di soddisfare l’offerta formativa secondo una distribuzione sul territorio nazionale;

Visto il parere n. 7 del 3 luglio 2015 espresso dall’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca;

Ritenuto di non procedere per l’anno accademico 2015-2016 ad alcun successivo ampliamento dei posti attribuiti con il presente decreto, al fine di assicurare l’adeguato inizio delle attività didattiche dei corsi di laurea;

Tenuto conto dell'istruttoria compiuta secondo gli elementi di cui all'art. 3, comma 1, lettera *a)* della legge n. 264/1999;

Considerato che dalla predetta istruttoria è emersa la rilevanza della certificazione per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina Veterinaria da parte dell'European Association of Establishments of Veterinary Education (EAEVE);

Ritenuto di procedere alla programmazione del corso di laurea magistrale in Medicina Veterinaria per l'anno accademico 2015-2016;

Ritenuto di disporre la ripartizione dei posti tra le Università;

Decreta:

Art. 1.

1. Per l'anno accademico 2015-2016 i posti per le immatricolazioni al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina Veterinaria, destinati agli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia, di cui all'art. 26 della legge 30 luglio 2002, n. 189, sono determinati a livello nazionale in 717, e sono ripartiti fra le Università secondo la tabella allegata, che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Agli studenti stranieri residenti all'estero sono destinati i posti secondo la riserva contenuta nel contingente di cui alle disposizioni interministeriali adottate in data 8 aprile 2015 citate in premessa.

Art. 2.

1. Ciascuna Università dispone l'ammissione degli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia, in base alla graduatoria di merito unica nazionale, nei limiti dei corrispondenti posti di cui alla tabella allegata al presente decreto.

2. Ciascuna Università dispone l'ammissione degli studenti non comunitari residenti all'estero, in base ad apposita graduatoria di merito, nel limite del contingente ad essi riservato.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 agosto 2015

Il Ministro: GIANNINI

Posti disponibili per l'accesso al corso di laurea magistrale in Medicina Veterinaria anno accademico 2015-2016	
Università	Comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui alla legge 30 luglio 2002 n. 189, art. 26
Bari	46
Bologna	72
Camerino	30
Messina	38
Milano	80
Napoli "Federico II"	60
Padova	65
Parma	45
Perugia	53
Pisa	53
Sassari	35
Teramo	50
Torino	90
Totale	717

15A06365

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 14 luglio 2015.

Revoca e riassegnazione alla regione Toscana delle risorse ripartite dal decreto 28 dicembre 2012, in materia di realizzazione di strutture sanitarie extraospedaliere per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230, concernente disposizioni in materia di riordino della medicina penitenziaria a norma della legge n. 419 del 1998;

Visto l'art. 2, comma 283, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che, al fine di dare completa attuazione al riordino della medicina penitenziaria, definisce le modalità e i criteri di trasferimento dal Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria e dal Dipartimento della Giustizia minorile del Ministero della Giustizia al Servizio Sanitario Nazionale di tutte le funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro e delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2008, recante «Modalità e criteri per il trasferimento al Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, e delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in materia di sanità penitenziaria», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 maggio 2008, n. 126;

Visto il decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, recante «Interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9 e s.m.;

Visto il decreto-legge 31 marzo 2014, n. 52, recante «Disposizioni urgenti in materia di superamento degli Ospedali psichiatrici giudiziari», convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2014, n. 81;

Visto l'art. 3-*ter* del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9 e s.m., contenente disposizioni per il defi-

nitivo superamento degli Ospedali psichiatrici giudiziari, che fissa al 31 marzo 2015 il termine per il completamento del processo di tali strutture e che prevede la possibilità per le regioni di modificare entro il 15 giugno 2014 i programmi presentati in precedenza, al fine di provvedere alla riqualificazione dei Dipartimenti di salute mentale, di contenere il numero complessivo dei posti letto da realizzare nelle strutture sanitarie e di destinare le risorse alla realizzazione e riqualificazione delle sole strutture pubbliche;

Visto, altresì, il comma 2, del suddetto art. 3-*ter*, che dispone che, con decreto di natura non regolamentare del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro della giustizia, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono definiti, ad integrazione di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, pubblicato nel S.O. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 1997, ulteriori requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi, anche con riguardo ai profili di sicurezza, relativi alle strutture destinate ad accogliere le persone cui sono applicate le misure di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario e dell'assegnazione a casa di cura e custodia;

Visto il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della giustizia, del 1° ottobre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 270 del 19 novembre 2012, concernente la definizione, a integrazione del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, di ulteriori requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimi, anche con riguardo ai profili di sicurezza relativi alle strutture destinate ad accogliere le persone cui sono applicate le misure di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario e dell'assegnazione a casa di cura e custodia;

Visto l'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 e s.m., che autorizza l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze sanitarie assistenziali per anziani e soggetti non autosufficienti;

Visto l'art. 50, comma 1, lettera *c)*, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, integrato dall'art. 4-*bis* del decreto-legge del 28 dicembre 1998, n. 450, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 39, che dispone ulteriori finanziamenti per l'attuazione del programma di investimenti, nonché le tabelle F ed E delle leggi 23 dicembre 1999 n. 488, 23 dicembre 2000 n. 388, 28 dicembre 2001 n. 448, 27 dicembre 2002 n. 289, 24 dicembre 2003 n. 350, 30 dicembre 2004 n. 311, 23 dicembre 2005 n. 266, 27 dicembre 2006 n. 296, 24 dicembre 2007 n. 244, 22 dicembre 2008 n. 203, 23 dicembre 2009 n. 191, 13 dicembre 2010 n. 220, 12 novembre 2011 n. 183, 24 dicembre 2012 n. 228, 27 dicembre 2013 n. 147 e 23 dicembre 2014 n. 190;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute» convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189;

Visto il comma 6 del citato art. 3-*ter*, che autorizza "la spesa di 120 milioni di euro per l'anno 2012 e 60 milioni di euro per l'anno 2013 e stabilisce che "le predette risorse, in deroga alla procedura di attuazione del programma pluriennale di interventi di cui all'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, sono ripartite tra le regioni, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa sancita dalla Conferenza permanente peri rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trenta e di Bolzano, ed assegnate alla singola regione con decreto del Ministro della salute di approvazione di uno specifico programma di utilizzo proposto dalla medesima regione ...all'erogazione delle risorse si provvede per stati di avanzamento dei lavori. Per le province autonome di Trenta e di Bolzano si applicano le disposizioni di cui all'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191."

Considerato che sullo stanziamento destinato al finanziamento dell'edilizia sanitaria iscritto, per l'anno 2012, sullo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art. 20, della citata legge n. 67/1988, come risultante dalla legge 12 novembre 2011, n. 184, dalla variazione incrementativa di 60 milioni ai sensi del citato art. 3-*ter* del decreto-legge n. 211/2011 e dalla variazione incrementativa in attuazione dell'art. 14 del decreto-legge n. 78/2010, pari complessivamente a 1.190.435.413,00 euro, sono state operate riduzioni e accantonamenti complessivamente pari a 29.204.796,00 euro, di cui 7.174.171,00 euro, ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quinquies*, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e 22.031.625,00 euro, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

Preso atto che sull'importo di 120 milioni di euro - previsto per l'anno 2012 per il finanziamento del superamento degli Ospedali psichiatrici giudiziari - è stata applicata proporzionalmente la predetta riduzione di 29.204.796,00 euro, per un valore pari a 2.944.045,00 euro;

Considerato che per l'esercizio 2013, l'iniziale importo di 60 milioni di euro è stato complessivamente ridotto di 3.247.964,00 euro, di cui 499.964,00 euro, ai sensi del citato art. 13, comma 1-*quinquies* del decreto-legge n. 16/2012 e 2.748.000,00 euro ai sensi dell'art. 7, comma 12, del decreto-legge 6 luglio 2012, 95, convertito, con rimodulazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

Rideterminato quindi, nei seguenti valori, lo stanziamento di bilancio per le finalità di cui al citato art. 3-*ter*, comma 6, del decreto-legge n. 211/2011:

esercizio 2012: 117.055.955,00 euro;

esercizio 2013: 56.752.036,00 euro,

per un valore complessivamente pari, nei due esercizi, a 173.807.991,00 euro;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 28 dicembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 32 del 7 febbraio 2013, di riparto del finanziamento previsto dal citato art. 3-*ter*, comma 6, del decreto-legge 22 dicembre

2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, come rideterminato dalle disposizioni su indicate;

Dato atto altresì che l'art. 3, comma 1, del citato decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 28 dicembre 2012, dispone che le Regioni possono stipulare specifici accordi interregionali per la realizzazione di strutture comuni in cui ospitare i soggetti internati provenienti dalle Regioni stesse e che con il decreto del Ministro della salute di approvazione del programma si provvede anche a individuare, in caso di accordo interregionale, la Regione beneficiaria della relativa somma;

Dato atto che il su indicato decreto del Ministero della salute di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze del 28 dicembre 2012 ripartisce alla Regione Toscana la somma di € 9.005.868,89 e alla Regione Umbria la somma di € 2.002.115,46 e all'art. 1 comma 2 dispone che le risorse sono assegnate, ad ogni singola regione, con decreto del Ministro della salute di approvazione di uno specifico programma di utilizzo delle risorse ripartite;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2013, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2013, n. 57 recante «Disposizioni urgenti in materia sanitaria»;

Visto l'Accordo sottoscritto dalle Regioni Toscana e Umbria approvato con Deliberazione della Giunta regionale della Toscana n. 330 del 6 maggio 2013 e con Deliberazione della Giunta regionale dell'Umbria n. 365 del 22 aprile 2013 per la realizzazione di una struttura comune, da realizzare nella Regione Toscana, in cui ospitare i soggetti internati provenienti dalla Regione Umbria;

Dato atto altresì che detto Accordo dispone che le risorse pari a € 2.002.115,46 ripartite alla Regione Umbria, dal citato decreto interministeriale del 28 dicembre 2012, siano assegnate alla Regione Toscana per la realizzazione di una struttura comune in cui ospitare i soggetti internati provenienti dalla Regione Umbria;

Preso atto che con Deliberazione di Giunta regionale della Toscana n. 715 del 26 agosto 2013 è stato approvato il programma per l'utilizzo delle risorse ripartite dal citato decreto interministeriale 28 dicembre 2012;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 29 gennaio 2014, che assegna alla Regione Toscana la somma di € 11.007.984,34 per lo svolgimento del programma di realizzazione dei seguenti interventi denominati:

1) «Struttura psichiatrica residenziale "Le Querce" - Comune di Firenze - AUSL 10 di Firenze», per un importo a carico dello Stato di € 380.000,00;

2) «Area Vasta Sud Est - residenza sanitaria per la salute mentale - Comune di Bibbiena (AR) - AUSL 8 di Arezzo», per un importo a carico dello Stato di € 1.250.367,17;

3) «Residenza sanitaria intermedia "Tiziano" - Comune di Aulla (MS) - Azienda USL 1 di Massa e Carrara», per un importo a carico dello Stato di € 760.000,00;

4) «Residenza sanitaria intermedia AVCentro - Lastra a Signa (FI) - Azienda USL 10 di Firenze», per un importo a carico dello Stato di € 1.250.367,17;

5) «Realizzazione residenza sanitaria per esecuzione misure di sicurezza detentiva - Complesso La Badia - San Miniato (PI) AUSL 11 Empoli», per un importo a carico dello Stato di € 7.367.250,00;

Preso atto che la regione Toscana si è avvalsa della facoltà di modificare il programma presentato in precedenza, ai sensi del citato art. 3-*ter*, comma 6, del citato decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9 e s.m.;

Preso atto che la Regione Toscana con Deliberazione di Giunta n. 666 del 25 maggio 2015 conferma la realizzazione di due degli interventi approvati con il citato decreto ministeriale 19 dicembre 2013 e precisamente:

1) «Struttura psichiatrica residenziale "Le Querce" - Comune di Firenze - AUSL 10 di Firenze», per un importo a carico dello Stato di € 380.000,00;

3) «Residenza sanitaria intermedia Tiziano» - Comune di Aulla (MS) - Azienda USL 1 di Massa e Carrara», per un importo a carico dello Stato di € 760.000,00;

Preso atto, altresì, che con la citata Deliberazione di Giunta Regionale n. 666/2015 revoca gli altri tre interventi, per un importo complessivo a carico dello stato di € 9.867.984,34 e precisamente:

2) «Area Vasta Sud Est - residenza sanitaria per la salute mentale - Comune di Bibbiena (AR) - AUSL 8 di Arezzo», per un importo a carico dello Stato di € 1.250.367,17;

4) «Residenza sanitaria intermedia AVCentro - Lastra a Signa (FI) - Azienda USL 10 di Firenze», per un importo a carico dello Stato di € 1.250.367,17;

5) «Realizzazione residenza sanitaria per esecuzione misure di sicurezza detentiva - Complesso La Badia - San Miniato (PI) AUSL 11 Empoli», per un importo a carico dello Stato di € 7.367.250,00;

Considerato che con la su indicata Deliberazione di Giunta Regionale n. 666 del 25 maggio 2015 riassegna le risorse pari a € 9.867.984,34 per la realizzazione dei seguenti interventi:

«Modulo residenziale in struttura terapeutico riabilitativa di Arezzo - Azienda USL 8 di Arezzo», per un importo a carico dello Stato di € 42.180,00,

«Modulo residenziale Morel ospedale di Volterra Azienda USL 5 di Pisa», per un importo a carico dello Stato di € 61.750,00,

«Realizzazione residenza sanitaria per esecuzione misure di sicurezza detentiva - Area ospedaliera di Volterra - (attivazione prima fase nel Padiglione Morel e seconda fase nel Padiglione Livi) - Azienda USL 5 di Pisa, per un importo a carico dello Stato di € 9.764.054,34.

Acquisito, verbale prot. n. 161886741 del 22 giugno 2015, il parere espresso dagli Uffici competenti delle Direzioni Generali della Programmazione Sanitaria e della Prevenzione, sulla base delle disposizioni e dei requisiti stabiliti dal decreto interministeriale 1° ottobre 2012, dal decreto interministeriale 28 dicembre 2012, da quanto previsto dal decreto-legge 25 marzo 2013, n. 24 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2013, n. 57 e dal decreto-legge 31 marzo 2014, n. 52 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2014, n. 81;
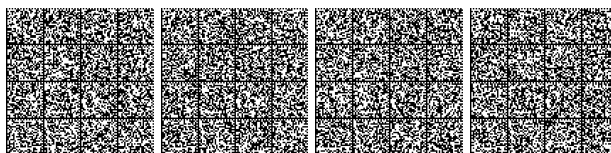
Acquisito, con nota del 2 dicembre 2013 prot. n. 27790, il concerto tecnico-finanziario del Ministero dell'economia e delle finanze sull'importo complessivo pari a € 11.007.984,35, di cui € 9.005.868,89 quali risorse ripartite alla Regione Toscana ed € 2.002.115,46 quali risorse ripartite alla Regione Umbria dal decreto interministeriale 28 dicembre 2012, da assegnare alla Regione Toscana;

Visto il decreto del Ministro della salute del 24 luglio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 agosto 2014, n. 198, con il quale sono state conferite le deleghe al Sottosegretario di Stato, Dott. Vito De Filippo;

Preso atto che, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera *c)* del sopracitato decreto, il Sottosegretario di Stato è delegato alla trattazione e alla firma degli atti relativi alla materia di sanità penitenziaria e salute mentale limitatamente agli ospedali psichiatrici giudiziari;

Decreta:

Art. 1.

Per le motivazioni di cui in premessa, il decreto del Ministero della salute del 19 dicembre 2013, è revocato per la parte relativa ai seguenti interventi:

2) «Area Vasta Sud Est - residenza sanitaria per la salute mentale - Comune di Bibbiena (AR) - AUSL 8 di Arezzo», per un importo a carico dello Stato di € 1.250.367,17;

4) «Residenza sanitaria intermedia AVCentro - Lastra a Signa (FI) - Azienda USL 10 di Firenze», per un importo a carico dello Stato di € 1.250.367,17;

5) «Realizzazione residenza sanitaria per esecuzione misure di sicurezza detentiva - Complesso La Badia - San Miniato (PI) AUSL 11 Empoli», per un importo a carico dello Stato di € 7.367.250,00,

per un importo complessivo di € 9.867.984,34.

Art. 2.

È approvato il programma di cui alla Deliberazione di Giunta regionale n. 666 del 25 maggio 2015 della Toscana, per un importo complessivo a carico dello Stato di € 9.867.984,34 per la realizzazione dei seguenti interventi:

«Modulo residenziale in struttura terapeutico riabilitativa di Arezzo - Azienda USL 8 di Arezzo», per un importo a carico dello Stato di € 42.180,00,

«Modulo residenziale Morel ospedale di Volterra Azienda USL 5 di Pisa», per un importo a carico dello Stato di € 61.750,00,

«Realizzazione residenza sanitaria per esecuzione misure di sicurezza detentiva - Area ospedaliera di Volterra - (attivazione prima fase nel Padiglione Morel e seconda fase nel Padiglione Livi) - Azienda USL 5 di Pisa, per un importo a carico dello Stato di € 9.764.054,34.

Art. 3.

1. A valere sulle autorizzazioni del Ministero dell'economia e delle finanze previste dall'art. 50, comma 1, lettera *c)* della legge 23 dicembre 1998, n. 448 integrato dall'art. 4-*bis* del decreto-legge del 28 dicembre 1998, n. 450, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 39, nonché le tabelle F ed E delle leggi finanziarie 23 dicembre 1999 n. 488, 23 dicembre 2000 n. 388, 28 dicembre 2001 n. 448, 27 dicembre 2002 n. 289, 24 dicembre 2003 n. 350, 30 dicembre 2004 n. 311, 23 dicembre 2005 n. 266, 27 dicembre 2006 n. 296, 24 dicembre 2007 n. 244, 22 dicembre 2008 n. 203, 23 dicembre 2009 n. 191, 13 dicembre 2010 n. 220, 12 novembre 2011 n. 183, 24 dicembre 2012 n. 228, 27 dicembre 2013 n. 147 e 23 dicembre 2014 n. 190, è assegnata alla Regione Toscana l'importo complessivo di € 9.867.984,34 quali risorse ripartite alla Regione Toscana e Umbria dal decreto interministeriale 28 dicembre 2012 per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 2.

2. All'erogazione delle risorse provvede il Ministero dell'economia e delle finanze per stati di avanzamento dei lavori.

Art. 4.

1. La Regione Toscana trasmette al Ministero della salute gli atti di approvazione dei progetti di realizzazione dei tre interventi di cui all'art. 2.

2. La Regione Toscana dà comunicazione al Ministero della salute dell'indizione delle gare di appalto, della data dell'avvenuta aggiudicazione dei lavori, dell'avvenuta chiusura dei lavori, dell'avvenuto collaudo degli stessi e dell'avvenuta messa in esercizio delle strutture.

Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo secondo la normativa vigente e pubblicalo nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 luglio 2015

Il Sottosegretario di Stato: DE FILIPPO

15A06367

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 8 giugno 2015.

Fondo di solidarietà bilaterale del settore marittimo - SOLIMARE, ai sensi dell'articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92. (Decreto n. 90401).

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92, volto ad assicurare, ai lavoratori dei settori non coperti dalla normativa in materia d'integrazione salariale, una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzio-

ne o sospensione dell'attività lavorativa per le cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria;

Visto l'articolo 1, comma 251, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 che ha modificato l'articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92;

Visto l'articolo 7, comma 5, lettera *c)*, del decreto legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.99, che ha modificato ulteriormente l'articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92;

Visto l'articolo 1, comma 185, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

Visti, in particolare, i commi da 4 a 13 del citato articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92, che prevedono, per i settori non coperti dalla normativa in materia d'integrazione salariale, che si costituiscano, previa stipula di accordi collettivi e contratti collettivi, anche intersettoriali, da parte delle organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, fondi di solidarietà bilaterali con la finalità di assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa per le cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria;

Visti i commi da 20 a 41 dell'articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92 che disciplinano il funzionamento dei Fondi di cui ai commi 4, 14 e 19 del medesimo articolo;

Visto l'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto l'accordo sindacale stipulato in data 24 marzo 2014 tra Confitarma, Fedarlinea, Federimorchiatori e FILT CGIL, FIT CISL e UILTRASPORTI, con cui in attuazione delle disposizioni di legge sopra richiamate, è stato convenuto di costituire il Fondo di solidarietà bilaterale del settore marittimo, Solimare, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 28 giugno 2012, n. 92;

Visto l'accordo sindacale stipulato in data 10 dicembre 2014 tra le organizzazioni datoriali e sindacali innanzi citate che hanno costituito il Fondo di solidarietà bilaterale del settore marittimo, Solimare e l'Associazione Italiana Armatori di Rimorchiatori e Assorimorchiatori con il quale le parti hanno convenuto l'inclusione nel Fondo anche delle imprese armatoriali esercenti il servizio di rimorchio portuale in concessione;

Considerata l'avvertita necessità delle parti sociali firmatarie dell'accordo del 24 marzo 2014 di costituire il Fondo di solidarietà bilaterale in considerazione delle specificità delle attività svolte;

Ritenuto, pertanto, di istituire il Fondo di solidarietà bilaterale del settore marittimo, Solimare, in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92;

Decreta:

Art. 1.

Istituzione del fondo

1. È istituito presso l'INPS il Fondo di solidarietà bilaterale di riferimento per i lavoratori del settore marittimo, denominato Fondo di solidarietà bilaterale del Settore marittimo - Solimare.

2. Il Fondo non ha personalità giuridica e costituisce una gestione dell'INPS.

3. Ai sensi dell'articolo 3, comma 9, della legge 28 giugno 2012, n. 92, gli oneri di amministrazione derivanti all'INPS dall'assunzione della gestione, determinati nella misura e secondo i criteri previsti dal regolamento di contabilità del predetto Istituto, sono a carico del Fondo e vengono finanziati nell'ambito della contribuzione dovuta.

Art. 2.

Finalità

1. Il Fondo ha lo scopo di attuare interventi a tutela del reddito dei lavoratori marittimi e del personale amministrativo e di terra delle imprese armatoriali, con più di quindici dipendenti, nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa in relazione alle seguenti cause previste dalla normativa in materia di cassa integrazione ordinaria o straordinaria:

a) eventi transitori e non imputabili all'impresa armatoriale o ai lavoratori, ovvero determinati da situazioni temporanee di mercato;

b) ristrutturazioni, riorganizzazioni o conversioni aziendali;

c) crisi aziendali;

d) fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria.

Art. 3.

Amministrazione del Fondo

1. Il Fondo è gestito da un Comitato amministratore composto da dieci esperti, di cui cinque designati dalle Segreterie Nazionali delle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo del 24 marzo 2014 e cinque designati dalle Associazioni datoriali firmatarie del medesimo accordo.

2. Il Comitato amministratore si compone altresì di due funzionari, con qualifica di dirigente, in rappresentanza, rispettivamente, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'economia e delle finanze. Alle riunioni del Comitato partecipa il Collegio sindacale dell'INPS, nonché il Direttore generale dell'Istituto o un suo delegato, con voto consultivo.

3. Il Presidente del Comitato amministratore è eletto dal Comitato stesso tra i propri membri, secondo un principio di alternanza fra rappresentanza sindacale e rappresentanza datoriale.

4. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di almeno la metà dei componenti del Comitato in carica.

5. Le deliberazioni del Comitato amministratore sono assunte con il voto della maggioranza dei presenti. In caso di parità nelle votazioni, prevale il voto del Presidente.

6. Il Comitato amministratore è nominato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e rimane in carica per quattro anni.

7. Scaduto il periodo di durata, il Comitato continua ad operare fino all'insediamento dei nuovi componenti.

8. L'esecuzione delle decisioni adottate dal comitato amministratore può essere sospesa, ove si evidenzino profili di illegittimità, da parte del Direttore Generale dell'INPS. Il provvedimento di sospensione deve essere adottato nel termine di cinque giorni ed essere sottoposto, con l'indicazione della norma che si ritiene violata, al Presidente dell'INPS nell'ambito delle funzioni di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479 e successive modificazioni; entro tre mesi, il Presidente stabilisce se dare ulteriore corso alla decisione o se annullarla. Trascorso tale termine la decisione diviene esecutiva.

Art. 4.

Compiti del Comitato di Amministrazione

1. Il Comitato amministratore del Fondo ha il compito di:

a) predisporre, sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS, i bilanci annuali, preventivo e consuntivo, della gestione, corredati da una propria relazione, e deliberare sui bilanci tecnici relativi alla gestione stessa;

b) deliberare in ordine alla concessione degli interventi e dei trattamenti e compiere ogni altro atto richiesto per la gestione degli istituti previsti dal presente decreto;

c) fare proposte in materia di contributi, interventi e trattamenti anche ai fini di cui all'articolo 3, commi 6 e 29 della legge 28 giugno 2012, n. 92, fermo restando quanto previsto dal comma 30 del medesimo articolo 3, al fine di assicurare il pareggio di bilancio;

d) vigilare sull'affluenza dei contributi, sull'ammissione agli interventi e sull'erogazione dei trattamenti, nonché sull'andamento della gestione;

e) decidere, in unica istanza, sui ricorsi in ordine alle materie di competenza;

f) assolvere ogni altro compito che sia ad esso demandato da leggi o regolamenti.

Art. 5.

Procedura di consultazione sindacale

1. L'impresa armatoriale, in situazione di eccedenza di personale, che intende avvalersi delle prestazioni di cui al presente decreto, è tenuta a dare comunicazione alle Associazioni datoriali e alle Segreterie Nazionali e Regionali competenti, nonché, laddove esistenti, alle rappresentanze sindacali aziendali delle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo del 24 marzo 2014.

2. La comunicazione di cui al comma 1 del presente articolo deve indicare le cause che determinano la situazione di eccedenza di personale, le quali devono essere riconducibili ad una delle causali previste dalla normativa in materia di cassa integrazione ordinaria e straordinaria, anche conseguenti all'emanazione di atti amministrativi che comportano la sospensione dell'attività armatoriale per ragioni non imputabili al datore di lavoro né ai lavoratori, la durata prevedibile di tale situazione di eccedenza di personale, il numero di lavoratori interessati e i loro profili professionali, la previsione di costo della prestazione richiesta.

3. Entro sette giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, su richiesta delle Segreterie Nazionali e Regionali competenti di cui al medesimo comma 1, si procede ad un esame congiunto tra le parti, allo scopo di esaminare le cause che hanno contribuito a determinare l'eccedenza di personale. Qualora le Segreterie Nazionali non richiedano l'esame congiunto entro tale termine la procedura di consultazione si intende esaurita. In ogni caso, l'intera procedura di consultazione, ove attivata, deve esaurirsi entro venticinque giorni dalla data di invio della comunicazione di cui al comma 1.

4. Completata la procedura di cui al presente articolo, l'impresa può procedere alla presentazione della richiesta di prestazione al Fondo. Nell'istanza presentata al Fondo l'impresa comunica l'esecuzione degli adempimenti di cui al presente articolo e indica le cause che hanno determinato la situazione di eccedenza di personale, la durata prevedibile di tale situazione di eccedenza di personale, il numero di lavoratori interessati e i loro profili professionali, la previsione di costo della prestazione richiesta.

Art. 6.

Prestazione: criteri e misure

1. Il Fondo provvede all'erogazione di un assegno ordinario di importo pari all'integrazione salariale, ridotto di un importo pari ai contributi previsti dall'articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che rimane nella disponibilità del Fondo, nonché al versamento della contribuzione correlata alla competente gestione assicurativa obbligatoria.

2. La prestazione di cui al comma 1 può essere erogata per una durata massima non inferiore a un ottavo delle ore complessivamente lavorabili da computare in un biennio mobile e comunque non superiore ad un anno, nei limiti e con le modalità previste dall'articolo 6, commi primo, terzo e quarto della legge 20 maggio 1975, n. 164.

3. La contribuzione correlata per i periodi di erogazione della prestazione a favore dei lavoratori interessati da riduzione o sospensione dell'attività lavorativa di cui all'articolo 2, comma 1, è versata a carico del Fondo ed è utile per il conseguimento del diritto alla pensione, ivi compresa quella anticipata, e per la determinazione della sua misura.
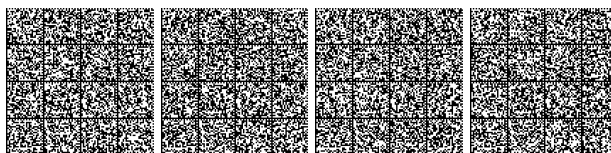
4. La contribuzione correlata di cui al comma 3 è calcolata sulla base di quanto previsto dall'articolo 40 della legge 4 novembre 2010, n. 183. Le somme occorrenti alla copertura della contribuzione correlata sono calcolate sulla base della vigente aliquota di finanziamento della competente gestione assicurativa obbligatoria e versate a carico del Fondo per ciascun trimestre entro il trimestre successivo.

5. In relazione alla durata massima della prestazione erogata, per il lavoratore marittimo in turno particolare essa sarà rapportata in proporzione al suo effettivo periodo di imbarco negli ultimi due anni presso l'impresa armatoriale che ha richiesto la prestazione.

6. In considerazione della speciale prestazione di lavoro a bordo, intrinsecamente connessa alle esigenze dell'esercizio commerciale del mezzo navale, l'accesso alla prestazione di cui al presente articolo non preclude la possibilità di ricorrere all'eventuale lavoro straordinario per i lavoratori non coinvolti nella procedura.

Art. 7.

Finanziamento

1. Per la prestazione di cui all'articolo 6, comma 1, è dovuto al Fondo:

a) un contributo ordinario dello 0,30%, ripartito tra datore di lavoro e lavoratore nella misura, rispettivamente, di due terzi ed un terzo, calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori marittimi imbarcati su navi battenti bandiera italiana nonché di tutto il restante personale dipendente delle imprese armatoriali per i quali si versano i contributi previdenziali obbligatori presso l'INPS;

b) un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, in caso di fruizione della prestazione di cui all'articolo 6, comma 1, nella misura dell'1,5%, calcolato sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali perse dai lavoratori interessati dalle prestazioni.

2. Eventuali variazioni della misura del contributo ordinario sono adottate, anche su proposta del Comitato amministratore del Fondo, con decreto direttoriale dei Ministeri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e finanze e sono ripartite tra datore di lavoro e lavoratore in ragione dello stesso criterio di cui al comma 1, lettera *a)*.

3. Ai contributi di finanziamento si applicano le disposizioni vigenti in materia di contribuzione previdenziale obbligatoria, compreso l'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, ad eccezione di quelle relative agli sgravi contributivi.

Art. 8.

Criteri di precedenza e turnazione

1. L'accesso dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, alla prestazione di cui all'articolo 6, comma 1, avviene secondo criteri di precedenza e turnazione nel rispetto del principio di proporzionalità delle erogazioni rispetto ai contributi versati.

2. Le domande di accesso alla prestazione di cui all'articolo 6, comma 1, sono prese in esame dal Comitato amministratore su base trimestrale, deliberando gli interventi secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande e tenuto conto delle disponibilità del Fondo. Dette domande non possono riguardare interventi di volta in volta superiori ai dodici mesi.

3. L'onere a carico del Fondo per l'erogazione della prestazione di cui all'articolo 6, comma 1, è determinato, per ciascun trimestre di riferimento, in misura non superiore all'ammontare dei contributi ordinari dovuti da ciascuna impresa nel trimestre precedente, tenuto conto delle spese di gestione e amministrazione e al netto delle medesime prestazioni già deliberate.

4. Nei casi in cui la misura della prestazione di cui all'articolo 6, comma 1, risulti superiore ai limiti individuati al precedente comma 3, la differenza di erogazione resta a carico del datore di lavoro.

5. Nuove richieste di accesso alla prestazione di cui all'articolo 6, comma 1, da parte dello stesso datore di lavoro, possono essere prese in esame subordinatamente all'accoglimento delle eventuali richieste di altri datori di lavoro aventi titolo di precedenza.

Art. 9.

Obblighi di bilancio

1. Il Fondo ha obbligo di bilancio in pareggio e non può erogare prestazioni in carenza di disponibilità.

2. Gli interventi a carico del Fondo sono concessi entro i limiti delle risorse già acquisite.

3. Il Fondo ha obbligo di presentare il bilancio tecnico di previsione a otto anni basato sullo scenario macroeconomico coerente con il più recente Documento di economia e finanza e la relativa Nota di aggiornamento, fermo restando l'obbligo di aggiornamento in corrispondenza della presentazione del bilancio preventivo annuale, al fine di garantire l'equilibrio dei saldi di bilancio.

Art. 10.

Norma finale

1. Per quanto non espressamente previsto, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92 e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente decreto è trasmesso agli Organi di Controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 giugno 2015

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
POLETTI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOAN

Registrato alla Corte dei conti il 3 luglio 2015
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, n. 3029

15A06284
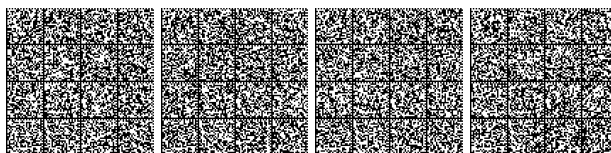
DECRETO 15 giugno 2015.

Modifica all'articolo 9 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 27 giugno 2014 n. 82762 relativo alla concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai partiti e movimenti politici. (Decreto n. 90537).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto l'art. 16, comma 1, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13 che dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, ai partiti e ai movimenti politici di cui alla legge 3 giugno 1999, n. 157 e successive modificazioni, e alle loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali, a prescindere dal numero dei dipendenti, sono estese, nel limite di spesa di cui al successivo comma 2, le disposizioni in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale e i relativi obblighi contributivi, nonché la disciplina in materia di contratti di solidarietà di cui al decreto legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863;

Visto l'art. 16, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014 n. 13 che, ai fini dell'attuazione del comma 1 del medesimo articolo, ha autorizzato la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2014, di 8,5 milioni di euro per l'anno 2015 e di 11,25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016;

Visto l'art. 16, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13 che dispone che, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, siano disciplinate le modalità attuative delle disposizioni di cui all'art. 16 del medesimo decreto-legge, avuto particolare riguardo anche ai criteri e alle procedure necessarie ai fini del rispetto del limite di spesa previsto ai sensi del comma 2;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 22 aprile 2014 n. 81401, che individua i criteri per garantire il rispetto del limite di spesa di cui al comma 2 dell'art. 16 citato nei precedenti capoversi;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48;

Visto l'art. 8 comma 3 del decreto-legge 21 marzo 1988 n. 86, convertito con la legge 20 maggio 1988 n. 160;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2000, n. 218;

Visto il decreto ministeriale del 10 luglio 2009 n. 46448;

Visto il decreto ministeriale del 27 giugno 2014 n. 82762;

Considerata la necessità di tutelare con il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'art. 16, comma 1, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149 convertito, con modificazioni, nella legge 21 febbraio 2014, n. 13, i lavoratori dipendenti dai partiti e i movimenti politici e le loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali ivi compresi i giornalisti iscritti all'INPGI;

Considerata, altresì, la necessità di autorizzare l'Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani all'erogazione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori iscritti sospesi ai sensi del sopra citato art. 16, comma 1, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149 convertito, con modificazioni, nella legge 21 febbraio 2014, n. 13;

Ritenuto, pertanto, di modificare parzialmente l'art. 9, commi 1 e 2 del decreto ministeriale n. 82762, del 27 giugno 2014 al fine di autorizzare l'INPGI all'erogazione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei giornalisti sospesi in CIGS;

Decreta:

Art. 1.

Modifica dell'art. 9 del decreto ministeriale del 27 giugno 2014 n. 82762

All'art 9, comma 1 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 82762 del 27 giugno 2014 dopo le parole «da parte dell'INPS» sono aggiunte le parole «e dell'INPGI».

All'art. 9, comma 2 del medesimo decreto le parole «l'INPS provvede» sono sostituite dalle parole «l'INPS e l'INPGI provvedono».

Il presente decreto viene trasmesso per il visto e la registrazione alla Corte dei conti e viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, 15 giugno 2015

Il Ministro: POLETTI

Registrato alla Corte dei conti il 3 luglio 2015
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, n. 3028

15A06283

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 21 luglio 2015.

Prescrizioni relative alle prove ed ispezioni per gli imballaggi, i grandi imballaggi ed i contenitori intermedi. (Decreto n. 842/2015).

IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Vista la legge 5 giugno 1962, n. 616, sulla sicurezza della navigazione e della vita umana in mare;

Vista la legge 23 maggio 1980, n. 313, recante adesione alla convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare, con allegato, aperta alla firma a Londra il 1° novembre 1974, e sua esecuzione, e successivi emendamenti;

Vista legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, recante riordino della legislazione in materia portuale, ed in particolare l'art. 3 che attribuisce la competenza in materia di sicurezza della navigazione al Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, e successive modifiche ed integrazioni, che approva il regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 4 relativo alle attribuzioni dei dirigenti;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 72, recante riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed in particolare l'art. 13 relativo alle attribuzioni del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2005, n. 134 «Regolamento recante disciplina per le navi mercantili dei requisiti per l'imbarco, il trasporto e lo sbarco di merci pericolose»;

Visto il decreto dirigenziale 7 marzo 2007, n. 231, recante prescrizioni relative alle prove ed ispezioni per gli imballaggi, i grandi imballaggi ed i contenitori intermedi;

Visto il decreto dirigenziale 13 marzo 2006, n. 243, recante norme integrative per l'approvazione di imballaggi, i grandi imballaggi ed i contenitori intermedi;

Considerato che l'art. 29, comma 2 del citato decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2005, n. 134, prevede che gli imballaggi, grandi imballaggi e contenitori intermedi siano conformi alle prescrizioni del codice IMDG;

Considerato inoltre che ai sensi dell'art. 35, comma 1 del succitato decreto del Presidente della Repubblica n. 134/2005 l'Amministrazione deve definire le modalità per la verifica del permanere delle condizioni in base alle quali gli organismi preposti all'approvazione di imballaggi, grandi imballaggi e contenitori intermedi hanno rilasciato i relativi certificati di approvazione;

Ritenuto necessario, al fine di consentire la corretta applicazione del codice IMDG determinare, alla luce delle norme sopra richiamate, le attribuzioni di competenza degli organismi autorizzati all'approvazione di imballaggi, grandi imballaggi e contenitori intermedi;

Ritenuto necessario, al fine di consentire la corretta applicazione delle norme sopra richiamate e quindi garantire il regolare svolgimento dei traffici, determinare le modalità di controllo e gli intervalli per la ripetizione delle prove sui campioni di produzione degli imballaggi e grandi imballaggi;

Ritenuto inoltre necessario aggiornare i modelli relativi ai rapporti di prova, ai certificati di approvazione di imballaggi, grandi imballaggi e contenitori intermedi e il modello del rapporto di ispezione iniziale o periodica per i contenitori intermedi di cui al punto 6.5.1.6.14 del codice IMDG;
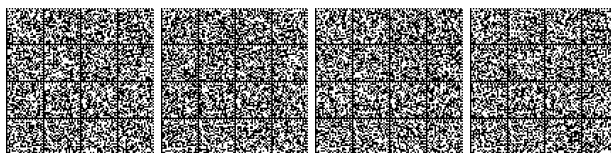
Decreta:

Art. 1.

Attribuzioni di competenza degli organismi autorizzati

1. Le attribuzioni di competenza degli organismi autorizzati ai sensi dell'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2005, n. 134, in materia di approvazione di imballaggi, grandi imballaggi e contenitori intermedi sono definite in conformità a quanto riportato in allegato 1.

Art. 2.

Prove sugli imballaggi e sui grandi imballaggi

1. Ai fini dell'applicazione dei paragrafi 6.1.5.1.3 (imballaggi) e 6.6.5.1.3 (grandi imballaggi) del codice IMDG, il titolare del certificato di approvazione provvede all'effettuazione di prove su campioni di produzione secondo quanto previsto nel programma di garanzia della qualità contenuto nella documentazione fornita ai sensi dell'art. 32, comma 4, lettera *b)* del succitato decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2005, n. 134.

2. I documenti comprovanti le prove effettuate ai sensi del comma 1 devono essere conservati per dieci anni dal titolare del certificato di approvazione ed esibiti a richiesta dell'Amministrazione o dell'organismo autorizzato.

Art. 3.

Modelli dei rapporti di prova e del certificato di approvazione del prototipo di imballaggi, grandi imballaggi e contenitori intermedi

1. Il rapporto di prova, di cui all'art. 32, comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2005, n. 134, deve essere redatto in conformità al modello in allegato 2 per gli imballaggi, in allegato 3 per i grandi imballaggi ed in allegato 4 per i contenitori intermedi.

2. Il certificato di approvazione del prototipo di cui all'art. 32, comma 6 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2005, n. 134, deve essere redatto in conformità al modello in allegato 5.

Art. 4.

Modello di rapporti di ispezione iniziale o periodica dei contenitori intermedi

1. Il modello di rapporto di prova iniziale o periodica dei contenitori intermedi, di cui al 6.5.4.4 del codice IMDG deve essere redatto in conformità al modello in allegato 6.

Art. 5.

Abrogazioni

1. I decreti dirigenziali 7 marzo 2007, n. 231, e 13 marzo 2006, n. 243, citati in premessa, sono abrogati.

Il presente decreto, unitamente ai suoi allegati che ne costituiscono parte integrante, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 21 luglio 2015

Il Comandante generale: ANGRISANO

Allegato 1
(Decreto Dirigenziale N. 842 del 21 Luglio 2015)

ATTRIBUZIONI DI COMPETENZA DEGLI ORGANISMI AUTORIZZATI ALL'APPROVAZIONE DI IMBALLAGGI, GRANDI IMBALLAGGI E CONTENITORI INTERMEDI

Paragrafo codice I.M.D.G.	Oggetto	Attribuzioni di competenza dell'Organismo autorizzato
6.1.1.2.1	Disposizioni per la costruzione e prove di imballaggi (diversi da quelli per le materie della classe 6.2)	"…Omissis…Per tenere conto del progresso scientifico e tecnico, è ammesso che si utilizzino imballaggi le cui specifiche differiscono da quelle definite al 6.1.4, a condizione che abbiano un'uguale efficacia, che siano accettabili dall'autorità competente e che soddisfino le prove descritte al 6.1.1.2 e 6.1.5….omissis"
6.1.1.3	Disposizioni per la costruzione e prove di imballaggi (diversi da quelli per le materie della classe 6.2)	"Gli imballaggi devono essere fabbricati, ricondizionati e provati secondo un programma di garanzia di qualità, giudicato soddisfacente dall'autorità competente, in modo che ogni imballaggio soddisfi le disposizioni del presente capitolo."
6.1.3.1 (g)	Disposizioni per la costruzione e prove di imballaggi (diversi da quelli per le materie della classe 6.2)	"Ogni imballaggio destinato ad essere utilizzato conformemente a questo Codice deve portare dei marchi che siano durevoli, leggibili e situati in un luogo e di una dimensione tale, con riferimento all'imballaggio, da essere facilmente visibili….omissis…(g) Il nome del fabbricante o un'altra identificazione dell'imballaggio secondo le prescrizioni dell'autorità competente."
6.1.3.7	Disposizioni per la costruzione e prove di imballaggi (diversi da quelli per le materie della classe 6.2)	"…Omissis…Ogni marchio supplementare autorizzato da un'autorità competente deve comunque permettere la corretta identificazione di questi elementi secondo 6.1.3.1."
6.1.3.8 (i)	Disposizioni per la costruzione e prove di imballaggi (diversi da quelli per le materie della classe 6.2)	"Dopo aver ricondizionato un imballaggio, il ricondizionatore deve apporre su di esso un marchio durevole comprendente, nel seguente ordine:…omissis…(i) il nome del ricondizionatore o altra identificazione dell'imballaggio specificata dall'autorità competente;…omissis…"
6.1.5.1.5	Disposizioni per la costruzione e prove di imballaggi (diversi da quelli per le materie della classe 6.2)	L'autorità competente può consentire test selettivi per gli imballaggi che differiscono solo minimamente rispetto al test di disegno, come piccole riduzioni delle dimensioni esterne.
6.1.5.1.8	Disposizioni per la costruzione e prove di imballaggi (diversi da quelli per le materie della classe 6.2)	"L'autorità competente può, in qualsiasi momento, richiedere la dimostrazione, mediante l'esecuzione delle prove indicate nella presente sezione, che gli imballaggi fabbricati in serie soddisfino le prove subite dal prototipo."
6.1.5.1.10	Disposizioni per la costruzione e prove di imballaggi (diversi da quelli per le materie della classe 6.2)	"A condizione che la validità dei risultati di prova non sia influenzata e con l'accordo dell'autorità competente, possono essere eseguite più prove sullo stesso campione."

Paragrafo codice I.M.D.G.	Oggetto	Attribuzioni di competenza dell'Organismo autorizzato
6.5.1.1.2	Disposizioni per la costruzione e le prove dei contenitori intermedi	"Gli IBC ed i loro equipaggiamenti di servizio che non sono strettamente conformi alle prescrizioni qui enunciate, ma che sono conformi ad accettabili alternative, possono essere considerati dall'autorità competente per la loro approvazione. Per tenere conto dei progressi della scienza e della tecnica, l'autorità competente può considerare altre soluzioni che offrano una sicurezza almeno equivalente quanto alla compatibilità con le materie trasportate e che presentino una resistenza almeno uguale agli urti durante la movimentazione e al fuoco."
6.5.1.1.3	Disposizioni per la costruzione e le prove dei contenitori intermedi	"La costruzione, gli equipaggiamenti, le prove, la marcatura e l'entrata in servizio degli IBC devono essere sottoposti all'approvazione dell'autorità competente del paese nel quale sono stati approvati."
6.5.2.1.1	Disposizioni per la costruzione e le prove dei contenitori intermedi	"Ogni IBC costruito e destinato ad essere utilizzato conformemente alle prescrizioni di questo capitolo deve portare una marcatura, apposta in modo durevole e leggibile, situata in un luogo ben visibile. La marcatura, in lettere, cifre e simboli alti almeno 12 mm, deve comprendere i seguenti elementi: …omissis… .5 la sigla dello Stato che autorizza l'attribuzione della marcatura, mediante la sigla distintiva utilizzata per i veicoli automobilistici in circolazione internazionale; …omissis….6 il nome o la sigla del fabbricante, o un altro marchio di identificazione dell'IBC specificato dall'autorità competente; …omissis…La marcatura addizionale, menzionata al 6.5.2.2, come ogni altro marchio autorizzato da una autorità competente, deve essere apposta in modo da non impedire di identificare correttamente gli elementi della marcatura principale."
6.5.4.1	Disposizioni per la costruzione e le prove dei contenitori intermedi	Gli IBC devono essere fabbricati, ricostruiti, riparati e testati secondo un programma di qualità a soddisfazione dell'autorità competente, che assicuri a ogni IBC il rispetto delle disposizioni del Capitolo 6.5.
6.5.4.4.1	Disposizioni per la costruzione e le prove dei contenitori intermedi	Ogni IBC composito, di metallo e di plastica rigida deve essere ispezionato a soddisfazione dell'autorità competente…..omissis……
6.5.6.2.1	Disposizioni per la costruzione e le prove dei contenitori intermedi	"…omissis…. Queste prove sul prototipo devono essere effettuate conformemente a quanto stabilito dall'autorità competente."
6.5.6.2.2	Disposizioni per la costruzione e le prove dei contenitori intermedi	L'autorità competente può consentire test selettivi per gli IBC che differiscono solo minimamente rispetto al test di disegno, come piccole riduzioni delle dimensioni esterne.
6.6.1.2	Disposizioni per la costruzione e le prove dei grandi imballaggi	"I grandi imballaggi devono essere fabbricati e provati secondo un programma di garanzia di qualità, giudicato soddisfacente dall'autorità competente, in modo che ogni imballaggio fabbricato soddisfi le prescrizioni del presente capitolo."

Paragrafo codice I.M.D.G.	Oggetto	Attribuzioni di competenza dell'Organismo autorizzato
6.6.1.3	Disposizioni per la costruzione e le prove dei grandi imballaggi	…Omissis… Per tenere conto del progresso scientifico e tecnico, è ammesso che si utilizzino grandi imballaggi le cui specifiche differiscono da quelle definite al 6.6.4, a condizione che abbiano un'uguale efficacia, che siano accettabili dall'autorità competente e che soddisfino le prove descritte al 6.6.5… …omissis…
6.6.3.1	Disposizioni per la costruzione e le prove dei grandi imballaggi	"Ogni grande imballaggio costruito e destinato ad essere utilizzato conformemente alle prescrizioni di questo Codice deve portare un marchio apposto in modo durevole e leggibile, comprendente i seguenti elementi: …omissis… f) il nome o la sigla del fabbricante, o un altro marchio di identificazione del grande imballaggio specificato dall'autorità competente;…omissis…"
6.6.5.1.5	Disposizioni per la costruzione e le prove dei grandi imballaggi	L'autorità competente può consentire test selettivi di grandi imballaggi che differiscono solo in misura minore rispetto alle prove tipo……..omissis…..
6.6.5.1.7	Disposizioni per la costruzione e le prove dei grandi imballaggi	"L'autorità competente può, in qualsiasi momento, richiedere che sia dimostrato, mediante l'esecuzione delle prove indicate nel presente capitolo, che i grandi imballaggi fabbricati in serie soddisfino le prove subite dal prototipo."
6.6.5.1.8	Disposizioni per la costruzione e le prove dei grandi imballaggi	"A condizione che la validità dei risultati di prova non sia influenzata e con l'accordo dell'autorità competente, si possono eseguire più prove sullo stesso campione."

Allegato 2
(Decreto Dirigenziale n. 842 del 21.07.2015)

(Spazio riservato alla carta intestata dell'Organismo preposto all'approvazione)

- RAPPORTO DI PROVA -
PER IMBALLAGGI
DESTINATI AL TRASPORTO DI MERCI PERICOLOSE
(articolo 32, comma 5, D.P.R. 6 giugno 2005, n. 134)
- TEST REPORT -
PACKAGINGS FOR TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS
(article 32, paragraph 5, D.P.R. June 6th 2005, n. 134)

RAPPORTO DI PROVA - **Nr.** : **00000**
TEST REPORT

REVISIONE - **Nr.** : **……** (solo per ristampe dovute ad errori)
REVISION

DATA DI EMISSIONE : **00/00/0000**
ISSUE DATE

RICHIEDENTE - **Ragione sociale** : **………………………………………….**
APPLICANT ***Company Name***
- **Sede** : **…… ……………………, n. … - ………………... (…)**
Address

CODICE DELL'IMBALLAGGIO : **…………**
PACKAGING CODE

IDENTIFICAZIONE DELL'IMBALLAGGIO : **…………**
PACKAGING IDENTIFICATION

RAPPORTO COMPOSTO DA - **Nr.** : **… pagine/*pages***
Report consisting of

ALLEGATI AL RAPPORTO - **Nr.** : **…**
Annexes to the report

ANNOTAZIONI : **…………**
Remarks

I risultati riportati nel presente rapporto di prova si applicano esclusivamente al campione sottoposto ad esame; la modifica, anche di una sola delle caratteristiche del prototipo, rende nulla la certificazione e l'applicazione del marchio.
Qualora sia stata effettuata una traduzione del rapporto di prova fa fede il testo in lingua italiana.
E' ammessa la riproduzione del presente rapporto solo in fotocopia integrale.

The results indicated in this test report apply only to the sample under examination; any modification, even of only one of its prototype features, render the certification invalid and don't allowed the use of the marking.
In case of any translation Italian text is the official one.
This report may be reproduced only in full hard copy.

(Spazio riservato alla carta intestata dell'Organismo preposto all'approvazione)

IDENTIFICAZIONE DELL'IMBALLAGGIO / *Packaging identification*:
RAPPORTO DI PROVA / *Test report*: Nr. 00000 del / *dated* 00/00/0000

Richiesta (protocollo e data) / ***Request*** *(protocol and date)* : ……….. ………..

Registrazione (protocollo e data) / ***Registration*** *(protocol and date)* : ……….. ………..

Ricevimento campioni (data) / ***Samples arrival*** *(date)* : ……….. ………..

Effettuazione prove (luogo e data) / ***Execution of tests*** *(place and date)* : ……….. ………..

---

1. DESCRIZIONE DELL'IMBALLAGGIO
PACKAGING DESCRIPTION

L'imballaggio, in base alle sue caratteristiche costruttive, corrisponde alla definizione di …………………………... codice ……….
The packaging, according to its construction features, corresponds to the definition of …………………………..... code ……….

Le caratteristiche dell'imballaggio sono le seguenti:
……
…….
Characteristics of the packaging are the following:
……
……

2. NORMATIVE DI RIFERIMENTO
REFERENCE REGULATIONS

- Codice internazionale per il trasporto marittimo di merci pericolose (Codice IMDG) Emendamento …-…;
International Maritime Transport Dangerous Goods (IMDG Code) Amendment ...-....
- Norme nazionali per il trasporto marittimo di merci pericolose D.P.R. 6 giugno 2005, n. 134 e successive modificazioni e relative norme applicative.
National laws for maritime transport of dangerous goods D.P.R. June 6th, 2005, n. 134 and subsequent amendments and their implementing regulations.

3. ALTRE NORMATIVE DI TRASPORTO
OTHER TRANSPORT REGULATIONS

- Accordo Europeo relativo al trasporto internazionale via strada di merci pericolose (ADR) Edizione ….;
European Agreement concerning the international carriage of dangerous goods by road (ADR) ..... edition;
- Regolamento concernente il trasporto Internazionale ferroviario delle merci pericolose (RID) Edizione ......
Regulations concerning the International Carriage of Dangerous Good by Rail (RID) ……Edition
- Istruzioni tecniche per la sicurezza del trasporto aereo di merci pericolose (ICAO-TI) Annesso 18 Edizione ….. riprese nella IATA – Dangerous Goods Regulation.
Technical Instructions for the Safe Transport of Dangerous Goods by air (ICAO-TI) Annex 18 Edition….. laid down in the IATA – Dangerous Goods Regulations to.
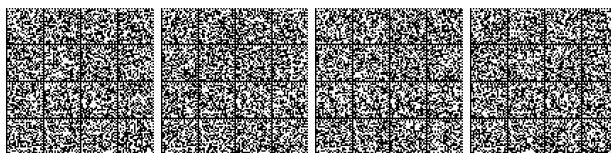
(Spazio riservato alla carta intestata dell'Organismo preposto all'approvazione)

IDENTIFICAZIONE DELL'IMBALLAGGIO / *Packaging identification*:
RAPPORTO DI PROVA / *Test report*: Nr. 00000 del / *dated* 00/00/0000

---

4. FABBRICANTE
MANUFACTURER

Ragione sociale / *Company name* : ………………… - … …………… - …… …………….. (…)

Sede legale / *Legal office* : ………………… - … …………… - …… …………….. (…)

Luogo di produzione / assemblaggio / *Production / assembly place* : ………………… - … …………… - …… …………….. (…)

5. CARATTERISTICHE DEI MATERIALI, MODALITÀ COSTRUTTIVE E TIPO DI COSTRUZIONE
CHARACTERISTIC OF THE MATERIALS, CONSTRUCTION METHOD AND TYPE OF CONSTRUCTION

Tipo imballaggio / *Type of packaging*
- Imballaggio singolo / *Single packaging* : ………………
- Imballaggio esterno / *Outer packaging* : ………………
- Imballaggio interno / *Inner packaging* : ………………
- Recipiente interno / *Inner receptacle* : ………………

Tipo di costruzione / *Type of construction*
- Imballaggio singolo / *Single packaging* : ………………
- Imballaggio esterno / *Outer packaging* : ………………
- Imballaggio interno / *Inner packaging* : ………………
- Recipiente interno / *Inner receptacle* : ………………

Tipo apertura/e e chiusura/e / *Type of opening and closing*
- Imballaggio singolo / *Single packaging*
  . Apertura/e / *Opening* : n. ……da / *of* …… mm
  . Tipo apertura/e / *Type of opening* : ………………
  . Tipo chiusura/e / *Type of closing* : ………………
- Imballaggio interno / *Inner packaging*
  . Apertura/e / *Opening* : n. ……da / *of* …… mm
  . Tipo apertura/e / *Type of opening* : ………………
  . Tipo chiusura/e / *Type of closing* : ………………

Tipo materiale / *Material*
- Imballaggio singolo / *Single packaging* : ………………
- Imballaggio esterno / *Outer packaging* : ………………
- Imballaggio interno / *Inner packaging* : ………………
- Accessori / *Fittings* : ………………

Spessori / *Thickness*
- Imballaggio singolo / *Single packaging*
  . Corpo / *Body* : …… mm
  . Coperchio/Fondo superiore / *Top head/ end* : …… mm
  . Fondo inferiore / *Bottom head* : …… mm
- Imballaggio esterno / *Outer packaging*
  . Corpo / *Body* : …… mm
  . Coperchio/Fondo superiore / *Top head/ end* : …… mm
  . Fondo inferiore / *Bottom head* : …… mm

(Spazio riservato alla carta intestata dell'Organismo preposto all'approvazione)

IDENTIFICAZIONE DELL'IMBALLAGGIO / *Packaging identification*:
RAPPORTO DI PROVA / *Test report*: Nr. 00000 del / *dated* 00/00/0000

- Imballaggio interno / *Inner packaging*
  . Corpo / *Body* : …… mm
  . Coperchio/Fondo superiore / *Top head/ end* : …… mm
  . Fondo inferiore / *Bottom head* : …… mm
- Fodera interna / *Inner liner*
  . Corpo / *Body* : …… mm

Capacità / *Capacity*
- Imballaggio singolo / *Single packaging* : …… l
- Imballaggio esterno / *Outer packaging* : …… l
- Imballaggio interno / *Inner packaging* : …… l
- Recipiente interno / *Inner receptacle* : …….l

Tara/e / *Tare*
- Imballaggio singolo / *Single packaging* : …… kg
- Imballaggio esterno / *Outer packaging* : …… kg
- Imballaggio interno / *Inner packaging* : …… kg
- Recipiente interno / *Inner receptacle* : …… kg
- Coperchio / *Lid* : …… kg
- Anello di chiusura / *Locking ring* : …… kg
- Chiusura/e / *Clamps* : …… kg
- Materiale imbottitura / *Cushionuing material* : …… kg
- Fodera interna / *Inner liner* : .... kg
- Accessori / *Fittings* : …… kg

Sistemi di presa / *Grpping devices* : ....

Dimensioni esterne / *External dimensions* : …… x …… x …… mm

Ulteriori informazioni / *Additional information*
- Colore imballaggio / *Packaging color* : ………………
- Colore chiusure / *Clamps color* : ………………
- Prova di Cobb / *Cobb test* : …… g/m^2
- Altre / *Other* : ………………

6. PROVE EFFETTUATE
TESTS PERFORMED

Prova di caduta / *Drop test* : ………………

Prova di tenuta / *Leakproofness test* : ………………

Prova di pressione interna / *Internal pressure test* : ………………

Prova di impilamento / *Stacking test* : ………………

Prove di compatibilità / *Compatibility tests* : ………………

Prova di permeazione / *Permeability test* : ………………

(Spazio riservato alla carta intestata dell'Organismo preposto all'approvazione)

IDENTIFICAZIONE DELL'IMBALLAGGIO / *Packaging identification*:
RAPPORTO DI PROVA / *Test report*: Nr. 00000 del / *dated* 00/00/0000

---

7. RISULTATI DELLE PROVE
TESTS RESULTS

PROVA DI CADUTA / *DROP TEST*

- Materiale di prova / *Test material* : ………………
- Densità del materiale / *Density of material* : …… kg/l
- Viscosità / *Viscosity* : .... mm^2/s
- Granulometria / *Particle size* : …… mm
- Riempimento / *Filling* : …… %
- Condizionamento / *Conditioning*
  . Temperatura / *Temperature* : ..... °C
  . Umidità relativa / *Relative umidity* : …. %
- Numero dei campioni / *Number of samples* : ……
- Massa lorda / *Gross mass* : …… kg
- Altezza di caduta / *Drop height* : …… m
- Sequenza delle prove / *Test sequence* : 1° caduta / *1st drop*: ………………………………………
  2° caduta / *2nd drop*: ……………………………………...
  3° caduta / *3rd drop*: ……………………………………...
  4° caduta / *4th drop*: ………………………………………
  5° caduta / *5th drop*: ………………………………………
  6° caduta / *6th drop*: ………………………………………
- Esito / *Result* : ……………………………………………….................

PROVA DI TENUTA / *LEAKPROOFNESS TEST*

- Materiale di prova / *Test material* : ………………
- Numero dei campioni / *Number of samples* : ……
- Pressione applicata / *Applied pressure* : …… kPa
- Durata della prova / *Test duration* : …… min
- Sequenza delle prove / *Test sequence* : 1° campione / *1st sample*: ………………………………..
  2° campione: / *2nd sample*: ………………………………
  3° campione / *3rd sample*:………………………………..
- Esito / *Result* : ……………………………………………………….

PROVA DI PRESSIONE INTERNA (IDRAULICA) / *INTERNAL PRESSURE TEST (HYDRAULIC)*

- Materiale di prova / *Test material* : ………………
- Numero dei campioni / *Number of samples* : ……
- Pressione applicata / *Applied pressure* : …… kPa
- Durata della prova / *Test duration* : …… min
- Sequenza delle prove / *Test sequence* : 1° campione / *1st sample*: ………………………………..
  2° campione: / *2nd sample*: ………………………………
  3° campione / *3rd sample*:………………………………..
- Esito / *Result* : ……………………………………………………….

(Spazio riservato alla carta intestata dell'Organismo preposto all'approvazione)

IDENTIFICAZIONE DELL'IMBALLAGGIO / *Packaging identification*:
RAPPORTO DI PROVA / *Test report*: Nr. 00000 del / *dated* 00/00/0000

PROVA DI IMPILAMENTO / *STACKING TEST*

- Materiale di prova / *Test material*	:	………………
- Densità del materiale / *Density of material*	:	…… kg/l
- Riempimento / *Filling*	:	…… %
- Condizionamento / *Conditioning*		
. Temperatura / *Temperature*	:	..... °C
. Umidità relativa / *Relative umidity*	:	…. %
- Numero dei campioni / *Number of samples*	:	……
- Massa lorda / *Gross mass*	:	…… kg
- Altezza di impilamento / *Stacking height*	:	…… m
- Imballaggi sovrapposti / *Stacked packagings*	:	N° ……
- Massa sovrapposta / *Superimposed mass*	:	…… kg
- Durata della prova / *Test duration*	:	....
- Sequenza delle prove / *Test sequence*	:	1° campione / *1st sample*: ………………………………..
		2° campione: / *2nd sample*: ………………………………
		3° campione / *3rd sample*:………………………………..
- Esito / *Result*	:	……………………………………………………….

(Spazio riservato alla carta intestata dell'Organismo preposto all'approvazione)

IDENTIFICAZIONE DELL'IMBALLAGGIO / *Packaging identification*:
RAPPORTO DI PROVA / *Test report*: Nr. 00000 del / *dated* 00/00/0000

---

8. PROVE DI COMPATIBILITÀ / *COMPATIBILITY TESTS*

Prove effettuate con i seguenti liquidi standard o le materie da trasportare / *Tests made with following standard liquid or substances to be transport*:

I. …………………………………
II. …………………………………
III. …………………………………
IV. …………………………………

8.1. RISULTATI DELLE PROVE CON LA MATERIA DI CUI AL PUNTO I. (*): *RESULT OF TESTS WITH SUBSTANCE OF POINT I. (*):*

………………… / …………….......

Durata dello stoccaggio / *Storage duration* : …………………………

PROVA DI CADUTA / *DROP TEST*

- Materiale di prova / *Test material* : ………………
- Densità del materiale / *Density of material* : …… kg/l
- Viscosità / *Viscosity* : .... mm^2/s
- Riempimento / *Filling* : …… %
- Condizionamento / *Conditioning*
  . Temperatura / *Temperature* : ..... °C
  . Umidità relativa / *Relative umidity* : …. %
- Numero dei campioni / *Number of samples* : ……
- Massa lorda / *Gross mass* : …… kg
- Altezza di caduta / *Drop height* : …… m
- Sequenza delle prove / *Test sequence* : 1° caduta / *1st drop*: …………………………...
  2° caduta / *2nd drop*: …………………………..
  3° caduta / *3rd drop*: …………………………..
  4° caduta / *4th drop*: …………………………..
  5° caduta / *5th drop*: …………………………..
  6° caduta / *6th drop*: …………………………..
- Esito / *Result* : ………………………………………………...

PROVA DI TENUTA / *LEAKPROOFNESS TEST*

- Materiale di prova / *Test material* : ………………
- Numero dei campioni / *Number of samples* : ……
- Pressione applicata / *Applied pressure* : …… kPa
- Durata della prova / *Test duration* : …… min
- Sequenza delle prove / *Test sequence* : 1° campione / *1st sample*: ………………………
  2° campione: / *2nd sample*: …………………….
  3° campione / *3rd sample*:………………………
- Esito / *Result* : ………………………………………….............

(Spazio riservato alla carta intestata dell’Organismo preposto all’approvazione)

IDENTIFICAZIONE DELL’IMBALLAGGIO / *Packaging identification*:
RAPPORTO DI PROVA / *Test report*: Nr. 00000 del / *dated* 00/00/0000

PROVA DI PRESSIONE INTERNA (IDRAULICA) / *INTERNAL PRESSURE TEST (HYDRAULIC)*

- Materiale di prova / *Test material* : ………………
- Numero dei campioni / *Number of samples* : ……
- Pressione applicata / *Applied pressure* : …… kPa
- Durata della prova / *Test duration* : …… min
- Sequenza delle prove / *Test sequence* : 1° campione / *1st sample*: ……………………….
  2° campione: / *2nd sample*: ……………………..
  3° campione / *3rd sample*:……………………….
- Esito / *Result* : ………………………………………………...

PROVA DI IMPILAMENTO / *STACKING TEST*

- Materiale di prova / *Test material* : ………………
- Densità del materiale / *Density of material* : …… kg/l
- Riempimento / *Filling* : …… %
- Condizionamento / *Conditioning*
  . Temperatura / *Temperature* : ..... °C
- Numero dei campioni / *Number of samples* : ……
- Massa lorda / *Gross mass* : …… kg
- Altezza di impilamento / *Stacking height* : …… m
- Imballaggi sovrapponibili / *Stackable packagings* : N° ……
- Massa sovrapposta / *Superimposed mass* : …… kg
- Durata della prova / *Test duration* : ....
- Sequenza delle prove / *Test sequence* : 1° campione / *1st sample*: ……………………….
  2° campione: / *2nd sample*: ……………………..
  3° campione / *3rd sample*:……………………….
- Esito / *Result* : ………………………………………………...

(*) Compilare un sottoparagrafo (es.: 8.1, 8.2, etc.) per ogni materia provata richiamata al Punto 8.
To compile a subparagraph (eg.: 8.1, 8.2, etc..) for each substance tested indicated in section 8.

(Spazio riservato alla carta intestata dell'Organismo preposto all'approvazione)

IDENTIFICAZIONE DELL'IMBALLAGGIO / *Packaging identification*:
RAPPORTO DI PROVA / *Test report*: Nr. 00000 del / *dated* 00/00/0000

---

9. PROVE DI PERMEAZIONE / *PERMEABILITY TEST*

Prove effettuate con il seguente liquido standard o le materie da trasportare / *Tests made with following standard liquid or substances to be transported*:

I. …………………………………
II. …………………………………
III. …………………………………

9.1 RISULTATI DELLE PROVE CON LA MATERIA DI CUI AL PUNTO I. (*):
RESULT OF TESTS WITH SUBSTANCE OF POINT I. *(*):*
………………… / ………………........

Durata dello stoccaggio / *Storage duration* : 28 giorni

PROVA DI PERMEAZIONE / *PERMEABILITY TEST*
- Materiale di prova / *Test material* : ………………
- Densità del materiale / *Density of material* : …… kg/l
- Riempimento / *Filling* : …… %
- Condizionamento / *Conditioning*
  . Temperatura / *Temperature* : 23 °C
  . Umidità relativa / *Relative umidity* : 50 %
- Numero dei campioni / *Number of samples* : ……
- Sequenza delle prove / *Test sequence* : 1° campione / *sample*: 1ª pesata / *weight* …… kg
  2ª pesata / *weight* …… kg
  2° campione / *sample*: 1ª pesata / *weight* ……kg
  2ª pesata / *weight* …… kg
  3° campione / *sample*: 1ª pesata / *weight* …… kg
  2ª pesata / *weight* …… kg
- Esito / *Result* : ………………………………………..............

(*) Compilare un sottoparagrafo (es.: 9.1, 9.2, etc.) per ogni materia provata richiamata al Punto 9.
To compile a subparagraph (eg.: 9.1, 9.2, etc..) for each substance tested indicated in section 9.

(Spazio riservato alla carta intestata dell'Organismo preposto all'approvazione)

IDENTIFICAZIONE DELL'IMBALLAGGIO / *Packaging identification*:

RAPPORTO DI PROVA / *Test report*: Nr. 00000 del / *dated* 00/00/0000

---

10. PROVE MEDIANTE METODI DI LABORATORIO / *LABORATORY METHOD FOR TESTING*

Prove effettuate con le materie da trasportare / *Tests made with substances to be transported*:

I. …………………………………

II. …………………………………

III. …………………………………

10.1 RISULTATI DELLE PROVE CON LA MATERIA DI CUI AL PUNTO I. (*):
RESULT OF TESTS WITH SUBSTANCE OF POINT I. *(*):*
………………… / ………………......

METODO DI LABORATORIO A / *LABORATORY METHOD A*

- Liquido standard di riferimento / *Reference standard liquid* : ....
- Spessore del provino / *Sample thickness* : …… mm
- Temperatura di immersione / *Stored temperature* : 40°C
- Tempo di reazione / *Reaction time* : …… giorni / *days*
- Numero dei campioni / *Number of samples* : 3
- Sequenza delle prove / *Test sequence* : 1° campione / *sample*: 1ª pesata / *weight* …… g
  2ª pesata / *weight* …… g
  2° campione / *sample*: 1ª pesata / *weight* …… g
  2ª pesata / *weight* …… g
  3° campione / *sample*: 1ª pesata / *weight* …… g
- Esito / *Result* : Valore medio dell'aumento di peso / *Medium value of weight increase* ......%

METODO DI LABORATORIO B / *LABORATORY METHOD B*

- Liquido standard di riferimento / *Reference standard liquid* :
  - soluzione bagnante / *wetting solution*,
  - acido acetico / *acetic acid*,
  - acetato di n-butile / soluzione bagnante satura di acetato di n-butile / *n-buthyl acetate / n-buthyl acetate-saturated wetting solution*,
  - acqua / *water.*
- Spessore del provino / *Sample thickness* : …… mm
- Stoccaggio / *Storage* : 21 giorni/days a/*at* 40°C +/- 1°C
- Temperatura di stoccaggio per le prove / *Storage temperature for testing* : 40°C +/- 1°C

(Spazio riservato alla carta intestata dell'Organismo preposto all'approvazione)

IDENTIFICAZIONE DELL'IMBALLAGGIO / *Packaging identification*:
RAPPORTO DI PROVA / *Test report*: Nr. 00000 del / *dated* 00/00/0000

1^A PARTE DEI TEST / *1^ST PART OF TEST*

- Numero dei campioni / *Number of samples* : 50
- Sequenza delle prove / *Test sequence* : 1° prova / *1st test*:
  10 campioni / *samples* : giorni/*days* ……
  2° prova / *2nd test*:
  10 campioni / *samples* : giorni/*days* ……
  3° prova / *3rd test*:
  10 campioni / *samples* : giorni/*days* ……
  4° prova / *4th test*:
  10 campioni / *samples* : giorni/*days* ……
  5° prova / *5th test*:
  10 campioni / *samples* : giorni/*days* ……
- Esito / *Result* : ....
  (Allegare grafico dei risultati / *Attach graphic of the results)*

2^A PARTE DEI TEST / *2^ND PART OF TEST*

- Numero dei campioni / *Number of samples* : 15
- Esito / *Result* : Rottura dell'8° campione (tSF) dopo / *Crack of 8 samples (tSF) after* ……

METODO DI LABORATORIO C / *LABORATORY METHOD C*

- Liquido standard di riferimento / *Reference standard liquid* : - acido nitrico 55% / *nitric acid 55%*
- Temperatura di stoccaggio per le prove / *Storage temperature for testing* : 40°C
- Numero dei campioni / *Number of samples* : minimo / *minimum* 2
- Stoccaggio / *Storage* : massimo / *maximum* 42 giorni/days
- Sequenza delle prove / *Test sequence* : 1° campione / *1st sample*: ......°C/21,6 kg
  2° campione / *2nd sample*: ......°C/21,6 kg
  ……… (altri campioni / *other samples*) ……
- Esito / *Result* : ....

(*) Compilare un sottoparagrafo (es.: 10.1, 10.2, etc.) per ogni materia provata richiamata al Punto 10.
To compile a subparagraph (eg.: 10.1, 10.2, etc..) for each substance tested indicated in section 10.

(Spazio riservato alla carta intestata dell'Organismo preposto all'approvazione)

IDENTIFICAZIONE DELL'IMBALLAGGIO / *Packaging identification*:
RAPPORTO DI PROVA / *Test report*: Nr. 00000 del / *dated* 00/00/0000

---

11. DISEGNI COSTRUTTIVI / CONSTRUCTION DRAWINGS

I seguenti disegni costruttivi sono parte integrante del presente rapporto di prova / *The following construction drawings are an integral part of this test report:*
- Disegno/ D*rawing* Nr. ……… datato / *dated* …… relativo a / *relative to* ……………………………………….
- Disegno/ D*rawing* Nr. ……… datato / *dated* …… relativo a / *relative to* ……………………………………….

12. CONCLUSIONI / CONCLUSIONS

In base agli esiti positivi delle prove l'imballaggio è idoneo al trasporto di merci pericolose aventi le seguenti caratteristiche / *Based on the positive results of tests the packaging is suitable for the carriage of dangerous goods having the following characteristics:*
- Gruppo imballaggio / *Packaging group* : ………
- Stato fisico / *Physical state* : ………………
- Densità / *Density* : …… kg/l o vedere tabella / *see table*
- Tensione vapore massima / *Maximum vapor pressure* : …… kPa a / *at* …°C o vedere tabella / see table
- Massa lorda massima / Maximum g*ross mass* : …… kg o N.A.

purché compatibili con tutti i materiali costituenti l'imballaggio / *as long as compatible with all materials of the packaging*.

Inoltre, sulla base della verifica della sufficiente compatibilità chimica/permeazione, l'imballaggio è idoneo al contenimento delle materie o di tutte le merci pericolose assimilabili ai seguenti liquidi standard, sotto specificate / *Furthermore, based on the verification of sufficient chemical compatibility/permeability, the package is suitable for containment of the materials or any dangerous goods similar to the following standard liquids, under specified:*

Liquidi standard o altre materie da trasportare / *Standard liquid or others substances to be transported*	**Densità massima / *Maximum density* kg/l**	**Tensione di vapore massima ammessa / *Maximum allowed pressure vapor* kPa 50°C**	**Tensione di vapore massima ammessa / *Maximum allowed pressure vapor* kPa 55°C**

Il Tecnico
(Timbro e firma)
Technician
(Stamp and signature)

Il Responsabile Tecnico
(Timbro e firma)
Technician Manager
(Stamp and signature)

Allegato 3
(Decreto Dirigenziale n. 842 del 21. 07.2015)

(Spazio riservato alla carta intestata dell'Organismo preposto all'approvazione)

- RAPPORTO DI PROVA -
PER GRANDI IMBALLAGGI
DESTINATI AL TRASPORTO DI MERCI PERICOLOSE
(articolo 32, comma 5, D.P.R. 6 giugno 2005, n. 134)
- TEST REPORT -
LARGE PACKAGINGS FOR TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS
(article 32, paragraph 5, D.P.R. June 6th 2005, n. 134)

RAPPORTO DI PROVA - **Nr.** : **00000**
TEST REPORT

REVISIONE - **Nr.** : **……** (solo per ristampe dovute ad errori)
REVISION

DATA DI EMISSIONE : **00/00/0000**
ISSUE DATE

RICHIEDENTE - **Ragione sociale** : **…………………………………………….**
APPLICANT ***Company Name***
- **Sede** : **…… ……………………., n. … - ………………….. (…)**
Address

CODICE DEL GRANDE IMBALLAGGIO : **…………**
LARGE PACKAGING CODE

IDENTIFICAZIONE DEL GRANDE IMBALLAGGIO : **…………**
LARGE PACKAGING IDENTIFICATION

RAPPORTO COMPOSTO DA - **Nr.** : **… pagine /** ***pages***
Report consisting of

ALLEGATI AL RAPPORTO - **Nr.** : **…**
Annexes to the report

ANNOTAZIONI : **…………**
Remarks

I risultati riportati nel presente rapporto di prova si applicano esclusivamente al campione sottoposto ad esame; la modifica, anche di una sola delle caratteristiche del prototipo, rende nulla la certificazione e l'applicazione del marchio.
Qualora sia stata effettuata una traduzione del rapporto di prova fa fede il testo in lingua italiana.
E' ammessa la riproduzione del presente rapporto solo in fotocopia integrale.

The results indicated in this test report apply only to the sample under examination; any modification, even of only one of its prototype features, render the certification invalid and don't allowed the use of the marking.
In case of any translation Italian text is the official one.
This report may be reproduced only in full hard copy.

(Spazio riservato alla carta intestata dell'Organismo preposto all'approvazione)

IDENTIFICAZIONE DEL GRANDE IMBALLAGGIO / *Large packaging identification*:
RAPPORTO DI PROVA / *Test report*: Nr. 00000 del / *dated* 00/00/0000

Richiesta (protocollo e data) / ***Request*** *(protocol and date)* : ………… …………

Registrazione (protocollo e data) / ***Registration*** *(protocol and date)* : ………… …………

Ricevimento campioni (data) / ***Samples arrival*** *(date)* : ………… …………

Effettuazione prove (luogo e data) / ***Execution of tests*** *(place and date)* : ………… …………

---

1. DESCRIZIONE DEL GRANDE IMBALLAGGIO
LARGE PACKAGING DESRIPTION

Il grande imballaggio, in base alle sue caratteristiche costruttive, corrisponde alla definizione di ………………………... codice ……….
The large packaging, according to its construction features, corresponds to the definition of ……………………..... code ……….

Le caratteristiche del grande imballaggio sono le seguenti:
…….
…….
Characteristics of the large packaging are the following:
…….
…….

2. NORMATIVE DI RIFERIMENTO
REFERENCE REGULATIONS

- Codice internazionale per il trasporto marittimo di merci pericolose (Codice IMDG) Emendamento …-…;
  International Maritime Transport Dangerous Goods (IMDG Code) Amendment ...-....
- Norme nazionali per il trasporto marittimo di merci pericolose D.P.R. 6 giugno 2005, n. 134 e successive modificazioni e relative norme applicative.
  National laws for maritime transport of dangerous goods D.P.R. June 6th, 2005, n. 134 and subsequent amendments and their implementing regulations.

3. ALTRE NORMATIVE DI TRASPORTO
OTHER TRANSPORT REGULATIONS

- Accordo Europeo relativo al trasporto internazionale via strada di merci pericolose (ADR) Edizione ….;
  European Agreement concerning the international carriage of dangerous goods by road (ADR) ..... edition;
- Regolamento concernente il trasporto Internazionale ferroviario delle merci pericolose (RID) Edizione ......
  Regulations concerning the International Carriage of Dangerous Good by Rail (RID) ……Edition

(Spazio riservato alla carta intestata dell'Organismo preposto all'approvazione)

IDENTIFICAZIONE DEL GRANDE IMBALLAGGIO / *Large packaging identification*:
RAPPORTO DI PROVA / *Test report*: Nr. 00000 del / *dated* 00/00/0000

---

4. FABBRICANTE
MANUFACTURER

Ragione sociale / *Company name* : ………………… - … …………… - …… …………….. (…)

Sede legale / *Legal office* : ………………… - … …………… - …… …………….. (…)

Luogo di produzione / assemblaggio / *Production / Assembly place* : ………………… - … …………… - …… …………….. (…)

5. CARATTERISTICHE DEI MATERIALI, MODALITÀ COSTRUTTIVE E TIPO DI COSTRUZIONE
CHARACTERISTIC OF THE MATERIALS, CONSTRUCTION METHOD AND TYPE OF CONSTRUCTION

Tipo grande imballaggio / *Type of large packaging*
- Grande imballaggio / *Large packaging* : ………………
- Imballaggio interno / *Inner packaging* : ………………
- Oggetto interno / *Inner article* : ………………
- Numero / *Number* : ....

Tipo di costruzione / *Type of construction*
- Grande imballaggio / *Large packaging* : ………………
- Imballaggio interno / *Inner packaging* : ………………
- Oggetto interno / *Inner article* : ………………

Tipo apertura/e e chiusura/e / *Type of opening and closing*
- Grande imballaggio / *Large packaging*
  . Apertura/e / *Opening* : n. ……da / *of* …… mm
  . Tipo apertura/e / *Type of opening* : ………………
  . Tipo chiusura/e / *Type of closing* : ………………
- Imballaggio interno / *Inner packaging*
  . Apertura/e / *Opening* : n. ……da / *of* …… mm
  . Tipo apertura/e / *Type of opening* : ………………
  . Tipo chiusura/e / *Type of closing* : ………………

Tipo materiale / *Material*
- Grande imballaggio / *Large packaging* : ………………
- Imballaggio interno / *Inner packaging* : ………………
- Oggetto interno / *Inner article* : ………………

Spessori / *Thickness*
- Grande imballaggio / *Large packaging*
  . Corpo / *Body* : …… mm
  . Coperchio/Fondo superiore / *Top head/ end* : …… mm
  . Fondo inferiore / *Bottom head* : …… mm
- Imballaggio interno / *Inner packaging*
  . Corpo / *Body* : …… mm
  . Coperchio/Fondo superiore / *Top head/ end* : …… mm
  . Fondo inferiore / *Bottom head* : …… mm
- Oggetto interno / *Inner article* : ……………………………………………………………
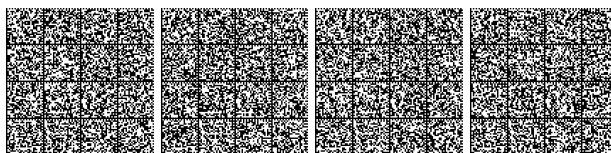
(Spazio riservato alla carta intestata dell'Organismo preposto all'approvazione)

IDENTIFICAZIONE DEL GRANDE IMBALLAGGIO / *Large packaging identification*:
RAPPORTO DI PROVA / *Test report*: Nr. 00000 del / *dated* 00/00/0000

Capacità / *Capacity*
- Grande imballaggio / *Large packaging* : …… l
- Imballaggio interno / *Inner packaging* : …… l

Tara/e / *Tare*
- Grande imballaggio / *Large packaging* : …… kg
- Imballaggio interno / *Inner packaging* : …… kg
- Oggetto interno / *Inner article* : …… kg
- Accessori / *Fittings* : …… kg

Sistemi di movimentazione / *Handling devices* : ....

Dimensioni esterne / *External dimensions* : …… x …… x …… mm

Ulteriori informazioni / *Additional information*
- Colore imballaggio / *Packaging color* : ………………
- Prova di Cobb / *Cobb test* : …… g/m^2
- Resistenza alla perforazione / *Puncture resistance* : …… J
- Resistenza alla trazione / *Tensile strength* : …… kg/m pari a / *egual to* ... ... %
- Altre / *Other* : ………………..

6. PROVE EFFETTUATE
TESTS PERFORMED

Prova sollevamento dal basso / *Bottom lift test* : ………………

Prova sollevamento dall'alto / *Top lift test* : ………………

Prova di impilamento / *Stacking test* : ………………

Prova di caduta / *Drop test* : ………………

(Spazio riservato alla carta intestata dell'Organismo preposto all'approvazione)

IDENTIFICAZIONE DEL GRANDE IMBALLAGGIO / *Large packaging identification*:
RAPPORTO DI PROVA / *Test report*: Nr. 00000 del / *dated* 00/00/0000

---

7. RISULTATI DELLE PROVE
TESTS RESULTS

PROVA SOLLEVAMENTO DAL BASSO / *BOTTOM LIFT TEST*
- Materiale di prova / *Test material* : ………………
- Densità del materiale / *Density of material* : …… kg/l
- Condizionamento / *Conditioning*
  . Temperatura / *Temperature* : ..... °C
  . Umidità relativa / *Relative umidity* : …. %
- Riempimento dell'imballaggio interno / *Filling of inner packaging* : …… %
- Numero dei campioni / *Number of samples* : ……
- Massa lorda / *Gross mass* : …… kg
- Massa lorda di prova / *Gross mass for testing* : …… kg
- Sequenza delle prove / *Test sequence* : 1° prova / *1st test*: ………………………………..............
  2° prova / *2nd test*: ………………………………..............
- Esito / *Result* : ………………………………………………………….

PROVA SOLLEVAMENTO DALL'ALTO / *TOP LIFT TEST*
- Materiale di prova / *Test material* : ………………
- Densità del materiale / *Density of material* : …… kg/l
- Condizionamento / *Conditioning*
  . Temperatura / *Temperature* : ..... °C
  . Umidità relativa / *Relative umidity* : …. %
- Riempimento dell'imballaggio interno / *Filling of inner packaging* : …… %
- Numero dei campioni / *Number of samples* : ……
- Massa lorda / *Gross mass* : …… kg
- Massa lorda di prova / *Gross mass for testing* : …… kg
- Sequenza delle prove / *Test sequence* : 1° prova / *1st test*: ………………………………..............
  2° prova / *2nd test*: ………………………………..............
- Esito / *Result* : ………………………………………………………….

PROVA DI IMPILAMENTO / *STACKING TEST*
- Materiale di prova / *Test material* : ………………
- Densità del materiale / *Density of material* : …… kg/l
- Riempimento dell'imballaggio interno / *Filling of inner packaging* : …… %
- Condizionamento / *Conditioning*
  . Temperatura / *Temperature* : ..... °C
  . Umidità relativa / *Relative umidity* : …. %
- Numero dei campioni / *Number of samples* : ……
- Massa lorda / *Gross mass* : …… kg
- Grandi imballaggi sovrapposti / *Stacked large packagings* : Nr. ……
- Massa sovrapposta / *Superimposed mass* : …… kg
- Durata della prova / *Test duration* : ....
- Esecuzione della prova / *Test method* : …………………..
  ………………………………………………………….
- Esito / *Result* : …………………………………………………….................

(Spazio riservato alla carta intestata dell'Organismo preposto all'approvazione)

IDENTIFICAZIONE DEL GRANDE IMBALLAGGIO / *Large packaging identification*:
RAPPORTO DI PROVA / *Test report*: Nr. 00000 del / *dated* 00/00/0000

PROVA DI CADUTA / *DROP TEST*

- Materiale di prova / *Test material* : ………………
- Densità del materiale / *Density of material* : …… kg/l
- Viscosità / *Viscosity* : .... mm^2/s
- Granulometria / *Particle size* : …… mm
- Riempimento dell'imballaggio intero / *Filling of inner packaging* : …… %
- Condizionamento / *Conditioning*
  . Temperatura / *Temperature* : ..... °C
  . Umidità relativa / *Relative umidity* : …. %
- Numero dei campioni / *Number of samples* : ……
- Massa lorda / *Gross mass* : …… kg
- Altezza di caduta / *Drop height* : …… m
- Esecuzione della prova / *Test method* : ………………...
  ………………………………………………….................
- Esito / *Result* : ………………………………………………….................

8. **DISEGNI COSTRUTTIVI / *CONSTRUCTION DRAWINGS***

I seguenti disegni costruttivi sono parte integrante del presente rapporto di prova / *The following construction drawings are an integral part of this test report:*

- Disegno/ D*rawing* Nr. ……… datato / *dated* …… relativo a / *relative to* ……………………………………….
- Disegno/ D*rawing* Nr. ……… datato / *dated* …… relativo a / *relative to* ……………………………………….

9. CONCLUSIONI / *CONCLUSIONS*

In base agli esiti positivi delle prove il grande imballaggio è idoneo al trasporto di merci pericolose aventi le seguenti caratteristiche / *Based on the positive results of tests the large packaging is suitable for the carriage of dangerous goods having the following characteristics:*

- Gruppo imballaggio / *Packaging group* : ………
- Stato fisico / *Physical state* : ………………
- Densità / *Density* : …… kg/l

purché compatibili con tutti i materiali costituenti il grande imballaggio / *as long as compatible with all materials of the large packaging.*

Il Tecnico
(Timbro e firma)
Technician
(Stamp and signature)

Il Responsabile Tecnico
(Timbro e firma)
Technician Manager
(Stamp and signature)

Allegato 4
(Decreto Dirigenziale n. 842 del 21.07.2015)

(Spazio riservato alla carta intestata dell'Organismo preposto all'approvazione)

- RAPPORTO DI PROVA -
PER CONTENITORI INTERMEDI
DESTINATI AL TRASPORTO DI MERCI PERICOLOSE

(Articolo 32, Comma 5, D.P.R. 6 giugno 2005 n. 134)
- TEST REPORT -
INTERMERDIATE BULK CONTAINERS (IBCs) FOR TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS
(article 32, paragraph 5, D.P.R. June 6th 2005, n. 134)

RAPPORTO DI PROVA - **Nr.** : **00000**
TEST REPORT

REVISIONE - **Nr.** : **……** (solo per ristampe dovute ad errori)
REVISION

DATA DI EMISSIONE : **00/00/0000**
ISSUE DATE

RICHIEDENTE - **Ragione sociale** : **…………………………………………….**
APPLICANT ***Company Name***
- **Sede** : **…… ……………………., n. … - ………………. (…)**
Address

CODICE DEL CONTENITORE INTERMEDIO : **…………**
IBC CODE

IDENTIFICAZIONE DEL CONTENITORE INTERMEDIO : **…………**
IBC IDENTIFICATION

RAPPORTO COMPOSTO DA - **Nr.** : **… pagine/*pages***
Report consisting of

ALLEGATI AL RAPPORTO - **Nr.** : **…**
Annexes to the report

ANNOTAZIONI : **…………**
Remarks

I risultati riportati nel presente rapporto di prova si applicano esclusivamente al campione sottoposto ad esame; la modifica, anche di una sola delle caratteristiche del prototipo, rende nulla la certificazione e l'applicazione del marchio.
Qualora sia stata effettuata una traduzione del rapporto di prova fa fede il testo in lingua italiana.
E' ammessa la riproduzione del presente rapporto solo in fotocopia integrale.

The results indicated in this test report apply only to the sample under examination; any modification, even of only one of its prototype features, render the certification invalid and don't allowed the use of the marking.
In case of any translation Italian text is the official one.
This report may be reproduced only in full hard copy.

(Spazio riservato alla carta intestata dell'Organismo preposto all'approvazione)

IDENTIFICAZIONE DEL CONTENITORE INTERMEDIO / *IBC identification*:
RAPPORTO DI PROVA / *Test report*: Nr. 00000 del / *dated* 00/00/0000

Richiesta (protocollo e data) / ***Request*** *(protocol and date)* : ……….. ………..

Registrazione (protocollo e data) / ***Registration*** *(protocol and date)* : ……….. ………..

Ricevimento campioni (data) / ***Samples arrival*** *(date)* : ……….. ………..

Effettuazione prove (luogo e data) / ***Execution of tests*** *(place and date)* : ……….. ………..

---

1. DESCRIZIONE DEL CONTENITORE INTERMEDIO
IBC DESCRIPTION

Il contenitore intermedio, in base alle sue caratteristiche costruttive, corrisponde alla definizione di …………………………………… codice……
The IBC, according to its construction features, corresponds to the definition of ………………………………….. code ………

Le caratteristiche del contenitore intermedio sono le seguenti:
……….
……….
Characteristics of the IBC are the following:
……….
……….

2. NORMATIVE DI RIFERIMENTO
REFERENCE REGULATIONS

- Codice internazionale per il trasporto marittimo di merci pericolose (Codice IMDG) Emendamento …-…;
  International Maritime Transport Dangerous Goods (IMDG Code) Amendment …-….
- Norme nazionali per il trasporto marittimo di merci pericolose D.P.R. 6 giugno 2005, n. 134 e successive modificazioni e relative norme applicative.
  National laws for maritime transport of dangerous goods D.P.R. June 6th, 2005, n. 134 and subsequent amendments and their implementing regulations.

3. ALTRE NORMATIVE DI TRASPORTO
OTHER TRANSPORT REGULATIONS

- Accordo Europeo relativo al trasporto internazionale via strada di merci pericolose (ADR) Edizione ….;
  European Agreement concerning the international carriage of dangerous goods by road (ADR) ..... edition;
- Regolamento concernente il trasporto Internazionale ferroviario delle merci pericolose (RID) Edizione ......
  Regulations concerning the International Carriage of Dangerous Good by Rail (RID) ……Edition

(Spazio riservato alla carta intestata dell'Organismo preposto all'approvazione)

IDENTIFICAZIONE DEL CONTENITORE INTERMEDIO / *IBC identification*:
RAPPORTO DI PROVA / *Test report*: Nr. 00000 del / *dated* 00/00/0000

---

4. FABBRICANTE
MANUFACTURER

Ragione sociale / *Company name* : ………………… - … …………… - …… …………….. (…)

Sede legale / *Legal office* : ………………… - … …………… - …… …………….. (…)

Luogo di produzione / assemblaggio / *Production / assembly place* : ………………… - … …………… - …… …………….. (…)

5. CARATTERISTICHE DEI MATERIALI, MODALITÀ COSTRUTTIVE E TIPO DI COSTRUZIONE
CHARACTERISTIC OF THE MATERIALS, CONSTRUCTION METHOD AND TYPE OF CONSTRUCTION

Tipo contenitore intermedio / *Type of IBC* : ....……………………………………………………….

Tipo di costruzione / *Type of construction* : ………………………………………………………….
………………………………………………………….

Tipo apertura/e e chiusura/e / *Type of opening and closing*
- Apertura/e / *Opening* : n. ……da ……mm
- Tipo apertura/e / *Type of opening* : ………………
- Tipo chiusura/e / *Type of closing* : ………………

Tipo materiale
- Contenitore singolo / *Single IBC* : ………………
- Recipiente interno / *Inner receptacle* : ………………
- Accessori / *Fittings* : ………………

Spessori / *Thickness*
- IBC singolo / *Single IBC*
  . Corpo / *Body* : …… mm
  . Coperchio/Fondo superiore / *Top head/ end* : …… mm
  . Fondo inferiore / *Bottom head* : …… mm
- IBC esterno / *Outer IBC*
  . Corpo / *Body* : …… mm
  . Coperchio/Fondo superiore / *Top head/ end* : …… mm
  . Fondo inferiore / *Bottom head* : …… mm
- Fodera interna / *Inner liner*
  . Corpo / *Body* : …… mm

Capacità / *Capacity*
- IBC singolo / *Single IBC* : …… l
- Recipiente interno / *Inner receptacle* : …….l

Tara/e / *Tare*
- IBC singolo / *Single IBC* : …… kg
- Recipiente interno / *Inner receptacle* : …… kg
- Coperchio / *Lid* : …… kg
- Anello di chiusura / *Locking ring* : …… kg
- Chiusura/e / *Clamps* : …… kg
- Accessori / *Fittings* : …… kg

(Spazio riservato alla carta intestata dell'Organismo preposto all'approvazione)

IDENTIFICAZIONE DEL CONTENITORE INTERMEDIO / *IBC identification*:
RAPPORTO DI PROVA / *Test report*: Nr. 00000 del / *dated* 00/00/0000

Sistemi di movimentazione / *Handling devices* : ....

Dimensioni esterne / *External dimensions* : …… x …… x …… mm

Ulteriori informazioni / *Additional information*
- Colore IBC / *Packaging color* : ………………
- Colore chiusure / *Clamps color* : ………………
- Prova di Cobb / *Cobb test result* : …… g/m^2
- Resistenza alla perforazione : .... j
  Puncture resistance
- Altre / *Other* : ………………

6. PROVE EFFETTUATE
TESTS PERFORMED

Prova sollevamento dal basso / *Bottom lift test* : ………………

Prova sollevamento dall'alto / *Top lift test* : ………………

Prova di impilamento / *Stacking test* : ………………

Prova di tenuta / *Leakproofness test* : ………………

Prova di pressione interna / *Internal pressure test* : ………………

Prova di caduta / *Drop test* : ………………

Prova di lacerazione / *Tear test* : ………………

Prova di raddrizzamento / *Righting test* : ………………

Prova di ribaltamento / *Topple test* : ………………

Prova di vibrazione / *Vibration test* : ………………

Prove di compatibilità / *Compatibility tests* : ………………

(Spazio riservato alla carta intestata dell'Organismo preposto all'approvazione)

IDENTIFICAZIONE DEL CONTENITORE INTERMEDIO / *IBC identification*:
RAPPORTO DI PROVA / *Test report*: Nr. 00000 del / *dated* 00/00/0000

---

7. RISULTATI DELLE PROVE
TESTS RESULTS

PROVA SOLLEVAMENTO DAL BASSO / *BOTTOM LIFT TEST*
- Materiale di prova / *Test material* : ………………
- Densità del materiale / *Density of material* : …… kg/l
- Riempimento / *Filling* : …… %
- Condizionamento / *Conditioning*
  . Temperatura / *Temperature* : ..... °C
  . Umidità relativa / *Relative umidity* : …. %
- Numero dei campioni / *Number of samples* : ……
- Massa lorda / *Gross mass* : …… kg
- Massa lorda di prova / *Gross mass for testing* : …… kg
- Sequenza delle prove / *Test sequence* : 1° prova / *1st test*: ………………………………..............
  2° prova / *2nd test*: ………………………………............
- Esito / *Result* : ………………………………………………………….

PROVA SOLLEVAMENTO DALL'ALTO / *TOP LIFT TEST*
- Materiale di prova / *Test material* : ………………
- Densità del materiale / *Density of material* : …… kg/l
- Riempimento / *Filling* : …… %
- Condizionamento / *Conditioning*
  . Temperatura / *Temperature* : ..... °C
  . Umidità relativa / *Relative umidity* : …. %
- Numero dei campioni / *Number of samples* : ……
- Massa lorda / *Gross mass* : …… kg
- Massa lorda di prova / *Gross mass for testing* : …… kg
- Sequenza delle prove / *Test sequence* : 1° prova / *1st test*: ………………………………..............
  2° prova / *2nd test*: ………………………………............
- Esito / *Result* : ………………………………………………………….

PROVA DI IMPILAMENTO / *STACKING TEST*
- Materiale di prova / *Test material* : ………………
- Densità del materiale / *Density of material* : …… kg/l
- Riempimento / *Filling* : …… %
- Condizionamento / *Conditioning*
  . Temperatura / *Temperature* : ..... °C
  . Umidità relativa / *Relative umidity* : …. %
- Numero dei campioni / *Number of samples* : ……
- Massa lorda / *Gross mass* : …… kg
- IBC sovrapposti / *Stacked IBCs* : Nr. ……
- Massa sovrapposta / *Superimposed mass* : …… kg
- Durata della prova / *Test duration* : ....
- Esecuzione della prova / *Test method* : …………………...
  ………………………………………………………….
- Esito / *Result* : ……………………………………………………...............

(Spazio riservato alla carta intestata dell'Organismo preposto all'approvazione)

IDENTIFICAZIONE DEL CONTENITORE INTERMEDIO / *IBC identification*:
RAPPORTO DI PROVA / *Test report*: Nr. 00000 del / *dated* 00/00/0000

PROVA DI TENUTA / *LEAKPROOFNESS TEST*
- Materiale di prova / *Test material* : ………………
- Numero dei campioni / *Number of samples* : ……
- Pressione applicata / *Applied pressure* : …… kPa
- Durata della prova / *Test duration* : …… min
- Esecuzione della prova / *Test method* : ………………...
……………………………………………………...............
- Esito / *Result* : ……………………………………………………………

PROVA DI PRESSIONE INTERNA (IDRAULICA) / *INTERNAL PRESSURE TEST (HYDRAULIC)*
- Materiale di prova / *Test material* : ………………
- Numero dei campioni / *Number of samples* : ……
- Pressione applicata / *Applied pressure* : …… kPa
- Durata della prova / *Test duration* : …… min
- Sequenza delle prove / *Test sequence* : 1° prova / *1st test*: ……………………………….............
2° prova / *2nd test*: ………………………………............
- Esito / *Result* : ……………………………………………………………

PROVA DI CADUTA / *DROP TEST*
- Materiale di prova / *Test material* : ………………
- Densità del materiale / *Density of material* : …… kg/l
- Viscosità / *Viscosity* : .... mm^2/s
- Granulometria / *Particle size* : …… mm
- Riempimento / *Filling* : ..... %
- Condizionamento / *Conditioning*
  . Temperatura / *Temperature* : ..... °C
  . Umidità relativa / *Relative umidity* : …. %
- Numero dei campioni / *Number of samples* : ……
- Massa lorda / *Gross mass* : …… kg
- Altezza di caduta / *Drop height* : …… m
- Sequenza delle prove / *Test sequence* : 1° caduta / *1st drop*: ………………………………………
2° caduta / *2nd drop*: ……………………………………...
- Esito / *Result* : ……………………………………………….................

PROVA DI LACERAZIONE / *TEAR TEST*
- Materiale di prova / *Test material* : ………………
- Densità del materiale / *Density of material* : …… kg/l
- Granulometria / *Particle size* : …… mm
- Riempimento / *Filling* : …… %
- Numero dei campioni / *Number of samples* : ……
- Massa lorda / *Gross mass* : …… kg
- Massa lorda sovrapposta / *Gross mass superimposed load* : ……. kg
- Esecuzione della prova / *Test method* : ………………...
……………………………………………………...............
- Esito / *Result* : ……………………………………………………………

(Spazio riservato alla carta intestata dell'Organismo preposto all'approvazione)

IDENTIFICAZIONE DEL CONTENITORE INTERMEDIO / *IBC identification*:
RAPPORTO DI PROVA / *Test report*: Nr. 00000 del / *dated* 00/00/0000

PROVA DI RIBALTAMENTO / *TOPPLE TEST*

- Materiale di prova / *Test material*	:	………………
- Densità del materiale / *Density of material*	:	…… kg/l
- Granulometria / *Particle size*	:	…… mm
- Riempimento / *Filling*	:	…… %
- Numero dei campioni / *Number of samples*	:	……
- Massa lorda / *Gross mass*	:	…… kg
- Altezza di caduta / *Drop height*	:	…… m
- Esecuzione della prova / *Test method*	:	………………………………………………………………………… …………………………………………………………………
- Esito / *Result*	:	…………………………………………………………………

PROVA DI RADDRIZZAMENTO / *RIGHTING TEST*

- Materiale di prova / *Test material*	:	………………
- Densità del materiale / *Density of material*	:	…… kg/l
- Granulometria / *Particle size*	:	…… mm
- Riempimento / *Filling*	:	…… %
- Numero dei campioni / *Number of samples*	:	……
- Massa lorda / *Gross mass*	:	…… kg
- Esecuzione della prova / *Test method*	:	………………………………………………………………………… …………………………………………………………………
- Esito / *Result*	:	…………………………………………………………………

PROVA DI VIBRAZIONE / *VIBRATION TEST*

- Materiale di prova / *Test material*	:	………………
- Densità del materiale / *Density of material*	:	…… kg/l
- Riempimento / *Filling*	:	…… %
- Numero dei campioni / *Number of samples*	:	……
- Esecuzione della prova / *Test method*	:	………………………………………………………………………… …………………………………………………………………
- Esito / *Result*	:	…………………………………………………………………

(Spazio riservato alla carta intestata dell'Organismo preposto all'approvazione)

IDENTIFICAZIONE DEL CONTENITORE INTERMEDIO / *IBC identification*:
RAPPORTO DI PROVA / *Test report*: Nr. 00000 del / *dated* 00/00/0000

---

8. PROVE DI COMPATIBILITÀ / *COMPATIBILITY TESTS*

Prove effettuate con i seguenti liquidi standard o le materie da trasportare / *Tests made with following standard liquid or substances to be transported*:

I. …………………………………
II. …………………………………
III. …………………………………
IV. …………………………………

8.1. RISULTATI DELLE PROVE CON LA MATERIA DI CUI AL PUNTO I. (*): *RESULT OF TESTS WITH SUBSTANCE OF POINT I. (*)*:

………………… / …………........

Durata dello stoccaggio / *Storage duration* : …………………………

PROVA DI IMPILAMENTO / *STACKING TEST*
- Materiale di prova / *Test material* : ………………
- Densità del materiale / *Density of material* : …… kg/l
- Riempimento / *Filling* : …… %
- Condizionamento / *Conditioning*
  . Temperatura / *Temperature* : ..... °C
  . Umidità relativa / *Relative umidity* : …. %
- Numero dei campioni / *Number of samples* : ……
- Massa lorda / *Gross mass* : …… kg
- IBC sovrapposti / *Stacked IBCs* : Nr. ……
- Massa sovrapposta / *Superimposed mass* : …… kg
- Durata della prova / *Test duration* : ....
- Esecuzione della prova / *Test method* : …………………...
  ………………………………………………………...
- Esito / *Result* : ………………………………………………………...

PROVA DI TENUTA / *LEAKPROOFNESS TEST*
- Materiale di prova / *Test material* : ………………
- Numero dei campioni / *Number of samples* : ……
- Pressione applicata / *Applied pressure* : …… kPa
- Durata della prova / *Test duration* : …… min
- Esecuzione della prova / *Test method* : …………………...
  ………………………………………………………...
- Esito / *Result* : ………………………………………………………...

PROVA DI PRESSIONE INTERNA (IDRAULICA) / *INTERNAL PRESSURE TEST (HYDRAULIC)*
- Materiale di prova / *Test material* : ………………
- Numero dei campioni / *Number of samples* : ……
- Pressione applicata / *Applied pressure* : …… kPa
- Durata della prova / *Test duration* : …… min
- Sequenza delle prove / *Test sequence* : 1° prova / *1st test*: ……………………………….
  2° prova / *2nd test*: ……………….......................
- Esito / *Result* : ……………………………………………….......

(Spazio riservato alla carta intestata dell'Organismo preposto all'approvazione)

IDENTIFICAZIONE DEL CONTENITORE INTERMEDIO / *IBC identification*:
RAPPORTO DI PROVA / *Test report*: Nr. 00000 del / *dated* 00/00/0000

PROVA DI CADUTA / *DROP TEST*
- Materiale di prova / *Test material* : ………………
- Densità del materiale / *Density of material* : …… kg/l
- Viscosità / *Viscosity* : .... mm^2/s
- Riempimento / *Filling* : ..... %
- Condizionamento / *Conditioning*
  . Temperatura / *Temperature* : ..... °C
- Numero dei campioni / *Number of samples* : ……
- Massa lorda / *Gross mass* : …… kg
- Altezza di caduta / *Drop height* : …… m
- Sequenza delle prove / *Test sequence* : 1° caduta / *1st drop*: …………………………….
  2° caduta / *2nd drop*: ……………………………
- Esito / *Result* : ……………………………………………...

PROVA DI VIBRAZIONE / *VIBRATION TEST*
- Materiale di prova / *Test material* : ………………
- Densità del materiale / *Density of material* : …… kg/l
- Riempimento / *Filling* : ..... %
- Numero dei campioni / *Number of samples* : ……
- Esecuzione della prova / *Test method* : …………………...
  ……………………………………….................
- Esito / *Result* : ……………………………………….............

(*) Compilare un sottoparagrafo (es.: 8.1, 8.2, etc.) per ogni materia provata richiamata al Punto 8.
To compile a subparagraph (eg.: 8.1, 8.2, etc..) for each substance tested indicated in section 8.

(Spazio riservato alla carta intestata dell'Organismo preposto all'approvazione)

IDENTIFICAZIONE DEL CONTENITORE INTERMEDIO / *IBC identification*:
RAPPORTO DI PROVA / *Test report*: Nr. 00000 del / *dated* 00/00/0000

---

9. PROVE MEDIANTE METODI DI LABORATORIO / *LABORATORY METHOD FOR TESTING*

Prove effettuate con le materie da trasportare / *Tests made with substances to be transported*:

I. …………………………………
II. …………………………………
III. …………………………………

9.1 RISULTATI DELLE PROVE CON LA MATERIA DI CUI AL PUNTO I. (*): *RESULT OF TESTS WITH SUBSTANCE OF POINT I. (*):*

………………… / …………………

METODO DI LABORATORIO A / *LABORATORY METHOD A*

- Liquido standard di riferimento / *Reference standard liquid* : ....
- Spessore del provino / *Sample thickness* : …… mm
- Temperatura di immersione / *Stored temperature* : 40°C
- Tempo di reazione / *Reaction time* : …… giorni / *days*
- Numero dei campioni / *Number of samples* : 3
- Sequenza delle prove / *Test sequence* : 1° campione / *sample*: 1ª pesata / *weight* …… g
  2ª pesata / *weight* …… g
  2° campione / *sample*: 1ª pesata / *weight* …… g
  2ª pesata / *weight* …… g
  3° campione / *sample*: 1ª pesata / *weight* …… g
- Esito / *Result* : Valore medio dell'aumento di peso / *Medium value of weight increase* ......%

METODO DI LABORATORIO B / *LABORATORY METHOD B*

- Liquido standard di riferimento / *Reference standard liquid* :
  - soluzione bagnante / *wetting solution*,
  - acido acetico / *acetic acid*,
  - acetato di n-butile / soluzione bagnante satura di acetato di n-butile / *n-buthyl acetate / n-buthyl acetate-saturated wetting solution*,
  - acqua / *water.*
- Spessore del provino / *Sample thickness* : …… mm
- Stoccaggio / *Storage* : 21 giorni/days a/*at* 40°C +/- 1°C
- Temperatura di stoccaggio per le prove / *Storage temperature for testing* : 40°C +/- 1°C

(Spazio riservato alla carta intestata dell'Organismo preposto all'approvazione)

IDENTIFICAZIONE DEL CONTENITORE INTERMEDIO / *IBC identification*:

RAPPORTO DI PROVA / *Test report*: Nr. 00000 del / *dated* 00/00/0000

1A PARTE DEI TEST / *1ST PART OF TEST*

- Numero dei campioni / *Number of samples* : 50
- Sequenza delle prove / *Test sequence* : 1° prova / *1st test*:
  10 campioni / *samples* : giorni/*days* ……
  2° prova / *2nd test*:
  10 campioni / *samples* : giorni/*days* ……
  3° prova / *3rd test*:
  10 campioni / *samples* : giorni/*days* ……
  4° prova / *4th test*:
  10 campioni / *samples* : giorni/*days* ……
  5° prova / *5th test*:
  10 campioni / *samples* : giorni/*days* ……
- Esito / *Result* : ....
  (Allegare grafico dei risultati / *Attach graphic of the results)*

2A PARTE DEI TEST / *2ND PART OF TEST*

- Numero dei campioni / *Number of samples* : 15
- Esito / *Result* : Rottura dell'8° campione (tSF) dopo / *Crack of 8 samples (tSF) after* ……

METODO DI LABORATORIO C / *LABORATORY METHOD C*

- Liquido standard di riferimento / *Reference standard liquid* : - acido nitrico 55% / *nitric acid 55%*
- Temperatura di stoccaggio per le prove / *Storage temperature for testing* : 40°C
- Numero dei campioni / *Number of samples* : minimo / *minimum* 2
- Stoccaggio / *Storage* : massimo / *maximum* 42 giorni/days
- Sequenza delle prove / *Test sequence* : 1° campione / *1st sample*: ......°C/21,6 kg
  2° campione / *2nd sample*: ......°C/21,6 kg
  ……… (altri campioni / *other samples*) ……
- Esito / *Result* : ....

(*) Compilare un sottoparagrafo (es.: 10.1, 10.2, etc.) per ogni materia provata richiamata al Punto 10.
To compile a subparagraph (eg.: 10.1, 10.2, etc..) for each substance tested indicated in section 10.

(Spazio riservato alla carta intestata dell'Organismo preposto all'approvazione)

IDENTIFICAZIONE DEL CONTENITORE INTERMEDIO / *IBC identification*:
RAPPORTO DI PROVA / *Test report*: Nr. 00000 del / *dated* 00/00/0000

---

10. DISEGNI COSTRUTTIVI / CONSTRUCTION DRAWINGS

I seguenti disegni costruttivi sono parte integrante del presente rapporto di prova / *The following construction drawings are an integral part of this test report:*
- Disegno/ D*rawing* Nr. ……… datato / *dated* …… relativo a / *relative to* ……………………………………….
- Disegno/ D*rawing* Nr. ……… datato / *dated* …… relativo a / *relative to* ……………………………………….

11. CONCLUSIONI / CONCLUSIONS

In base agli esiti positivi delle prove l'IBC è idoneo al trasporto di merci pericolose aventi le seguenti caratteristiche / *Based on the positive results of tests the IBC is suitable for the carriage of dangerous goods having the following characteristics:*
- Gruppo imballaggio / *Packaging group* : ………
- Stato fisico / *Physical state* : ………………
- Densità / *Density* : …… kg/l o vedere tabella / *see table*
- Tensione vapore massima / *Maximum vapor pressure* : …… kPa a / *at* …°C o vedere tabella / see table
- Massa lorda massima / Maximum g*ross mass* : …… kg

purché compatibili con tutti i materiali costituenti l'IBC / *as long as compatible with all materials of the IBC.*

Inoltre, sulla base della verifica della sufficiente compatibilità chimica, l'IBC è idoneo al contenimento delle materie o di tutte le merci pericolose assimilabili ai seguenti liquidi standard, sotto specificate / *Furthermore, based on the verification of sufficient chemical compatibility, the IBC is suitable for containment of the materials or any dangerous goods similar to the following standard liquids, under specified:*

Liquidi standard o altre materie da trasportare / *Standard liquid or others substances to be transported*	**Densità massima / *Maximum density* kg/l**	**Tensione di vapore massima ammessa / *Maximum allowed pressure vapor* kPa 50°C**	**Tensione di vapore massima ammessa / *Maximum allowed pressure vapor* kPa 55°C**

Il Tecnico
(Timbro e firma)
Technician
(Stamp and signature)

Il Responsabile Tecnico
(Timbro e firma)
Technician Manager
(Stamp and signature)

Allegato 5
(Decreto Dirigenziale n. 842 del 21.07.2015)

(Spazio riservato alla carta intestata dell'Organismo preposto all'approvazione)

Autorizzato dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti - Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto
Issued on behalf of Italian authority: Ministry of Infrastructure and Transport - Coast Guard Headquarters

CERTIFICATO DI APPROVAZIONE DEL PROTOTIPO
IMBALLAGGI, GRANDI IMBALLAGGI E CONTENITORI INTERMEDI
(articolo 32, comma 6, D.P.R. 6 giugno 2005, n.134)
PROTOTYPE APPROVAL CERTIFICATE
PACKAGINGS, LARGE PACKAGINGS AND INTERMEDIATE BULK CONTAINERS
(Article 32, Paragraph 6, D.P.R. 6 June 2005, n.134)

N° : 000-00

Richiedente / *Applicant*

Ragione sociale: ....
Company name
Sede: ....
Address

Approvazione rilasciata sulla base delle seguenti normative : ***Codice IMDG …-... e D.P.R. 6 giugno 2005, n. 134***
Approval issued in compliance with the following regulations : *IMDG Code …-...and D.P.R. 6 June 2005, n. 134*

Descrizione del prototipo / *Prototype description*

Codice prototipo : ....
Prototype code
Identificazione del prototipo : ....
Prototype identification
Descrizione prototipo : ....
....
Prototype description : ....
....
Tipo costruzione : ....
Type of manufacturing : ....
Tipo materiale : ....
Type of material : ....
Caratteristiche materiale : ....
....
....
....
Material properties : ....
....
....
....
Spessore : ……… **mm e** ……… **mm**
Thickness : ……… *mm e* ……… *mm*
Chiusure : ....
Closures : ....
Capacità : ……… **l**
Capacity
Tara : ……… **kg**
Tare weight
Tara comprensiva di accessori : ……… **kg**
Tare weigth including accessories
Dimensioni esterne : …… **x** …… **x** …… **mm**
External dimensions
Sistemi di presa/movimentazione : ....
Gripping/Handling devices : ....
Dispositivi particolari : ....
....
Special devices : ....
....

Allegato 5
(Decreto Dirigenziale n. 842 del 21.07.2015)

(Spazio riservato alla carta intestata dell'Organismo preposto all'approvazione)

Autorizzato dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti - Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto
Issued on behalf of Italian authority: Ministry of Infrastructures and Transport - Coast Guard Headquarters

N° : 000-00

Materie trasportabili
Transportable goods

Stato fisico : ....
Physical state : ....
Granulometria : .... mm
Particle size
Gruppo di imballaggio : ……
Packing group
Massa lorda massima (Kg) : …… oppure ……
Maximum gross mass (kg)
Densità / *Density* **(kg/l)** : **Vedere tabella sottoriportata** / See below table **/ 0,00**
Tensione di vapore (kPa) : **Vedere tabella sottoriportata / N.A. / 000 a ...°C**
Vapour pressure (kPa) : *See below table / N.A. / 000 at ...°C*

Marcatura / Marcatura primaria
Marking / Primary marking

(u n) …… / …… / …… / **anno** oppure **mese.anno**
I / "Sigla organismo" "Nr. Certif. Approv." "Identif. Imballaggio"
oppure
(u n) …… / …… / …… / **anno** oppure **mese.anno**
I / "Sigla organismo" "Nr. Certif. Approv." "Identif. Imballaggio"

Marcatura addizionale
Additional marking

Coperchio / *Top head* : .... **Anello di chiusura** / *Locking ring* : ....
…… **l /** …… **kg /** …… **kPa /** …… **kPa /** …… **mm / 00.00 / 00.00 / N°** …… **/** …… **kg**

L'apposizione della marcatura certifica la rispondenza della produzione al prototipo.
The affixed marking certifies that the production corresponde to the prototype.

Prove eseguite
Performed tests

Le prove, secondo quanto riportato nel "Rapporto di prova"
Nr. 00000 (Rev. 0) - Emesso in data 00/00/0000
soddisfano le prescrizioni contenute nelle normative di riferimento sopra richiamate.
The tests, according to the "Test report"
Nr. 00000 (Rev. 0) - Issued on 00/00/0000
satisfy the requirements of the above mentioned regulations.

Prove di compatibilità
Chemical compatibility tests

☐ **Applicabile** / *Applicable* ☐ **Non applicabile** / *Not applicable*

Liquidi standard o altre materie *Standard liquids or other materials*	**Densità massima** *Maximum density* kg/l	**Tensione di vapore massima ammessa (kPa)** *Maximum vapour pressure allowed (kPa)*	
		a/*at* 50°C	a/*at* 55°C

Rilasciato a .... **il: 00/00/0000**
Issued at .... *on:*

Il Responsabile / *Authorized person*
(Nome, firma e timbro / *Name, signature and stamp***)**

Data scadenza: 00/00/0000
Expiry date:

Il presente certificato annulla e sostituisce il certificato N° 000-00 rilasciato il: 00/00/0000
This certificate revokes and replaces the certificate N° issued on:
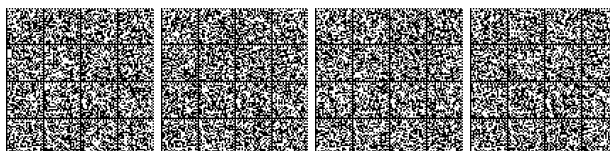
ALLEGATO 6
(Decreto n. 842 in data 21.07.2015)

(Spazio riservato alla carta intestata dell'Organismo preposto all'approvazione)

Autorizzato dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti - Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto
Issued on behalf of Italian authority: Ministry of Infrastructure andTransport - Coast Guard Headquarters

RAPPORTO DI ISPEZIONE INIZIALE O PERIODICA PER CONTENITORI INTERMEDI (IBC)
INITIAL OR PERIODIC INSPECTION REPORT FOR INTERMEDIATE BULK CONTAINERS (IBCs)

Rapporto N° : ....
Report N°

ISPEZIONE INIZIALE : ☐ *INITIAL INSPECTION*

ISPEZIONE PERIODICA *PERIODIC INSPECTION* : **2,5 anni**/*years* ☐ **5 anni**/*years* ☐

Proprietario *Owner*
Ragione sociale: .... *Company name*
Sede: .... *Address*

Approvazione rilasciata sulla base delle seguenti normative *Approval issued in compliance with the following regulations* : ***Codice IMDG … - ... e D.P.R. 6 giugno 2005, n. 134*** : *IMDG Code … - … and D.P.R. 6 June 2005, n. 134*

Descrizione del prototipo *Prototype description*

Approvazione N° : .... *Approval N°*
Rilasciata il : .... *Issued on*
Organismo omologante : .... *Approval body*
Codice prototipo : .... *Prototype code*
Identificazione prototipo : .... *Prototype identification*

Capacità / *Capacity* l
Tara comprensiva di accessori : .... kg *Tare weight including accessories*
Massa lorda massima : .... kg *Maximum gross mass*
Spessore / *Thickness* : .... mm

Materie trasportabili *Transportable goods*

Stato fisico : .... *Physical state*
Gruppo imballaggio : .... *Packing group*
Densità : .... kg/l *Density*
Granulometria : .... mm *Particle size*

Marcatura primaria *Primary marking* (u n) …… / …… / **mese e anno di fabbricazione** …… / ....

Marcatura addizionale *Additional marking* …… l / …… kg / …… kPa / …… kPa / …… mm / 00 00 / 00 00 / N° …… / …… kg

ISPEZIONI E VERIFICHE / *INSPECTIONS AND TESTING*

			N.A.	C.
Data dell'ispezione iniziale *Date of initial inspection*	: mm.aa	**Conformità al prototipo, inclusa la marcatura** *Conformity to the design type, including marking*	☐	☐
Data dell'ultima ispezione *Date of last inspection*	: mm.aa	**Esame condizioni interne** *Internal condition examination*	☐	☐
Data dell'ispezione *Date of inspection*	: mm.aa	**Esame condizioni esterne** *External condition examination*	☐	☐
Data della prossima ispezione *Date of next inspection*	: mm.aa	**Esame funzionamento equipaggiamento di servizio** *Service equipment working examination*	☐	☐
Pressione della prova di tenuta *Pressure of leakproofness test*	: .... kPa	**Prova di tenuta** *Leakproofness test*	☐	☐

Note: ....
Note : ....

N.A.: Non Applicabile / *Not Applicable*
C.: Conformità / *Conformity*

Rilasciato a / *Issued on* .... **Il** / *On* **00/00/0000**

Il Responsabile / *Authorized person*
(Nome, firma e timbro / *Name, signature and stamp*)

15A06227

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 30 luglio 2015.

Aggiornamento del tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione ai fini della concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle imprese.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese;

Considerato che l'art. 2, comma 2, del suddetto decreto legislativo n. 123/1998 prevede che il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con proprio decreto in conformità con le disposizioni dell'Unione europea indichi e aggiorni il tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione;

Vista la comunicazione della Commissione europea 2008/C 14/0 (G.U.U.E. n. C14 del 19 gennaio 2008) relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e attualizzazione, con la quale sono state altresì sostituite le precedenti comunicazioni relative al metodo di fissazione dei tassi di riferimento e attualizzazione;

Considerato che il nuovo metodo prevede che il tasso di riferimento e attualizzazione venga determinato aggiungendo al tasso base fissato dalla Commissione europea 100 punti base;

Considerato che la Commissione europea rende pubblico il predetto tasso base su Internet all'indirizzo: http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html;

Considerato che la citata comunicazione della Commissione europea 2008/C 14/0 prevede che l'aggiornamento del tasso è effettuato su base annua e che, per tener conto di variazioni significative e improvvise, viene effettuato un aggiornamento ogni volta che il tasso medio, calcolato nei tre mesi precedenti, si discosti di più del 15% dal tasso valido in quel momento;

Considerato che il predetto tasso base è stato aggiornato dalla Commissione europea, con decorrenza 1° agosto 2015, nella misura pari allo 0,17%;

Decreta:

Art. 1.

1. A decorrere dal 1° agosto 2015, il tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione ai fini della concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle imprese è pari all'1,17%.

Roma, 30 luglio 2015

Il Ministro: GUIDI

15A06368

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

DELIBERA 5 agosto 2015.

Pubblicazione dell'elenco degli emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante aggiornato al 30 luglio 2015. (Delibera n. 19298).

LA COMMISSIONE NAZIONALE
PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216, e le successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e, in particolare, l'art. 116;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003 «Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366», che ha modificato il Capo V del Titolo V del Libro V del codice civile introducendo, fra l'altro, l'art. 2325-*bis*;

Visto l'art. 9, comma 1, lettera *f)*, del sopra citato decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003, che ha modificato la Sezione V del Capo I del regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, recante disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, introducendo, fra l'altro, l'art. 111-*bis*;

Viste le disposizioni di attuazione del citato art. 116 contenute nel regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche;

Visto in particolare l'art. 108, comma 5, del citato regolamento adottato con delibera Consob n. 11971/1999;

Considerato che sussistono i presupposti per procedere all'aggiornamento dell'elenco degli emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante;

Delibera:

è adottato l'allegato «Elenco degli emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante» di cui all'art. 108, comma 5, del regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni, che costituisce parte integrante della presente delibera.

L'elenco, aggiornato al 30 luglio 2015, comprende n. 66 emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante, tenuti ad osservare le disposizioni di legge e dei relativi regolamenti di attuazione emanati dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche e con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 e successive modifiche.

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Bollettino della Consob.

Roma, 5 agosto 2015

Il Presidente: VEGAS

ALLEGATO

ELENCO EMITTENTI STRUMENTI FINANZIARI DIFFUSI
TRA IL PUBBLICO IN MISURA RILEVANTE
(delibera n. 19298 del 5 agosto 2015)

Situazione aggiornata al 30 luglio 2015

Il presente elenco è definito sulla base delle comunicazioni inviate dagli emittenti strumenti finanziari diffusi, ai sensi del comma 2 dell'art. 108 del Regolamento Emittenti, adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni, concernenti l'acquisizione o la perdita dei requisiti che qualificano lo *status* di emittente diffuso. Tali requisiti sono indicati dall'art. 2-*bis* del medesimo Regolamento Emittenti.

Resta fermo che, ai sensi del comma 1 dell'art. 108 del medesimo Regolamento Emittenti, indipendentemente dall'inclusione nel presente elenco, ai fini dell'applicazione di tutti gli obblighi previsti dal Testo unico, gli emittenti si considerano emittenti strumenti finanziari diffusi, dall'inizio dell'esercizio sociale successivo a quello nel corso del quale si sono verificate le condizioni previste dall'articolo 2-*bis* del medesimo Regolamento Emittenti, fino alla chiusura dell'esercizio sociale in cui è stato accertato il venir meno di tali condizioni. In deroga al comma 1 del citato art. 108 gli emittenti, i cui strumenti finanziari sono stati ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati, si considerano diffusi a partire dal giorno successivo a quello di revoca di detta ammissione.

Elenco emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante			
1	ACQUE POTABILI SPA - TORINO	azioni ord.	www.acquepotabilispa.it
2	ASSICURATRICE VAL PIAVE SPA - BELLUNO	azioni ord.	www.valpiave.it/
3	AZIENDA ENERGETICA VALTELLINA VALCHIAVENNA SPA - TIRANO (SO)	azioni ord.	www.aevv.it/
4	BANCAPULIA SPA - SAN SEVERO (FG)	azioni ord. - azioni priv.	www.bancapulia.it/
5	B. AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA SCPA - RAGUSA	azioni ord.	www.bapr.it/
6	B. VALSABBINA SCPA - VESTONE (BS)	azioni ord.	www.lavalsabbina.it/
7	B. DEL SUD SPA - NAPOLI	azioni ord.	www.bancadelsud.com/
8	B. DELLA PROVINCIA DI MACERATA SPA - MACERATA	azioni ord.	www.bancamacerata.it/
9	B. DELLE MARCHE SPA - IN AMM.NE STRAORDINARIA - ANCONA	azioni ord.	www.bancamarche.it/
10	B. DI CREDITO POPOLARE SCPA - TORRE DEL GRECO (NA)	azioni ord.	www.bcp.it/
11	B. DI IMOLA SPA - IMOLA (BO)	azioni ord.	www.bancadiimola.it/
12	B. DI PIACENZA SCPA - PIACENZA	azioni ord.	www.bancadipiacenza.it/
13	B. DI TRENTO E BOLZANO SPA - TRENTO	azioni ord.	www.btbonline.it/
14	B. DI TREVISO SPA - TREVISO	azioni ord.	www.bancatreviso.it/
15	B. FARNESE SPA - PIACENZA	azioni ord.	www.bancafarnese.it/
16	B. POP. DEL CASSINATE SCPA- CASSINO (FR)	azioni ord.	www.bancapopolaredelcassinate.it/
17	B. POP. DEL FRUSINATE SCPA - FROSINONE	azioni ord.	www.bpf.it/
18	B. POP. DEL LAZIO SCPA - VELLETRI (RM)	azioni ord.	www.bplazio.it/
19	B. POP. DEL MEDITERRANEO SCPA - NAPOLI	azioni ord.	www.bpmed.it/
20	B. POP. DELL'ALTO ADIGE SCPA - BOLZANO	azioni ord.	www.bancapopolare.it
21	B. POP. DELL'ETNA SC - BRONTE (CT)	azioni ord.	www.bpetna.it/
22	B. POP. DELLE PROVINCE CALABRE S.C.P.A. - LAMEZIA TERME (CZ)	azioni ord.	www.bpprovincecalabre.it/
23	B. POP. DELLE PROVINCE MOLISANE SCPA - CAMPOBASSO	azioni ord.	www.bppm.eu
24	B. POP. DI BARI SCPA - BARI	azioni ord.	www.popolarebari.it/
25	B. POP. DI CIVIDALE SCPA - CIVIDALE DEL FRIULI (UD)	azioni ord.	www.gruppobancapopolaredicividale.it
26	B. POP. DI CORTONA SCPA - CORTONA (AR)	azioni ord.	www.popcortona.it/
27	B. POP. DI FONDI SCPA - FONDI (LT)	azioni ord.	www.bpfondi.it/
28	B. POP. DI LAJATICO SCPA - LAJATICO (PI)	azioni ord.	www.bancalajatico.it/
29	B. POP. DI MANTOVA SPA - MANTOVA	azioni ord.	www.popmantova.it/
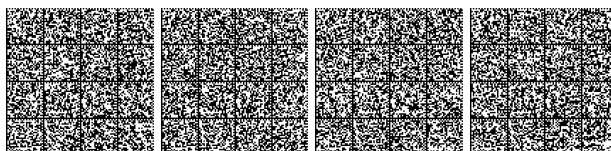
30	30 B. POP. DI PUGLIA E BASILICATA SCPA - MATERA	azioni ord. - obbl. cv.	www.bppb.it/
31	B. POP. DI RAVENNA SPA - RAVENNA	azioni ord. - obbl. cv.	www.bpr.it/
32	B. POP. DI SVILUPPO SCPA - NAPOLI	azioni ord.	www.bpsinweb.it/
33	B. POP. DI VICENZA SCPA - VICENZA	azioni ord. - obbl. cv	www.popolarevicenza.it/
34	B. POP. ETICA SCPA - PADOVA	azioni ord.	www.bancaetica.it/
35	B. POP. FRIULADRIA SPA - PORDENONE	azioni ord.	www.friuladria.it/
36	B. POP. PROVINCIALE LECCHESE SPA - LECCO	azioni ord.	www.bppl.it/
37	B. POP. PUGLIESE SCPA - PARABITA (LE)	azioni ord. - obbl. cv	www.bpp.it/
38	B. POP. S.ANGELO SCPA - LICATA (AG)	azioni ord. - obbl. cv	www.bancasantangelo.com/
39	B. POP. VALCONCA SCPA - MORCIANO DI ROMAGNA (RN)	azioni ord.	www.bancavalconca.it/
40	B. POP. VESUVIANA SC - S. GIUSEPPE VESUVIANO (NA)	azioni ord.	www.popves.it/
41	BANCA SVILUPPO ECONOMICO (BANCA BASE) - CATANIA	azioni ord.	www.bancabase.it
42	BELVEDERE SPA - PECCIOLI (PI)	azioni ord.	www.belvedere.peccioli.net/
43	CASSA DEI RISPARMI DI FORLI' E DELLA ROMAGNA SPA - FORLI'	azioni ord.	www.cariromagna.it
44	CASSA DI RISP. DELLA PROVINCIA DI VITERBO SPA - VITERBO	azioni ord. - azioni risp.	www.carivit.it/
45	CASSA DI RISP. DI ASTI SPA - ASTI	azioni ord.	www.bancacrasti.it/
46	CASSA DI RISP. DI BOLZANO SPA - BOLZANO	azioni ord.	www.caribz.it/
47	CASSA DI RISP. DI CENTO SPA - CENTO (FE)	azioni ord.	www.crcento.it/
48	CASSA DI RISP. DI CESENA SPA - CESENA	azioni ord.	www.carispcesena.it/
49	CASSA DI RISP. DI FERRARA SPA - IN AMM.NE STRAORDINARIA -FERRARA	azioni ord.	www.carife.it/
50	CASSA DI RISP. DI RAVENNA SPA - RAVENNA	azioni ord.	www.carira.it/
51	CASSA DI RISP. DI RIMINI SPA - CARIM - RIMINI	azioni ord.	www.bancacarim.it/
52	CASSA DI RISP. DI SAN MINIATO SPA - SAN MINIATO (PI)	azioni ord.	www.carismi.it/
53	CREDITO EMILIANO HOLDING SPA - REGGIO EMILIA	azioni ord.	www.credem.it/Investor_Relations/Pagine/CS_Credito_Emiliano_Holding.aspx
54	CREDITO SALERNITANO - B. POP. DELLA PROVINCIA DI SALERNO SCPA - SALERNO	azioni ord.	www.creditosalernitano.it/
55	FINANZIARIA ITALIANA S.P.A. IN CONCORDATO PREVENTIVO - AREZZO	obbligazioni	www.finanziariaholding.it/
56	FUNIVIE FOLGARIDA MARILLEVA S.P.A. IN CONCORDATO PREVENTIVO – DIMARO (TN)	azioni ord.	www.ski.it/
57	IT HOLDING SPA IN AMM.NE STRAORDINARIA - PETTORANELLO DI MOLISE (IS)	azioni ord.	www.itholdingamministrazionestraordinaria.com/
58	MONTEFIBRE SPA IN LIQUIDAZIONE E CONCORDATO PREVENTIVO - MILANO	azioni ord.	www.mef.it
59	RDB S.P.A. IN FALLIMENTO - PONTENURE (PC)	azioni ord.	http://www.rdb.it/
60	SAN FELICE 1893 BANCA POPOLARE SCPA - S. FELICE SUL PANARO (MO)	azioni ord.	www.sanfelice1893.it/
61	S.I.T. - SOCIETA' IMPIANTI TURISTICI SPA - PONTE DI LEGNO (BS)	azioni ord.	http://www.onlinesit.it/
62	SNIA SPA IN AMM.NE STRAORDINARIA - MILANO	azioni ord.	www.a.s.snia-a.s.caffarochimica-a.s.caffaro.it/
63	SPOLETO CREDITO E SERVIZI SOC. COOP. IN AMM.NE STRAORDINARIA - SPOLETO (PG)	azioni ord.	www.grupposcs.it/
64	TBS GROUP SPA - ITAL TBS TELEMATIC & BIOMEDICAL SERVICES - TRIESTE	azioni ord.	www.italtbs.com/
65	VENETO BANCA SCPA - MONTEBELLUNA (TV)	azioni ord. - obbl. cv.	www.venetobanca.it/
66	VILLA D'ESTE SPA - CERNOBBIO (CO)	azioni ord.	www.villadeste.com/

15A06372

CIRCOLARI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

CIRCOLARE 4 agosto 2015, n. **24**.

Dematerializzazione dello speciale ordine di pagamento rivolto al tesoriere per il pagamento di somme dovute in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali e lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva, previsto dall'articolo 14 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30 – Caratteristiche e modalità di emissione.

Alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Roma

Alle Amministrazioni Centrali dello Stato - Loro Sedi

Al Consiglio di Stato - Roma

Alla Corte dei Conti - Roma

All'Avvocatura Generale dello Stato - Roma

Agli Uffici Centrali di Bilancio presso le Amministrazioni Centrali dello Stato - Loro Sedi

Alle Ragionerie Territoriali dello Stato - Loro Sedi

All'Agenzia delle Entrate - Roma

All'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Roma

All'Agenzia del Demanio - Roma

e p.c.

Alla Banca d'Italia - Roma

Al Dipartimento del Tesoro - Sede

Al Dipartimento delle Finanze - Roma

Al Dipartimento dell'Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi - Sede

Premessa.

Nella circolare n. 24/RGS del 27 agosto 2014, si è rappresentato come, in via generale, non può essere esclusa la circostanza per cui un'Amministrazione dello Stato risulti temporaneamente impossibilitata a dare corso a un pagamento, sancito da un provvedimento giurisdizionale o da un lodo arbitrale avente efficacia esecutiva, per la momentanea carenza di disponibilità finanziarie nel pertinente capitolo di spesa. In una siffatta evenienza, per il doveroso rispetto dei diritti del creditore riconosciuti in sede contenziosa, la vigente normativa consente, in presenza di determinati presupposti, al dirigente responsabile di emettere uno speciale ordine di pagamento rivolto alla tesoreria dello Stato (servizio svolto *ex lege* dalla Banca d'Italia, indicata nel prosieguo anche soltanto come 'tesoreria'), con il quale chiede alla stessa di effettuare il pagamento registrandolo in conto sospeso, in attesa della regolarizzazione contabile che avverrà non appena saranno rese disponibili le necessarie risorse sul pertinente capitolo.

Nella medesima circolare n. 24/RGS, inoltre, si è dato conto dei presupposti che legittimano l'emissione dello speciale ordine di pagamento, così, previa illustrazione del quadro normativo di riferimento, si è schematizzato il relativo 'ciclo di vita', procedendo a fornire indicazioni sull'attivazione e regolazione di tale speciale ordine - con la puntuale declinazione delle modalità inerenti a un'Amministrazione centrale e a un'Amministrazione periferica dello Stato, nonché alle Agenzie fiscali e ai commissari *ad acta* - sui profili di regolazione contabile, sui procedimenti di monitoraggio e controllo e, infine, sulle possibili ipotesi di responsabilità.

In proposito, allo scopo di semplificare, informatizzare e dematerializzare l'intero processo inerente all'emissione dello speciale ordine di pagamento di cui trattasi, è stato adottato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze il decreto 24 giugno 2015 (d'ora in avanti, semplicemente, «decreto ministeriale»), pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 172 del 27 luglio 2015, con il quale sono state dettate le regole concernenti le modalità di emissione e le caratteristiche dello speciale ordine di pagamento informatico (di seguito, anche «SOP informatico») rivolto alla tesoreria per il pagamento di somme dovute in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali e di lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva.

Ciò premesso, con la presente circolare si dettano le istruzioni operative inerenti alle caratteristiche e alle modalità di emissione del SOP informatico, mentre restano confermati interamente i contenuti afferenti alla disciplina giuridica dello speciale ordine di pagamento, comuni sia a quello cartaceo sia a quello informatico, descritti nella richiamata circolare n. 24/RGS del 2014.

In particolare, lo scopo perseguito è di illustrare gli elementi innovativi introdotti con la procedura di dematerializzazione del SOP informatico e di fornire le necessarie istruzioni, affinché la procedura sia applicata in modo univoco e corretto.

1. Aspetti generali.

A partire dal 1° settembre 2015, gli speciali ordini di pagamento, in attuazione del decreto ministeriale, saranno trasmessi, a seconda dei casi, alle Ragionerie Territo-

riali dello Stato (RTS) o agli Uffici Centrali di Bilancio (UCB) competenti (complessivamente indicati anche come 'sistema delle ragionerie' oppure 'uffici di controllo'), per il controllo preventivo e, successivamente, alla Banca d'Italia, soltanto per via telematica mediante evidenze informatiche firmate digitalmente.
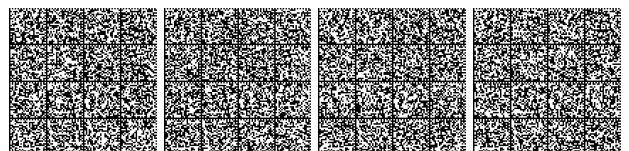
In attuazione del medesimo decreto ministeriale, sul sistema per la gestione integrata della contabilità economica e finanziaria (SICOGE) saranno rese disponibili le nuove procedure, realizzate in modo coordinato con la Banca d'Italia, che consentono, appunto, l'emissione dei SOP informatici firmati digitalmente, per il successivo invio telematico agli uffici appartenenti al sistema delle ragionerie, al fine dell'attivazione della fase di controllo preventivo.

Si evidenzia come il possesso di un dispositivo di firma digitale valido è elemento determinante per l'utilizzo di tali procedure e che il certificato di firma digitale ha una scadenza oltre la quale non è più utilizzabile.

Ciò precisato, si sottolinea che ogni problema relativo all'utilizzo del dispositivo di firma digitale impedisce ineludibilmente l'emissione dei SOP informatici.

Il SOP informatico, quindi, è inviato con flusso telematico da SICOGE al sistema per la gestione delle spese (da qui in avanti, in breve, 'SPESE'), sul quale gli uffici appartenenti al sistema delle ragionerie e competenti al controllo preventivo, accertata la titolarità del soggetto emittente, potranno registrare il SOP informatico pervenuto e firmarlo digitalmente, consentendo il successivo inoltro alla Banca d'Italia.

Dal canto suo, la Banca d'Italia effettuerà il pagamento del SOP informatico a favore del beneficiario e con flusso firmato digitalmente, secondo le modalità stabilite nel protocollo di colloquio stipulato tra la stessa Banca d'Italia e il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, invierà le informazioni di rendicontazione sui SOP informatici rese disponibili e consultabili su SPESE e su SICOGE.

È appena il caso di esporre come la nuova procedura informatica renderà disponibili maggiori informazioni relative all'*iter* e all'esito dei SOP informatici.

Di seguito, in appositi paragrafi, sono illustrati gli elementi innovativi in merito alle attività propedeutiche all'avvio delle nuove procedure e ai dati richiesti per l'emissione dei SOP informatici. Sono inoltre descritti gli aspetti procedurali con le informazioni relative all'*iter* e all'esito dei SOP informatici e sono fornite indicazioni sul rinnovo del pagamento dei titoli non andati a buon fine.

I dettagli di natura prettamente operativa sono contenuti, per le Amministrazioni, nel manuale relativo alle funzioni del sistema informativo SICOGE che sarà reso disponibile ai presidi competenti all'avvio in esercizio della nuova procedura e, per gli uffici di controllo, nelle istruzioni relative alle funzioni realizzate sul sistema SPESE, pubblicate nella sezione «Documentazione».

Con l'occasione si segnala, infine, che nulla è innovato riguardo ai pagamenti urgenti di cui all'art. 159 delle Istruzioni sul Servizio di Tesoreria dello Stato (I.S.T.), approvate con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 29 maggio 2007, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* supplemento ordinario n. 160 del 16 luglio 2007. Detti pagamenti, contabilizzati dalla Banca d'Italia in conto sospeso collettivi, continuano a essere disposti con le procedure di cui al citato art. 159 e, data la loro peculiarità, non sono interessati dal processo di innovazione realizzato con il progetto relativo ai SOP informatici.

2. Attività propedeutiche all'avvio delle nuove procedure.

L'avvio delle nuove procedure informatiche, fissato al 1° settembre 2015, impone l'esecuzione di talune attività propedeutiche da parte delle Amministrazioni e degli uffici interessati. In particolare, i presupposti necessari sono:

a) connessione al sito di SICOGE, mediante il Sistema Pubblico di Connettività (SPC), da parte degli uffici non ancora censiti sul medesimo SICOGE;

b) esistenza sul SICOGE del codice ufficio emittente e delle utenze necessarie sia all'inserimento dei dati del SOP informatico sia alla firma digitale dello stesso.

In particolare, si richiama l'attenzione sulla necessità di censire gli uffici relativi ai funzionari delegati, titolari di contabilità speciali, che ancora non utilizzano il SICOGE.

Si ricorda che per la definizione delle utenze occorre indicare nome, cognome, codice fiscale, codice ufficio SICOGE e, nel caso di ordinatori secondari della spesa, il codice meccanografico RGS attribuito al funzionario delegato.

c) Le predette attività sono svolte dall'amministratore di sistema competente per ciascuna Amministrazione;

d) possesso, da parte del soggetto emittente il SOP informatico, di un dispositivo di firma digitale, rilasciato a suo nome e utilizzabile per la funzione di firma digitale sul sistema, da effettuare con la sua personale utenza di SICOGE. Sotto il profilo tecnico, con riferimento ai dispositivi di firma digitale ammessi, va precisato che per esigenze di sicurezza il dispositivo di firma dovrà essere costituito da una smart card o da un token USB, rilasciati da uno dei certificatori accreditati presso l'Agenzia per l'Italia Digitale. Non risponde, invece, ai necessari requisiti di adeguatezza e sicurezza la generazione delle firme tramite l'utilizzo di apparati HSM;

e) associazione dei conti di contabilità speciale ai codici dei funzionari delegati titolari delle stesse, a cura degli uffici appartenenti al sistema delle ragionerie che
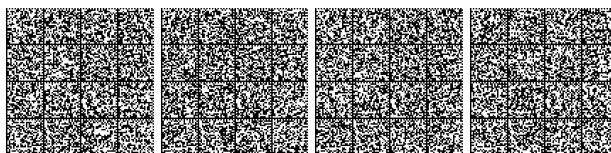
verificheranno le associazioni già esistenti e le inseriranno laddove non presenti su SPESE. Si precisa che tale associazione è condizione necessaria per emettere il SOP informatico in sostituzione dell'ordinativo di contabilità speciale.

È appena il caso di precisare che la mancanza anche solamente di uno dei presupposti sopra indicati costituisce un elemento assolutamente ostativo all'emissione del SOP informatico.

3. Dati richiesti per l'emissione dei SOP informatici.

I dati richiesti per l'emissione dei SOP informatici sono relativi alla modalità di estinzione indicata nel titolo, nonché a presupposti legittimanti l'emissione stessa.

In breve, si espone di seguito una sintetica rassegna, commentata in modo essenziale, delle informazioni richieste, alcune aventi anche valenza generale:

1) Esercizio finanziario: indica l'anno finanziario sul quale è emesso il SOP informatico;

2) Ragioneria destinataria: dato da valorizzare con il codice dell'ufficio appartenente al sistema delle ragionerie che effettuerà il controllo amministrativo e contabile del SOP informatico e il successivo inoltro alla tesoreria;

3) Stato di previsione/appendice, capitolo e piano gestionale: costituisce un elemento volto ad evidenziare l'imputazione della spesa disposta con il SOP informatico in assenza di disponibilità finanziarie. Il capitolo di bilancio indicato deve essere, ovviamente, attivo;

4) Contabilità speciale: il numero della contabilità speciale, unitamente all'indicazione della tesoreria sulla quale è aperta, costituisce l'elemento per l'imputazione della spesa disposta con il SOP informatico da un funzionario delegato di contabilità speciale;

5) Amministrazione emittente: indica l'ufficio emittente. In caso di emissione da parte di un funzionario delegato, è richiesta l'indicazione del codice meccanografico dello stesso. Per i funzionari delegati di contabilità speciale è necessario specificare anche il conto di contabilità speciale di pertinenza;

6) Importo: va riportato l'importo preciso del pagamento, senza arrotondamenti;

7) Provvedimento giurisdizionale o lodo arbitrale comportante l'obbligo al pagamento di una somma di denaro: il campo va valorizzato indicando il tipo di provvedimento (sentenza, ordinanza, ecc.), il relativo numero identificativo, la data (in genere, quella di deposito) e l'autorità emanante;

8) Codice gestionale della spesa, CIG e CUP: in ottemperanza alla disciplina vigente, vanno indicati il codice gestionale della spesa e, ricorrendone i presupposti di legge, il codice identificativo di gara-CIG, previsto dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, e il codice unico progetto-CUP, contemplato dall'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3;

9) Causale di pagamento: il campo sarà valorizzato nella parte iniziale con l'indicazione del CIG, se esistente, e degli estremi del provvedimento giurisdizionale. Dal punto di vista operativo, il numero dei caratteri digitabili varia in funzione della modalità di estinzione indicata su ciascun SOP informatico;

10) Zona di intervento: va indicata la regione geografica che beneficia prevalentemente dell'intervento correlato al pagamento. È possibile anche indicare, a seconda dei casi, «Estero» oppure «Italia»;

11) Generalità complete o la denominazione del creditore: qualora il beneficiario del pagamento sia una persona fisica vanno specificate le relative generalità, mentre nel caso di un soggetto diverso dalla persona fisica va indicata la ragione sociale, per le società di persone, e la denominazione per gli altri soggetti. Ad ogni modo, deve essere riportato il relativo codice fiscale e, se posseduto, anche il numero di partita IVA.

Dal punto di vista operativo, poi, si reputa utile fornire qualche informazione aggiuntiva sulle specifiche modalità di estinzione del SOP informatico. Pertanto, schematicamente, si svolgono di seguito alcune precisazioni:

pagamento con bonifico in conto corrente: come noto, si tratta di una modalità di estinzione conforme allo standard SEPA (Single Euro Payments Area) utilizzabile per i pagamenti su conto corrente bancario o postale. Nel campo dedicato all'importo è possibile digitare fino a 12 cifre intere e due decimali. Si rammenta che la corretta indicazione dell'IBAN (International Bank Account Number) è obbligatoria. Per i conti correnti bancari aperti in paesi aderenti all'area euro è ancora necessario indicare anche il BIC (Bank Identifier Code). La causale valutaria e il codice paese (ISO) vanno indicati per i pagamenti su conti correnti esteri e per quelli sui conti correnti nazionali intestati a soggetti non residenti;

pagamento a mezzo vaglia: il dato relativo al recapito del beneficiario va valorizzato con il pertinente indirizzo. Può essere, poi, indicato il destinatario del vaglia, nel caso in cui il creditore richieda l'invio dello stesso ad un diverso destinatario, per cui dovranno essere indicati sia il nome e cognome di quest'ultimo sia l'effettivo indirizzo di destinazione;

pagamento in contanti: pagamento eseguito presso gli uffici postali, mediante bonifico domiciliato. Si tratta di un bonifico per il quale il SICOGE preimposta l'IBAN che identifica Poste Italiane S.p.A., permettendo al beneficiario di riscuotere in contanti il proprio credito presso qualsiasi ufficio postale sul territorio nazionale. Elemento indispensabile per l'individuazione del pagamento da parte di Poste Italiane S.p.A. è il codice fiscale del be-

neficiario riportato sul titolo. Si rammenta che le somme relative ai SOP informatici non riscossi entro il secondo mese successivo a quello di esigibilità (da intendersi come data di invio del titolo alla Banca d'Italia) sono versate sul conto corrente aperto presso la tesoreria centrale intestato al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, Ispettorato generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni-IGEPA (art. 96, comma 1, I.S.T.). Si richiama l'attenzione sui predetti tempi di riscossione per una corretta informativa ai creditori che scelgono il pagamento in contanti.

4. Aspetti procedurali.

Quanto gli aspetti procedurali, è opportuno sottolineare alcune specificità inerenti all'emissione dei SOP informatici.

Come previsto dal decreto ministeriale, il SOP informatico sarà emesso sul SICOGE. Le nuove funzionalità saranno correlate con la rilevazione delle scritture di contabilità integrata economico-patrimoniale analitica di cui all'art. 6, comma 6, del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

All'atto dell'emissione del SOP informatico, il SICOGE apre un fascicolo elettronico, collegato all'eventuale fattura elettronica, nel quale l'utente, mediante un'apposita funzione, potrà inserire la documentazione inerente al titolo. Al momento dell'apposizione della firma digitale sul SOP informatico, il titolo e il relativo fascicolo saranno inviati al sistema SPESE e resi disponibili all'UCB o alla RTS competente per il riscontro amministrativo e contabile.

All'esito positivo dei controlli, il SOP informatico sarà registrato sul sistema SPESE e, dopo la validazione mediante firma digitale da parte dell'UCB o della RTS, sarà inviato alla tesoreria per il pagamento al beneficiario.

I SOP informatici eventualmente restituiti dalla Banca d'Italia per riscontri automatici o per impossibilità a pagare saranno automaticamente annullati sul sistema SPESE e resi disponibili per l'annullamento da parte dell'Amministrazione emittente sul SICOGE.

La Banca d'Italia, dal canto suo, procederà a trasmettere, con flusso informatico firmato digitalmente, la rendicontazione dei pagamenti effettuati, comunicando, oltre ai dettagli illustrati al paragrafo successivo, l'identificativo della partita del sospeso da ripianare.

L'Amministrazione, invece, provvederà, compatibilmente con le risorse disponibili, alla sistemazione contabile del sospeso, emettendo un titolo di spesa associato al SOP informatico, ordinariamente nel termine di sei mesi. Tale titolo sarà intestato al capo della tesoreria competente come da istruzioni riportate nella richiamata circolare n. 24/RGS del 2014. In sede di sistemazione del pagamento effettuata con mandato informatico ovvero con ordinativo telematico emesso dal funzionario delegato di contabilità ordinaria o speciale, utilizzando le funzionalità di SICOGE, la modalità di estinzione da indicare sarà «sistemazione pagamenti urgenti» con tipo sottoconto «Pagamenti urgenti SOP» e l'indicazione dell'identificativo della partita da ripianare. Si precisa che il titolo emesso dovrà ripianare un'unica partita e per l'intero importo, in modo da creare un collegamento univoco tra il pagamento contabilizzato in conto sospeso e il titolo a sistemazione.

Nelle more del completamento della dematerializzazione degli ordinativi di contabilità speciale, che renderà disponibile la funzione telematica di emissione dei titoli di pagamento a partire dal 1° gennaio 2016, la sistemazione degli speciali ordini di pagamento continuerà a essere effettuata con titoli cartacei, sui quali è essenziale l'indicazione della partita da ripianare, acquisibile dal SICOGE tramite apposite interrogazioni dei SOP informatici emessi.

Si sottolinea che tutti i titoli emessi a sistemazione di SOP informatici privi dell'indicazione dell'identificativo della partita saranno restituiti all'Amministrazione emittente per l'integrazione.

Il SICOGE e il sistema delle SPESE rendono disponibile il Registro SOP informatici con le evidenze dei SOP informatici, delle correlate partite dei sospesi e del loro stato (ripianato / da ripianare).

*5. Ulteriori informazioni relative all'*iter *e all'esito dei SOP informatici.*

La realizzazione delle procedure di SICOGE per i SOP informatici prevede la ricezione dei dati di rendicontazione da parte della Banca d'Italia con flussi telematici e la messa a disposizione di informazioni relative all'esito dei SOP informatici stessi e dei titoli a sistemazione delle partite corrispondenti.

In particolare, tramite le funzioni di interrogazione dei SOP informatici, possono essere rilevate le seguenti informazioni:

per i pagamenti da accreditare in conto corrente bancario o postale, il «Transaction Reference Number» (TRN), che corrisponde al numero di operazione bancaria con cui vengono immessi nel circuito i bonifici disposti. La Banca d'Italia notifica il TRN anche per le operazioni bancarie di storno dei titoli non andati a buon fine;

la data di estinzione del titolo;

gli estremi identificativi delle quietanze emesse a fronte di titoli estinguibili con versamento in conto entrate o gli estremi identificativi delle quietanze di versamento sui conti di tesoreria, compreso il conto 20353, intestato a IGEPA, sul quale sono riversate le risorse riferite ai titoli
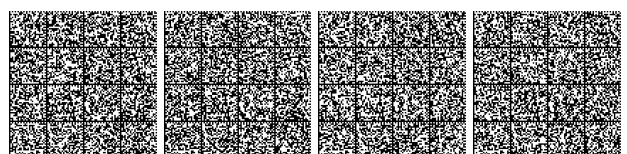
non andati a buon fine. Si precisa che gli estremi delle quietanze si riferiscono al versamento effettuato rispetto ad un singolo titolo informatico;

il numero identificativo della partita del pagamento in conto sospeso.

6. Indicazioni sul rinnovo dei pagamenti non andati a buon fine.

Per quanto riguarda i SOP informatici non andati a buon fine nonché quelli pagabili in contanti presso gli uffici postali e non riscossi dai beneficiari entro la fine del secondo mese successivo alla loro esigibilità, l'art. 6 del decreto ministeriale prevede che i relativi importi siano provvisoriamente versati sul conto di tesoreria 20353, intestato a IGEPA.

Per il rinnovo dei relativi pagamenti, gli uffici di controllo debbono inviare a IGEPA una puntuale richiesta di prelevamento fondi dal predetto conto 20353, con le stesse modalità operative descritte nella circolare n. 9/RGS del 24 febbraio 2015 - alla quale si rimanda per i pertinenti approfondimenti - onde consentire il rinnovo dei pagamenti disposti con mandato informatico.

7. Periodo transitorio.

Il decreto ministeriale prevede espressamente una breve fase di passaggio dallo speciale ordine di pagamento emesso su supporto cartaceo al SOP informatico.

Nello specifico, l'art. 9, comma 2, del medesimo decreto ministeriale statuisce che gli speciali ordini di pagamento emessi prima della data di operatività dei SOP informatici - fissata, come detto, al 1° settembre 2015 - devono essere estinti entro i successivi tre mesi, cioè entro il 30 novembre 2015, per cui successivamente la Banca d'Italia non procederà più e in nessun caso al pagamento di speciali ordini di pagamento emessi su supporto cartaceo e restituirà tutti i titoli della specie in proprio possesso all'Amministrazione emittente.

Ciò precisato, al fine di ottimizzare l'attività amministrativa, di circoscrivere ulteriormente in un lasso di tempo ragionevole la cennata fase di passaggio e, soprattutto, di fornire elementi di certezza operativa a tutti i soggetti coinvolti, precipuamente agli uffici appartenenti al sistema delle ragionerie, si rappresenta che gli speciali ordini di pagamento su supporto cartaceo, per poter essere utilmente esitati, dovranno recare una data non posteriore al 31 agosto 2015 e pervenire entro e non oltre il 15 settembre successivo al competente ufficio di controllo, indipendentemente dalle modalità seguite per la trasmissione. Eventuali documenti pervenuti dopo il predetto termine del 15 settembre 2015 dovranno essere restituiti senza indugio all'Amministrazione emittente, affinché la stessa possa prontamente provvedere a sostituire il titolo cartaceo con un SOP informatico, senza recare pregiudizio al creditore. Incidentalmente, si rappresenta che, comunque, la Banca d'Italia restituirà gli speciali ordini di pagamento su supporto cartaceo recanti una data di emissione posteriore al 31 agosto 2015.

Quanto agli speciali ordini di pagamento su supporto cartaceo emessi nei termini e tempestivamente ricevuti dalle RTS e dagli UCB, si raccomanda ai medesimi uffici di avere la massima cura nel procedere ai riscontri di legge in tempi molto accelerati, con l'obiettivo di scongiurare a monte il rischio che la tesoreria non abbia un adeguato lasso temporale per poter procedere materialmente al pagamento.

Ad ogni modo, è da escludere sin d'ora la possibilità che uno speciale ordine di pagamento su supporto cartaceo possa essere estinto dopo il 30 novembre 2015.

Qualora, dopo la suddetta scadenza del 30 novembre 2015, il titolo cartaceo dovesse risultare ancora non estinto, la Banca d'Italia, come accennato, non potrà che restituire, a norma del più volte richiamato art. 9, comma 2, del decreto ministeriale, il titolo stesso all'Amministrazione emittente.

Per quanto attiene, infine, alla sistemazione contabile degli speciali ordini di pagamento emessi su supporto cartaceo, continua ad applicarsi la disciplina prevista dal decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 1° ottobre 2002, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 275 del 23 novembre 2002.

8. Notazioni conclusive.

In conclusione, si invitano tutte le Amministrazioni in indirizzo, in quanto interessate anche potenzialmente all'emissione di uno speciale ordine di pagamento informatico, a effettuare quanto prima gli adempimenti necessari all'utilizzo della nuova procedura con particolare attenzione alla definizione delle utenze e alla verifica del possesso e della validità dei dispositivi di firma digitale.

Nel raccomandare di voler provvedere alla massima diffusione delle presenti indicazioni a tutti i propri uffici, centrali e periferici, si confida, a garanzia e tutela della finanza pubblica, sulla consueta attenta e fattiva collaborazione.

Roma, 4 agosto 2015

Il Ragioniere generale dello Stato: FRANCO

15A06391

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Comunicato relativo alla delibera 20 febbraio 2015, recante: «Regione Sicilia – Fondo per lo sviluppo e la coesione – riprogrammazione delle risorse ai sensi della delibera Cipe n. 21/2014. (Delibera n. 26/2015).».

Nella delibera n. 26/2015 indicata in epigrafe, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 152 del 3 luglio 2015, all'ultimo capoverso del punto 1 della presa d'atto, le parole "11,355 milioni di euro;", devono intendersi espunte e sostituite dal seguente segno di interpunzione: ".".

15A06066

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 27 luglio 2015

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	
Dollaro USA	1,1058
Yen	136,23
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	27,029
Corona danese	7,4615
Lira Sterlina	0,71270
Fiorino ungherese	310,02
Zloty polacco	4,1285
Nuovo leu romeno	4,4180
Corona svedese	9,4530
Franco svizzero	1,0595
Corona islandese	*
Corona norvegese	9,0420
Kuna croata	7,5965
Rublo russo	65,8165
Lira turca	3,0679
Dollaro australiano	1,5184
Real brasiliano	3,7354
Dollaro canadese	1,4409
Yuan cinese	6,8668
Dollaro di Hong Kong	8,5708
Rupia indonesiana	14924,55
Shekel israeliano	4,2071
Rupia indiana	70,9592
Won sudcoreano	1293,39
Peso messicano	18,0555
Ringgit malese	4,2242
Dollaro neozelandese	1,6741
Peso filippino	50,356
Dollaro di Singapore	1,5152
Baht tailandese	38,585
Rand sudafricano	14,0287

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

15A06345

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 28 luglio 2015

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	
Dollaro USA	1,1025
Yen	136,46
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	27,023
Corona danese	7,4615
Lira Sterlina	0,70740
Fiorino ungherese	309,88
Zloty polacco	4,1216
Nuovo leu romeno	4,4149
Corona svedese	9,4537
Franco svizzero	1,0659
Corona islandese	*
Corona norvegese	9,0215
Kuna croata	7,5910
Rublo russo	66,3770
Lira turca	3,0315
Dollaro australiano	1,5089
Real brasiliano	3,6916
Dollaro canadese	1,4348
Yuan cinese	6,8459
Dollaro di Hong Kong	8,5457
Rupia indonesiana	14823,65
Shekel israeliano	4,1649
Rupia indiana	70,4663

Won sudcoreano	1283,83
Peso messicano	17,8941
Ringgit malese	4,2060
Dollaro neozelandese	1,6545
Peso filippino	50,163
Dollaro di Singapore	1,5073
Baht tailandese	38,477
Rand sudafricano	13,8491

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

15A06346

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 29 luglio 2015

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1030
Yen	136,50
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	27,066
Corona danese	7,4614
Lira Sterlina	0,70530
Fiorino ungherese	309,29
Zloty polacco	4,1392
Nuovo leu romeno	4,4223
Corona svedese	9,4766
Franco svizzero	1,0622
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,9975
Kuna croata	7,5980
Rublo russo	65,6940
Lira turca	3,0434
Dollaro australiano	1,5101
Real brasiliano	3,7163
Dollaro canadese	1,4289
Yuan cinese	6,8486
Dollaro di Hong Kong	8,5494
Rupia indonesiana	14850,85
Shekel israeliano	4,1708
Rupia indiana	70,4872
Won sudcoreano	1277,13
Peso messicano	17,9695
Ringgit malese	4,2028
Dollaro neozelandese	1,6531
Peso filippino	50,196
Dollaro di Singapore	1,5075
Baht tailandese	38,552
Rand sudafricano	13,8317

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

15A06347

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 30 luglio 2015

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,0955
Yen	136,25
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	27,053
Corona danese	7,4609
Lira Sterlina	0,70100
Fiorino ungherese	308,93
Zloty polacco	4,1426
Nuovo leu romeno	4,4083
Corona svedese	9,4714
Franco svizzero	1,0633
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,9430
Kuna croata	7,5955
Rublo russo	65,3858
Lira turca	3,0472
Dollaro australiano	1,5065
Real brasiliano	3,6735
Dollaro canadese	1,4220
Yuan cinese	6,8027
Dollaro di Hong Kong	8,4920
Rupia indonesiana	14778,97
Shekel israeliano	4,1420
Rupia indiana	70,1571
Won sudcoreano	1285,21
Peso messicano	17,9459
Ringgit malese	4,1837
Dollaro neozelandese	1,6577

Peso filippino	50,100
Dollaro di Singapore	1,5053
Baht tailandese	38,436
Rand sudafricano	13,8962

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

15A06348

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 31 luglio 2015

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,0967
Yen	136,34
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	27,031
Corona danese	7,4615
Lira Sterlina	0,70410
Fiorino ungherese	308,30
Zloty polacco	4,1435
Nuovo leu romeno	4,4048
Corona svedese	9,4622
Franco svizzero	1,0565
Corona islandese	*
Corona norvegese	9,0015
Kuna croata	7,5920
Rublo russo	66,8596
Lira turca	3,0485
Dollaro australiano	1,5140
Real brasiliano	3,6974
Dollaro canadese	1,4310
Yuan cinese	6,8102
Dollaro di Hong Kong	8,5032
Rupia indonesiana	14866,29
Shekel israeliano	4,1440
Rupia indiana	70,3382
Won sudcoreano	1287,41
Peso messicano	17,7473
Ringgit malese	4,2015
Dollaro neozelandese	1,6769
Peso filippino	50,146
Dollaro di Singapore	1,5082
Baht tailandese	38,571
Rand sudafricano	13,9210

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

15A06349

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Avviso relativo al decreto 29 luglio 2015 relativo al disciplinare delle procedure per il rilascio dei titoli abilitativi per l'offerta al pubblico dei servizi postali.

Si rende noto che il Ministero dello sviluppo economico, in attuazione della delibera dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni 129/15/CONS con la quale è stato approvato il Regolamento in materia di titoli abilitativi per l'offerta al pubblico dei servizi postali, ha emanato, con proprio decreto, il Disciplinare delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni generali e delle licenze individuali per l'offerta al pubblico dei servizi postali.

Il contenuto integrale del provvedimento è pubblicato sul sito del Ministero dello sviluppo economico www.sviluppoeconomico.gov.it area tematica comunicazioni.

15A06369

LOREDANA COLECCHIA, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2015-GU1-189) Roma, 2015 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
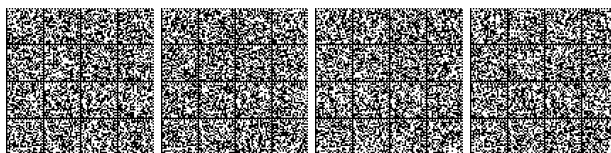
MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.
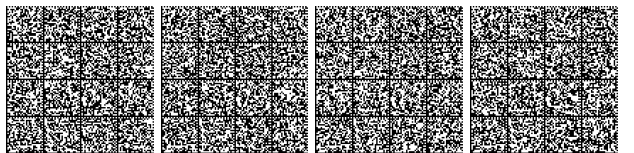
GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.